

“La giurisdizione penale militare, avendo una origine comune con la giurisdizione ordinaria, deve ricevere le stesse norme fondamentali che regolano l’ordinamento e l’esercizio della giurisdizione ordinaria”

Pietro Vico, Diritto penale formale militare

INDICE

1. Premessa.

2. I provvedimenti adottati per affrontare l'emergenza sanitaria:

- 2.1. Corte militare di appello.
- 2.2. Tribunali militari.
- 2.3. Normativa specifica per la giustizia militare.
- 2.4. Il contributo della Sanità militare e delle Forze armate nell'azione di contrasto alla pandemia.

3. Dati statistici.

4. Problematiche generali attinenti alla giurisdizione militare.

- 4.1. Questione di legittimità costituzionale dell'art. 167 c.p.m.p.
- 4.2. Costituzione di parte civile nel processo penale militare di associazioni professionali sindacali tra militari.
- 4.3. Il giudizio di revisione nella giurisdizione militare.
- 4.4. Questioni in tema di particolare tenuità del fatto.

5. L'attività giudiziaria militare nel 2021.

- 5.1. Rapporti fra giurisdizione militare ed ordinaria.
- 5.2. Reati contro la fedeltà e la difesa militare.
- 5.3. Reati contro il servizio militare: violata consegna; divulgazione di notizie segrete o riservate; diserzione; simulazione di infermità; ubriachezza; dispersione di cose mobili militari; ritenzione di armi e munizioni.
- 5.4. Reati contro la disciplina militare.
- 5.5. Reati contro l'amministrazione militare: peculato militare e peculato militare d'uso; truffa.
- 5.6. Collusione del militare della Guardia di Finanza con estranei al fine di frodare la finanza.
- 5.7. Reati contro la persona: diffamazione.
- 5.8. Messa alla prova.
- 5.9. Questioni processuali.
- 5.10. Tribunale militare di sorveglianza.

6. Considerazioni finali.

7. Tavole statistiche e Grafici

1. Premessa.

Saluto e ringrazio tutti gli illustri ospiti, esponenti apicali delle istituzioni civili e militari.

Dopo due anni nei quali non è stato possibile celebrare questa cerimonia in forma pubblica, questa volta la normativa vigente ha consentito che si tenesse l'Assemblea della Corte ma con una riduzione dei partecipanti, così come stabilito per ogni pubblica manifestazione.

Anche quest'anno il primo pensiero va al Presidente della Repubblica, il quale è stato chiamato a raddoppiare il proprio impegno quale indispensabile guida per le istituzioni e per tutti i cittadini italiani. Nel proprio discorso di insediamento del 3.2.22 il Presidente, fra l'altro, nell'inviare un saluto alle "nostre Magistrature", ha in particolare sottolineato: la delicatezza della responsabilità che la Repubblica affida ai magistrati; la necessità che un profondo processo riformatore interessi anche il versante della giustizia.

Una particolare riconoscenza voglio esprimere ancora nei confronti di tutti i militari che hanno continuato anche quest'anno a svolgere compiti operativi in Italia ed all'estero: va ricordato che, ai sensi dell'art. 89 del Codice dell'ordinamento militare, se compito prioritario delle Forze armate è la difesa dello Stato (difesa che si persegue anche mediante la partecipazione alle operazioni di mantenimento e ristabilimento della pace e della sicurezza internazionale), è altresì previsto che le Forze armate concorrono alla salvaguardia delle libere istituzioni e svolgono compiti specifici in circostanze di pubblica calamità e in altri casi di straordinaria necessità ed urgenza. In tale ambito trova sicura collocazione giuridica l'impegno che è stato affidato ai militari nell'azione di contrasto alla pandemia (cui è dedicato il successivo prg. 2).

Quanto alle misure organizzative che è stato necessario adottare presso la Corte Militare di appello per la prevenzione dal contagio del coronavirus, va anzitutto ricordato che un ufficio giudiziario militare è prima di tutto un luogo di lavoro pubblico dove prestano servizio dipendenti del Ministero della Difesa (magistrati; personale civile; militari), e dove transita un elevato numero di utenti, sia durante la celebrazione dei processi sia per le quotidiane attività di cancelleria.

Ciò ha reso necessario applicare congiuntamente (con un impegno notevole, per acquisire, interpretare ed applicare le varie fonti giuridiche) sia le normative previste per gli impiegati civili, sia quelle previste per i militari, sia infine quelle specifiche che riguardano l'accesso agli uffici giudiziari di magistrati, avvocati e altri soggetti, in particolare parti e testimoni.

Se nel 2020 si era quindi determinata, per obbligo di legge e per predisporre le necessarie misure organizzative, una stasi temporanea relativamente alla definizione dei procedimenti penali, al contrario nel 2021 non si sono verificati inconvenienti con riguardo alla attività giudiziaria

dell'ufficio ed è da evidenziare anzi il notevole aumento dei procedimenti definiti, sia comparando i dati con quelli del 2020, sia comparandoli con quelli del 2019.

Sicuramente è stata utile la nuova modalità di svolgimento dei giudizi di appello stabilita dall'art. 23-bis (introdotto dalla legge n. 176/2020, di conversione del d.l. n. 137/2020 e che riproduce il testo dell'art. 23 d.l. 149/2020 in tema di "*Disposizioni per la decisione dei giudizi penali di appello*"). Tale norma è stata subito ritenuta applicabile anche nel processo penale militare ai sensi dell'art. 261 c.p.m.p. ed stata inoltre richiamata dall'art. 75 del d.l. 25.5.2021, n. 73, conv. dalla legge 23.7.2021, n. 106, relativo alle "*Misure urgenti per l'esercizio dell'attività giurisdizionale militare e per la semplificazione delle attività di deposito degli atti, documenti e istanze nella vigenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19*".

Va però evidenziato che per 96 procedimenti penali definiti nel 2021, su un totale di 148 (quindi il 64 %), si è svolta la trattazione orale, a conferma del fatto che nel giudizio penale viene avvertita spesso come garanzia irrinunciabile quella del contraddittorio fra le parti svolto in presenza nella aula di udienza. Si auspica quindi che, anche se la disciplina del citato art. 23-bis dovesse essere inserita stabilmente nella procedura penale, venga conservata anche la facoltà per le parti di chiedere la trattazione orale.

In termini percentuali l'aumento dei procedimenti definiti nel 2021 è del 94 % sul 2020 e del 20 % sul 2019. Si tratta di numeri in assoluto comunque molto contenuti, ma l'aumento dei procedimenti trattati e definiti del 2021 dimostra che nella Corte, superata la fase iniziale della pandemia, si è presto rimodulata l'organizzazione dell'Ufficio, riuscendo anche a diminuire le pendenze di fine anno 2021 rispetto a quelle dell'anno precedente (a fine 2021 vi erano solo 44 procedimenti pendenti) ed a diminuire in modo consistente i tempi medi di definizione dei processi (182 giorni nel 2021, rispetto a 267 nel 2020 e 214 nel 2019).

Va sottolineato infatti che la tempestiva definizione dei processi – cioè uno dei caratteri distintivi, da sempre, della giurisdizione militare – non è una mera conseguenza della esiguità dei numeri dei procedimenti che sopravvivono ogni anno, ma il frutto di una specifica sensibilità, che tiene conto dell'irrinunciabile interesse delle Forze armate ad avere in tempi brevi una risoluzione alle vicende che danno luogo all'intervento del giudice penale.

Per il suddetto risultato ringrazio sia i Presidenti di sezione ed i giudici (per la sensibilità riguardo al rigoroso rispetto del principio di ragionevole durata del processo), sia il personale civile e militare della Corte.

Sempre in ordine ai profili organizzativi va rappresentata la grave carenza di personale civile, in quanto nella Cancelleria delle due sezioni della Corte sono rimasti in servizio in totale due soli assistenti amministrativi, dei quali uno con distacco sindacale al 50 %.

E' stato pertanto adottato un Ordine di servizio (n. 314, in data 29 settembre 2021), in base al quale alcune funzioni tipiche degli assistenti giudiziari – assistenza al giudice in udienza, con redazione e sottoscrizione dei relativi verbali; deposito dei provvedimenti del giudice; deposito di impugnazioni, memorie ed altri atti processuali; attestazione di conformità di copie di atti del processo – che presso gli uffici giudiziari militari sono ordinariamente svolte dagli assistenti amministrativi, sono attribuite a sottufficiali delle Forze armate, con il loro consenso e previa partecipazione ad uno specifico corso di formazione.

Nella seduta del 16 dicembre 2021 il CMM ha deliberato di esprimere parere favorevole circa il suddetto Ordine di servizio, rilevando che non appaiono ravvisabili ostacoli normativi e/o esegetici alla attribuzione delle funzioni sopra indicate a sottufficiali delle Forze armate o della Guardia di finanza, peraltro già regolarmente impiegati nelle cancellerie giudiziarie militari, aventi grado corrispondente alla qualifica di cancelliere e di assistente giudiziario.

Nel 2021, per la prima volta da quando è entrato in vigore il codice di procedura penale, è stato celebrato e definito dalla Corte militare di appello (con ordinanza di archiviazione perché i fatti non sussistono, in data 13 luglio 2021), un procedimento disciplinare nei confronti di un ufficiale di polizia giudiziaria militare, ai sensi dell'art. 305 c.p.m.p. e 16 disp. att. c.p.p..

E' stata così data attuazione alla delibera del Consiglio della magistratura militare del 10 dicembre 2020, ove si rileva che le disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, che prevedono la competenza di commissioni di primo e secondo grado (la prima costituita presso la Corte militare di appello), sono applicabili anche ai procedimenti disciplinari instaurati nei confronti di ufficiali e agenti di polizia giudiziaria militare, ferma restando la necessità di operare gli adattamenti che discendono direttamente dalla struttura organizzativa in parte diversa delineata dall'ordinamento giudiziario militare.

Quanto alla storica sede del Tribunale militare di Roma, nella Caserma Manara, in via delle Milizie, si è avuta la definizione di una procedura avviata da tempo, conclusa con la individuazione di una nuova sede del Tribunale militare (in Viale Angelico, nel comprensorio dove ha attuale sede il Polo di Mantenimento dell'Esercito) e la cessione alla Corte di appello di Roma dei locali ora occupati dal Tribunale militare e dalla Procura militare della Repubblica di Roma. Al riguardo è stato firmato il 27 luglio 2021, dai Ministri della Difesa e della Giustizia, un Protocollo di intesa che prevede la risistemazione degli Uffici entro il prossimo triennio.

Con riguardo alle questioni giuridiche di maggior rilievo va ricordata la sentenza delle Sezioni unite della Corte di cassazione (in data 25 novembre 2021) con la quale è stato risolto il quesito se la incompetenza per connessione del giudice militare fosse disciplinata dalle norme stabilite per il difetto di giurisdizione (con rilevanza in ogni stato e grado) ovvero da quelle in

materia di difetto di competenza per ragioni di connessione (con rilevabilità limitata alla udienza preliminare) (cfr. il successivo prg. 5.1. lett. A: al momento in cui il presente scritto è consegnato per la stampa non risulta ancora depositata la relativa sentenza).

La Corte di cassazione (ord. n. 35595 del 24.3.2021) ha inoltre dichiarato rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 167 del codice penale militare di pace (delitto di sabotaggio), in riferimento agli artt. 3 e 27 Costituzione, nella parte in cui non prevede, nell'ipotesi di sabotaggio per temporanea inservibilità, attenuazioni della pena per fatti di lieve entità.

La questione, di particolare rilevanza, sulla quale la Corte costituzionale non si è ancora pronunciata, verrà più approfonditamente trattata nel successivo prg. 4.1.

Ringrazio tutti i colleghi ed il personale della Corte per il contributo fondamentale che è stato dato nella redazione della presente Relazione.

2. I provvedimenti adottati per affrontare l'emergenza sanitaria:

2.1. Corte militare di appello. Anche il 2021 è stato un anno vissuto sotto la spada di Damocle rappresentata dal perdurare della pandemia da SARS-COV-2, a tutti nota come Covid-19 per la malattia da essa causata. Tutte le realtà pubbliche e private, nel corso dell'anno hanno continuato ad operare cercando di resistere all'aggressività del virus, dotandosi di misure profilattiche sempre più protettive, di coniugare l'esigenza di sicurezza con la necessità di recuperare progressivamente una normalità quotidiana e soprattutto, di vincere quella paura che – insinuandosi nel pensiero della gente al pari della calunnia di rossiniana memoria – ha condizionato gran parte del nostro vivere sino a modificare significativamente comportamenti sociali e consuetudini individuali e collettive.

Sin dall'inizio della pandemia, quindi, ed in perfetta sinergia con i Capi degli altri uffici giudiziari della sede, è stata sempre elevatissima l'attenzione alla tutela della salute di chiunque abbia avuto necessità, per lavoro o per altro, di permanere o transitare presso questa sede, per cui sono stati adottati i protocolli al momento previsti, tra i quali l'adozione del lavoro agile per il personale civile e militare ed il differimento delle udienze dibattimentali, di periodo in periodo, fino al 30 giugno 2020, pur essendo previste per quelle fissate dal 16 maggio a tale data, la mera facoltà di tale misura.

Dal punto di vista strutturale, oltre alle limitazioni all'accesso ed alla permanenza delle persone e dei lavoratori all'interno degli uffici, l'aula di udienza è stata dotata di idonei pannelli mobili in plexiglass atti a garantire un efficace isolamento tra il pubblico ed i soggetti del processo nonché tra questi ultimi. Anche un sistema di purificazione e ricambio continuo dell'aria, prontamente

installato nell'aula di udienza – idealmente il cuore della struttura – ha garantito le migliori condizioni possibili ad operatori ed utenti nel corso delle udienze in presenza.

Relativamente alle modalità di esecuzione del lavoro, fermo rimanendo che gli uffici della cancelleria sono sempre rimasti aperti al pubblico, lo strumento del lavoro agile si è dimostrato un efficace sistema di limitazione della diffusione del virus ed è stato anche un banco di prova sulle potenzialità dello stesso e sulla adattabilità del personale ad operare in modo totalmente diverso da quello per il quale si è formato negli anni. Progressivamente, mutando la situazione sanitaria in senso più favorevole rispetto agli scenari iniziali, è stato possibile prevedere, dal 7 giugno 2021, attraverso l'Ordine di Servizio n. 312, dopo il necessario confronto con i rappresentanti delle OO.SS, di portare la presenza dei dipendenti in ufficio dal 40% al 50%.

Con il passare dei mesi, il 14 ottobre 2021, con Ordini di servizio n. 315 e 316, recependo il dettato del D.L. 127/2021 e del DPCM del 12 ottobre 2021, sono state emanate disposizioni per il controllo dei magistrati e del personale che per accedere all'interno della struttura doveva possedere la relativa certificazione verde Covid-19.

A seguito di significative novità introdotte alla disciplina del lavoro agile con DPCM del 23 settembre 2021 e con DM del Ministro della Pubblica Amministrazione in data 8 ottobre 2021 la percentuale del lavoro in presenza è stata portata progressivamente all'80% per i civili ed al 100% per i militari giusta, per questi ultimi, una specifica disposizione della Direzione Generale del Personale Militare che ne ha previsto la modalità di espletamento del servizio esclusivamente in presenza.

2.2. Tribunali militari. Mentre, come sopra osservato, presso la Corte militare di appello, anche in virtù della applicazione della procedura di cui all'art. 23-bis citato, nel 2021 si è avuta un totale recupero della efficienza degli uffici, non così è stato in altri uffici giudiziari militari.

A). In particolare, per quanto riguarda il T.M. di Napoli, è stato fatto notare che l'attività giudiziaria del suddetto Tribunale Militare ha subito, anche nel corso dell'anno 2021, una notevole contrazione a causa della situazione emergenziale dovuta alla pandemia da Covid tuttora in atto.

Tale contrazione è derivata, in primo luogo, dalla frequente insorgenza di motivi di rinvio causati dall'emergenza pandemica quali, ad esempio, casi di positività o di necessità di isolamento di parti processuali o di testimoni. In secondo luogo, l'allungamento dei tempi di definizione è conseguita all'esigenza, avvertita in generale da tutti i Colleghi, di recepire le istanze difensive di differimento anche nei casi in cui queste non integrassero veri e propri impedimenti alla celebrazione dei processi. In terzo luogo, presso tale Ufficio Giudiziario si è continuato ad applicare i protocolli emergenziali emanati per la disciplina delle udienze, in forza dei quali, allo scopo di evitare quanto

più possibile assembramenti, è prevista la trattazione di un numero massimo di processi per udienza, fissati ad orario programmato e con un numero limitato di testi da escutere.

Appare evidente che i summenzionati fattori hanno determinato un allungamento dei tempi di definizione dei processi, con l'obiettivo di privilegiare, quanto più possibile, le misure di salvaguardia rese necessarie dalla pandemia.

Peraltro, anche nel corso dell'anno 2021, come da disposti normativi di cui agli artt. 83 comma 12 bis D.L. 18/2020, 23 D.L. n. 137/2020 e 7 D.L. n. 105/2021, l'Ufficio del GUP ha tenuto un certo numero di udienze con modalità da remoto.

La preparazione e lo svolgimento di tali udienze da remoto, basate su dati normativi in continua evoluzione, hanno reso necessario un particolare approfondimento, per quanto concerne: la predisposizione di appositi interpelli per le parti; la redazione di nuovi e diversi decreti ed avvisi di fissazione udienza; l'individuazione della normativa specifica applicabile a tale udienza; la familiarizzazione con l'applicativo Microsoft Teams (creazione del team e del canale; generazione del link di collegamento; invito delle parti come membri ovvero ospiti; funzionalità di riunione immediata, chat e condivisione schermo; cancellazione dei dati; ecc.); la sperimentazione di modalità di connessione idonee a garantire la contestuale, effettiva e reciproca visibilità di tutte e parti; la predisposizione di puntuali avvisi da fornire alle parti nel corso dell'udienza; la redazione del verbale di udienza; la comunicazione dei provvedimenti alle parti.

A tale scopo vi è stata la partecipazione ad incontri di formazione professionale mirati alla gestione delle udienze da remoto, organizzati dalla SSM e dalla Formazione decentrata, nonché a provvedere alla formazione del personale di cancelleria. E' stato, inoltre, necessario assicurare, tramite numerosi contatti con il personale competente, la funzionalità delle dotazioni tecniche per lo svolgimento dell'udienza in tale modalità.

B) Anche con riguardo al T.M. di Roma si è rilevato che l'anno 2021 è stato largamente condizionato dalla pandemia da Covid-19 che ha, ovviamente, rallentato l'attività del Tribunale ed in particolare quella consistente nella celebrazione delle udienze sia preliminari che dibattimentali e ciò per un duplice ordine di circostanze.

In primo luogo sono state doverosamente accolte istanze di rinvio da parte di imputati e difensori provenienti soprattutto da zone ad alto tasso di contagio nonché da parte di soggetti risultati positivi al covid o in isolamento fiduciario per aver avuto stretti contatti con persone contagiate.

In secondo luogo, il Presidente del Tribunale militare, in quanto datore di lavoro di tutto il personale dipendente, ha ritenuto di dover limitare gli accessi alle aule di udienza da parte di estranei in ragione della loro ubicazione all'interno degli uffici del Tribunale e quindi limitare al massimo la

presenza e permanenza di persone in ambienti chiusi, peraltro con la contestuale presenza dei vari addetti alle cancellerie.

La anomala collocazione delle aule, ubicate all'interno degli uffici del Tribunale, non ha potuto trovare soluzione in quanto l'avvenuta cessione dell'intero comprensorio della Caserma Manara, con il previsto spostamento degli uffici giudiziari militari di primo grado di Roma nel comprensorio di Viale Angelico (attuale sede del Polo di Mantenimento dell'Esercito), ha ovviamente reso inopportuna una spesa per una modifica della stessa struttura dell'attuale complesso giudiziario.

Sul punto va segnalata l'avvenuta sottoscrizione, tra tutte le parti interessate della Difesa e della Giustizia, di un protocollo di intesa che prevede la risistemazione degli uffici nel nuovo assetto entro il prossimo triennio.

2.3. Normativa specifica per la giustizia militare. L'art. 75 del d.l. 25.5.2021, n. 73, conv. dalla legge 23.7.2021, n. 106 (Misure urgenti per l'esercizio dell'attività giurisdizionale militare e per la semplificazione delle attività di deposito degli atti, documenti e istanze nella vigenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19), ha disposto che:

“1. ((Fino al 31 dicembre 2022)) le disposizioni per l'esercizio dell'attività giurisdizionale e per la semplificazione delle attività di deposito di atti, documenti e istanze introdotte dagli articoli 23-bis e 24 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, e dall'articolo 37-bis del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, si applicano, in quanto compatibili, anche ai procedimenti penali militari.

2. Per gli uffici giudiziari militari e per il Consiglio della magistratura militare in funzione di giudice disciplinare, i collegamenti da remoto utilizzabili per le attività di cui al comma 1 e per quelle previste dall'articolo 23 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, sono definiti con provvedimento adottato dal responsabile della struttura tecnica del Ministero della difesa, d'intesa con il Consiglio della magistratura militare.

3. Nei procedimenti penali militari, tutti gli atti, i documenti e le istanze previste dagli articoli 24 del decreto-legge n. 137 del 2020 e 37-bis del decreto-legge n. 76 del 2020 sono depositati con valore legale mediante invio da indirizzo di posta elettronica certificata, risultante dal Registro generale degli indirizzi certificati di cui all'articolo 7 del decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44, a indirizzo di posta elettronica certificata degli uffici giudiziari militari destinatari, inserito in apposito provvedimento adottato dal responsabile della struttura tecnica di cui al comma 2, d'intesa con il Consiglio della magistratura militare. Tale provvedimento, pubblicato sul sito internet del Ministero della difesa, definisce altresì le specifiche

tecniche relative ai formati degli atti e alla sottoscrizione digitale, nonche' le ulteriori modalita' di invio con caratteristiche corrispondenti a quanto previsto per i procedimenti penali ordinari.

4. Restano validi ed efficaci gli atti di impugnazione di qualsiasi tipo, gli atti di opposizione nonche' i reclami giurisdizionali di cui alla legge 26 luglio 1975, n. 354, posti in essere a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, sottoscritti digitalmente e pervenuti alla casella di posta elettronica certificata dell'ufficio giudiziario militare competente".

Lo Stato Maggiore della Difesa, con provvedimenti del 11.11.2021, ha poi disciplinato le regole tecniche per i collegamenti da remoto, per la gestione dell'elenco degli indirizzi di posta elettronica certificata associati agli uffici giudiziari militari e per la sottoscrizione digitale degli atti.

L'efficacia della disposizione di cui al comma 1 dell'art. 75 è stata posticipata al 31 dicembre 2022 dall'art. 16, comma 4, d.l. n. 228 del 2021.

2.4. Il contributo della Sanità militare e delle Forze armate nell'azione di contrasto alla pandemia. Ovviamente la sfida contro l'insidioso nemico si è da subito giocata sul piano strettamente sanitario ed in questo il Ministero della Difesa è stato impegnato fin dall'inizio dell'emergenza Coronavirus.

Le Forze Armate, la Guardia di Finanza, i Corpi ausiliari, hanno messo a disposizione tutte le risorse e le capacità disponibili rivelandosi immediatamente uno strumento oltremodo flessibile, efficace ed efficiente che si è perfettamente interfacciato con il SSN, intervenendo dapprima nelle aree con maggiori criticità e subito dopo espandendosi su tutto il territorio nazionale, alleviando il peso sopportato dalle strutture civili ed operando in encomiabile osmosi con il mondo accademico e quello delle aziende sanitarie territoriali, attraverso le strutture regionali e comunali.

E' giusto sottolineare il prezioso apporto offerto da ogni Forza Armata e, senza fare comparazioni di merito o di valore, segnalo la rapidità dei trasporti di persone e materiale garantito dall'Aeronautica Militare, la grande risorsa delle navi ospedale approntate dalla Marina Militare, la professionalità del personale sanitario con le stellette dell'Esercito, dei Carabinieri e della G.d.F.

Lo sforzo posto in essere dalle Forze Armate è stato tanto più meritorio se consideriamo che alle difficoltà derivanti dalla oggettivamente sconosciuta situazione da fronteggiare si era aggiunta la necessità di armonizzare e coordinare lo spirito delle tante anime che compongono il variegato mondo militare.

Mi piace sottolineare che una struttura della Difesa di livello apicale, il Comando Operativo di vertice Interforze (COVI), ha costituito una speciale Sala Operativa dedicata, composta da personale interforze, con il compito di dirigere e coordinare le attività di supporto alla Sanità nazionale con l'invio di medici e infermieri militari, l'allestimento di strutture sanitarie campali e la predisposizione

di strutture sanitarie militari di accoglienza per i pazienti, l'allestimento di ospedali da campo e la predisposizione di strutture sanitarie militari per accogliere i pazienti, i voli sanitari di emergenza e in bio-contenimento e i trasporti di materiale sanitario e il supporto alle Forze dell'Ordine in attività di Pubblica Sicurezza.

Il Comando Operativo di Vertice Interforze, inoltre, si inserisce pienamente nel quadro delle attività destinate al contenimento della pandemia in quanto coordina tutte le capacità essenziali messe a disposizione dalle Forze Armate a supporto delle operazioni convenzionalmente denominate Athena ed EOS contraddistinte da attività di tracciamento e di vaccinazione a favore della popolazione.

All'impegno, tanto gravoso quanto meritorio, il Ministero della Difesa ha contribuito con un ulteriore valore aggiunto rispetto al tradizionale impiego delle forze e dei mezzi.

Mi riferisco alla figura del "*Commissario straordinario per l'emergenza Covid-19*" che, ai sensi dell'art. 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, con Dpcm 1 marzo 2021, è stato individuato nel Generale di Corpo d'Armata dell'Esercito Francesco Paolo Figliuolo, con il compito di coordinare le misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 e di dare impulso all'esecuzione della campagna vaccinale nazionale.

L'Ufficiale Generale che, per inciso, da pochi giorni ha assunto il comando del Comando Operativo di Vertice Interforze prima citato, pur mantenendo l'incarico di Commissario straordinario presumibilmente sino al termine dell'emergenza Covid, oltre alla sua indiscussa capacità ed esperienza professionale, ha potuto contare sul potenziale logistico delle Forze Armate per cui, ancora una volta, la complessa organizzazione militare si è dimostrata un agile strumento a disposizione della collettività in un servizio effettivamente ed immediatamente fruibile a tutela del Paese.

Il Commissario straordinario infatti, cui la Legge ha attribuito speciali competenze e la facoltà di emanare provvedimenti quali atti non normativi ma adottabili in deroga ad ogni disposizione vigente, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'Unione europea, oltre che a fronteggiare l'esigenza sanitaria, organizzando, acquisendo e sostenendo la produzione di ogni genere di bene strumentale utile a contenere e contrastare l'emergenza stessa, o comunque necessario in relazione alle misure adottate per contrastarla, ha avuto il compito di promuovere e diffondere la cultura della vaccinazione intesa come fondamentale attività che ogni singolo individuo deve attuare per salvaguardare la propria incolumità e per tutelare l'altrui salute nel quadro della riduzione dell'infezione e della minimizzazione dei ricoveri a seguito del sempre maggiore numero di persone vaccinate.

3. Dati statistici.

Nel 2021 si è avuto presso la Corte militare di appello un aumento dei procedimenti definiti (148 nel 2021; 76 nel 2020; 123 nel 2019), aumento ancora più consistente di quello, pur rilevante, dei procedimenti sopravvenuti (140 nel 2021; 72 nel 2020; 99 nel 2019).

I procedimenti pendenti a fine anno sono risultati quindi soltanto 44, contro i 52 del 2020 ed i 56 del 2019.

Ai dati sopra richiamati ha fatto necessariamente riscontro una netta diminuzione dei tempi medi di definizione: giorni 182 (sei mesi circa), rispetto a 267 giorni nel 2020 e 214 nel 2019.

Presso i tre Tribunali militari, di Roma, Verona e Napoli, risultano sopravvenuti 277 procedimenti (nello specifico, 89 a Roma, 89 a Verona e 99 a Napoli) e ne sono stati definiti 206, con una pendenza totale, al termine dell'anno, di 204 procedimenti.

I giudici per le indagini preliminari delle citate sedi giudiziarie hanno registrato la sopravvenienza di 1603 procedimenti (in aumento rispetto agli scorsi anni, in cui gli stessi erano stati 1405 nel 2020 e 1377 nel 2019); ne hanno esauriti 1601, con una pendenza finale di 408 procedimenti.

La Procura generale militare presso la Corte di Cassazione ha trattato, nel corso dell'anno 2021, 41 ricorsi, di cui, in particolare, 13 conclusisi con sentenza di rigetto, 13 con l'inammissibilità del ricorso, 8 con provvedimento di accoglimento, con o senza rinvio.

Per quanto concerne l'analisi più specifica del fenomeno criminoso all'interno delle Forze armate, con riferimento ai procedimenti definiti dalla Corte militare di appello nel corso dell'anno in esame, si segnala – tra i reati contro l'Amministrazione militare – un aumento in termini numerici ma una lieve diminuzione in termini percentuali dei reati di truffa a danno dell'amministrazione militare (che si attestano al 11,30% rispetto al totale dei reati) ed un sostanziale equilibrio rispetto l'anno precedente per quelli di peculato militare (5% rispetto al totale); mentre tra i reati contro il patrimonio si riscontra un aumento dei reati di furto militare e acquisto o ritenzione di effetti militari (entrambi hanno una quota del 6,2% rispetto al totale).

Per quanto attiene i reati contro la persona che hanno costituito oggetto di giudizio, il reato di diffamazione registra un aumento, tale da collocarlo al 8,47% rispetto al totale dei reati, mentre i reati di ingiuria tra parigrado è diminuito al 0,56%.

Fra i reati contro il servizio, il reato di abbandono di posto e/o violata consegna da parte di un militare di guardia o di servizio (pari al 14,69%) è in lieve diminuzione (in percentuale) rispetto all'anno precedente (15,84%); altro decremento, riguarda il reato di simulazione di infermità, praticamente dimezzato in percentuale (3,95% contro 7,92% del 2020). Si attesta invece all' 1% la quota relativa al reato di ubriachezza in servizio.

Per quanto attiene ai reati che coinvolgono la disciplina militare, aumentano le percentuali sui delitti di insubordinazione con minaccia o ingiuria (11,86%) ed insubordinazione con violenza (1,13%). La percentuale dei reati di disobbedienza (9,6%) risulta in lieve aumento, come per i reati di minaccia o ingiuria a un inferiore (6,78%).

Per quanto attiene, invece, alle sopravvenienze dell'anno 2021, in particolare, è costante la percentuale di reati di furto militare (4,85%) e di collusione (1,82%); mentre per i reati di truffa a danno dell'Amministrazione (13,33%) si registra un aumento.

Per quanto concerne i reati contro la persona tra soggetti che rivestono gradi diversi si rivela una diminuzione per quel che riguarda i reati di abuso di autorità con minaccia o ingiuria ad inferiore (5,45%) ed i reati di insubordinazione con ingiuria, che scendono al 7,27%; una diminuzione anche per l'insubordinazione con violenza (1,21%).

Altra diminuzione si registra per i reati pervenuti per violenza contro un inferiore che scendono al 1,21%.

In riferimento ai reati contro la persona, quello più ricorrente e in aumento rimane il reato di diffamazione (8,48%), seguito dai reati di ingiuria ed il reato di lesione personale (entrambi al 1,21%).

Riguardo ai reati contro il servizio militare, si segnala una percentuale quasi dimezzata paragonata a quella dell'anno precedente per il reato di abbandono di posto e violata consegna, che si attesta significativamente al 13,33% rispetto al totale, mentre le sopravvenienze dei reati di disobbedienza risultano stabili all' 11%.

Risulta, altresì, in aumento rispetto all'anno precedente, il numero dei reati di simulazione d'infermità posti in essere in esecuzione di un medesimo disegno criminoso rispetto a quelli di truffa in danno dell'Amministrazione militare, caratterizzati dall'indebita percezione delle competenze stipendiali in relazione a periodi di assenza dal servizio riconducibili a simulazione di malattia, per un totale di 4,24%.

Ulteriore aumento nelle sopravvenienze si registra per i reati di acquisto o ritenzione di effetti militari (attestandosi al 4,24%, mentre nel 2020 non ci furono sopravvenienze per questo titolo di reato) e ritenzione di oggetti di munizionamento militare (dall'1% del 2020 al 4,85% delle sopravvenienze del 2021). Altro sensibile aumento riguarda il reato di peculato, che passa dal 4,35% del 2020 al 4,85% nel 2021.

4. Problematiche generali attinenti alla giurisdizione militare.

4.1. Questione di legittimità costituzionale dell'art. 167 c.p.m.p. Come indicato in premessa la Corte di cassazione (ord. n. 35595 del 24.3.2021) ha sollevato di ufficio la questione di legittimità costituzionale dell'art. 167 del codice penale militare di pace (sabotaggio), in riferimento

agli artt 3 e 27 Costituzione, nella parte in cui non prevede nell'ipotesi di sabotaggio per temporanea inservibilità attenuazioni della pena per fatti di lieve entità.

Rileva la Corte di cassazione che al ricorrente, luogotenente della Guardia di Finanza, era stato addebitato di avere reso inservibili tre locali militari: un deposito per velivoli, un laboratorio elettroavionico e un'officina meccanica. Egli aveva fatto più volte accesso e aveva avvicinato un barattolo, dal contenuto non conosciuto, al filtro rilevatore di fibre di amianto. All'esito degli accertamenti condotti dal personale dell'A.S.L., nei tre locali il livello di amianto disperso era risultato superiore ai limiti e il comandante del reparto era stato costretto a interdirne temporaneamente l'accesso. Era seguita l'imputazione di sabotaggio di opere militari aggravato e continuato ex art. 167, c.p.m.p, fatto da cui l'imputato era stato assolto per non aver commesso il fatto dal Tribunale militare di Napoli.

A seguito della condanna da parte della Corte militare di appello, rispetto ai motivi di ricorso, la Corte di cassazione rileva in particolare che:

la rinnovazione del dibattimento è sempre possibile ex officio (art. 603, comma 3, cod. proc. pen.), anche in difetto di una richiesta di parte. Avendo proceduto la Corte di appello alla riforma parziale di sentenza assolutoria, la rinnovazione dell'istruttoria in riferimento alle prove dichiarative ha dato più ampia attuazione al contraddittorio tra le parti ed attuazione al principio di oralità a garanzia dei diritti difensivi dell'imputato, che non ha quindi nessun titolo per dolersene, essendo stato rispettato il disposto dell'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen.;

l'art. 167 c.p.m.p. prevede una pena non inferiore ad anni otto di reclusione militare, per i fatti di sabotaggio, senza contemplare ipotesi attenuate del fatto. Al contrario, l'ipotesi analoga, che incrimina la condotta comune, inserita nel codice penale, per il sabotaggio prevede all'art. 253 cod. pen., una pena identica, ma autorizza il giudice ad applicare la circostanza attenuante comune della cd. lieve entità (l'art. 311 cod. pen. stabilisce che le pene comminate per i delitti di cui al titolo I libro II - delitti tra cui rientra anche il sabotaggio comune - sono diminuite quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell'azione ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo il fatto risulti di lieve entità) e tale disomogeneità di trattamento che non trova una giustificazione razionale;

le due norme (art. 253 cod. pen. e 167 c.p.m.p.) sono infatti essenzialmente sovrapponibili nella struttura e in punto di tipicità: l'unico aspetto che sembra diversificarne i paradigmi di incriminazione è che, in definitiva, il sabotaggio militare è condotta posta in essere dal militare su *res* militare, mentre il sabotaggio ordinario è delitto, in generale, posto in essere da chiunque su *res* militare;

ammesso che si intenda giustificare un trattamento penale di maggiore rigore per il sabotaggio militare, in considerazione della poliedricità del bene protetto in collegamento con la qualità del soggetto attivo del reato e della necessità di tutelare nella sua interezza il servizio militare e la sua integrità, specie alla luce della qualità dell'agente, non si spiegherebbe, comunque, la scelta di riservare alla sola figura adelfa, di sabotaggio comune, un'attenuante come quella della lieve entità del fatto, che incide sulla portata lesiva concreta ed oggettiva della condotta. Del resto una riduzione di offensività del bene protetto non può in assoluto escludersi anche in riferimento al reato di sabotaggio militare, specie quando, come nel caso di specie, il bene sia reso solo temporaneamente inservibile in assenza di un pregiudizio permanente ed irreversibile e di una qualsiasi compromissione di altri beni giuridici tutelati, quali il patrimonio, oppure la salute o l'integrità personale. Da ciò il dubbio di una possibile irrazionalità del quadro normativo e di una conseguente lesione del valore di eguaglianza sostanziale e di ragionevolezza, sancito dall'art. 3 Cost.;

un trattamento eccessivamente severo, non mitigabile in funzione del concreto disvalore del fatto e non adeguabile, in presenza delle medesime condizioni sostanziali, alla sua tenuità, rischia di violare anche l'art. 27 comma 3 Cost, presentando al colpevole una situazione percepita come ingiusta e, come tale, inidonea ad attuare la tipica finalità di rieducazione (sentenze n. 341 del 1994 e 343 del 1993);

in altri termini una pena non proporzionata alla gravità del fatto (e non percepita come tale dal condannato) si risolve in un ostacolo alla sua funzione rieducativa.

4.2. Costituzione di parte civile nel processo penale militare di associazioni professionali sindacali tra militari. Il G.U.P. presso il T.M. di Verona ha affrontato la tematica della costituzione di parte civile ad opera di associazioni professionali sindacali tra militari.

Il giudice ha rilevato, in via preliminare, come a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 120/2018, non ancora seguita dalla prescritta disciplina legislativa della materia, si stia registrando il progressivo formarsi di “associazioni professionali a carattere sindacale”, talvolta prive del preventivo assenso del Ministro della Difesa ed in relazione alle quali è rimesso al giudice valutare se sussistano i presupposti di legittimazione all'esercizio dell'azione civile.

Ciò posto, il giudice ha ritenuto, in un caso in cui la costituzione di parte civile concerneva non la associazione sindacale, non ancora costituita alla data di commissione del fatto di reato (truffa militare) oggetto del processo, ma il “partito dei militari”, che nel valutare se sussistano i presupposti per l'esercizio dell'azione civile da parte di organismi di tutela sindacale non ci si possa appagare del mero fatto che l'organismo associativo rivendichi di essere custode, per averne fatto diretta o indiretta menzione tra gli scopi di divisata tutela, dell'interesse leso dal reato; specie, si potrebbe aggiungere, nel caso in cui il processo penale concerna reati ascritti ad esponenti o membri di altre associazioni

sindacali e si via l'obiettivo rischio che sulle spalle dell'imputato si consumi una battaglia non propriamente giudiziaria.

Su tale premessa il giudice non ha ammesso la costituenda parte civile per difetto della legittimazione attiva, rilevando la mancanza della necessaria corrispondenza o sovrapposibilità tra lo scopo statutario perseguito dall'organismo cui era riconducibile la istanza di costituzione (nel caso di specie, si ribadisce, definito nei termini di partito politico) e il bene giuridico tutelato dal reato (truffa militare) per cui si procedeva, vale a dire la integrità patrimoniale dell'amministrazione militare, considerata questa nelle strutture occorrenti per l'organizzazione del personale e dei mezzi materiali destinati alla difesa dello Stato.

Altresì il giudice ha rilevato, pur non trattandosi di rilievo dirimente, che dall'atto costitutivo e dallo statuto del predetto organismo si ricavava con immediatezza che la sua specifica attività non è volta a tutelare l'integrità del patrimonio dell'amministrazione militare, quanto piuttosto la cura e la tutela degli interessi morali economici, normativi, giuridici, professionali, previdenziali ed assistenziali degli appartenenti alle Forze Armate ed a Corpi militarmente ordinati.

In tale prospettiva si è quindi sottolineato come occorra un solido collegamento tra le peculiari connotazioni del fatto storico e la puntuale dimensione rappresentativa dell'associazione o dell'organismo, allo scopo di stabilire se lo specifico fatto di reato, anche per la qualifica di coloro che ne sono imputati, si profili come produttivo di un attuale o prospettico pregiudizio in danno delle predette figure soggettive; e quindi per distinguere tale vicenda dalla generica situazione che si delinea allorché il reato offenda l'integrità del patrimonio pubblico e, per tale motivo, lungi dal concretamente interferire con la specifica ragione costitutiva delle associazioni sindacali, si profili come genericamente atto a turbare le aspettative di tutte le persone oneste.

Si tratta, come può ben intuirsi, di tematiche molto delicate, in relazione alle quali si pongono altresì problemi di natura propedeutica, non essendo ben chiaro se e quali atti processuali sia consentito mettere a disposizione di associazioni che, ancora fuori dal processo, intendano valutare se il reato, per connotazioni obiettive e per i soggetti coinvolti, renda possibile la loro costituzione di parte civile. Ed è altresì intuitivo come in tale prospettiva occorra coniugare le giuste istanze di tutela dell'imputato con la esigenza di rendere concretamente possibile l'esercizio della azione civile a soggetti i quali, ancorché sforniti di adeguata veste processuale, nutrano il convincimento che il reato abbia pregiudicato un loro interesse.

Sembra, comunque, imprescindibile l'accorto riferimento alla giurisprudenza delineatasi al riguardo della costituzione di parte civile di associazioni sindacali in genere e delle forze di polizia in particolare, univoca nell'assunto secondo cui occorre che il danno prospettato derivi dalla lesione di un interesse tutelato in via diretta ed immediata da una norma giuridica.

In tale prospettiva la Suprema Corte ha avuto modo di affermare più volte che è ammissibile, indipendentemente dall'iscrizione del lavoratore al sindacato, la costituzione di parte civile delle associazioni sindacali nei procedimenti per reati di omicidio o lesioni colpose commessi con violazione della normativa antinfortunistica, in quanto l'inosservanza di tale normativa pregiudica l'azione di tutela delle condizioni di lavoro e prevenzione delle malattie professionali svolta dalle predette associazioni (Sez. 4, n. 22558 del 18/01/2010,; Sez. 4, Sentenza n. 27162 del 27/04/2015).

Risulta pertanto da tali coordinate ermeneutiche come la legittimazione a costituirsi parte civile delle associazioni sindacali sia conseguenza della commissione di reati che producano alle medesime un danno autonomo e diretto, patrimoniale o non patrimoniale, non tanto in quanto enti esponenziali di un generico interesse collettivo ma quali portatrici di interessi ad esse direttamente riconducibili.

In coerente esplicitazione di tali principi sembra quindi doversi escludere la legittimazione a costituirsi parte civile nelle ipotesi di fatti di reato che non trovino la loro scaturigine in violazioni di norme poste a tutela dei lavoratori e del loro ambiente di lavoro o in fatti che non offendano l'interesse posto nello statuto quale ragione istituzionale della propria esistenza ed azione (Sez. 6, Sentenza n. 54424 del 27/04/2018 - Fattispecie in cui è stata dichiarata inammissibile la costituzione di parte civile delle associazioni sindacali della Polizia di Stato in riferimento alle lesioni subite da alcuni appartenenti alle forze dell'ordine intervenuti per fronteggiare violente manifestazioni di protesta).

4.3. Il giudizio di revisione nella giurisdizione militare. La Corte di cassazione, con la sentenza n. 41787/2021, ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale delle norme che disciplinano il giudizio di revisione dinanzi alla Corte militare di appello.

Secondo la Corte è anzitutto legittima la riproposizione del dubbio di legittimità costituzionale in rapporto alla individuazione del giudice competente a trattare la domanda di revisione della decisione irrevocabile emessa dall'autorità giurisdizionale militare, ben potendo la questione incidentale, disattesa dal giudice del merito, essere riproposta in sede di ricorso per cassazione.

Tuttavia, ad avviso del Collegio, la questione è manifestamente infondata ai sensi dell'art. 23 della legge n. 87 del 1953.

A venire in rilievo, come già evidenziato dalla Corte Militare di Appello, sono, secondo la Corte di cassazione, le ricadute di più disposizioni di legge, sia di carattere processuale che di carattere ordinamentale. La disposizione di cui all'art. 261 cod.pen. mil. pare nel prevedere l'applicabilità al procedimento militare delle disposizioni del codice di procedura penale esprime la riserva della «diversa» regolamentazione di legge.

La disciplina ordinamentale vigente prevede una unica Corte di Appello Militare, con competenza nazionale (a seguito dell'intervento di soppressione delle due Sezioni Distaccate di Napoli e Verona adottato con legge n.244 del 2007), avente sede in Roma. Da ciò deriva, sul piano della ricostruzione della disciplina vigente, che competente a trattare la domanda di revisione in sede giurisdizionale militare sia la medesima Corte di Appello (unica esistente) di Roma, già intervenuta nel giudizio di cognizione di secondo grado, sia pure in diversa composizione soggettiva (secondo il principio espresso da Sez. I n. 24146 del 8.3.2011, rv 250340, intervenuta in caso di annullamento con rinvio di una decisione emessa in sede di revisione militare).

Ciò posto, il tema introdotto dalla difesa del ricorrente riguarda il rispetto - o meno - a seguito di tale 'assetto ordinamentale e processuale' delle garanzie di cui agli articoli 3 (parità di trattamento) e 111 (garanzia di imparzialità del giudice) della Costituzione.

La risposta a simile quesito non sta - ad avviso del Collegio - nell' opporre l'eccesso di «creatività» della ipotizzata pronuncia di illegittimità costituzionale, posto che anche le disposizioni ordinamentali (come quella che ha determinato la soppressione delle Sezioni Distaccate della Corte di Appello Militare) sono soggette al sindacato di congruità costituzionale e, in ipotesi, ben potrebbe ipotizzarsi l'emissione, da parte del giudice delle leggi, di una sentenza meramente dichiarativa del contrasto con i principi costituzionali, con conseguente sollecitazione di un intervento legislativo capace di superare il contrasto.

Ciò che rileva è, invece, lo scrutinio della piana compatibilità costituzionale della soluzione individuata, sì da determinare un giudizio di manifesta infondatezza del dubbio di costituzionalità. In tale direzione va preliminarmente osservato che : a) la diversità della disciplina, tra revisione ordinaria e revisione militare non concerne l'an della revisione (pacificamente ammessa nei confronti delle sentenze emesse dal giudice militare, in rapporto ai medesimi casi disciplinati dall'art.630 cod.proc.pen.) ma concerne il quomodo, non trovando applicazione la disposizione (art.633 co.1 ultimo periodo) per cui la Corte di Appello competente a trattare la domanda è quella individuata secondo i criteri previsti dall'articolo 11 del codice di rito (disposizione applicabile solo alla revisione ordinaria); b) trovandosi, sia pure parzialmente, in ambito applicativo della riserva di 'specialità' della disciplina giurisdizionale militare di cui all'art. 261 co.1 cod.pen.mil .pace, l'interprete è chiamato a valutare se la diversità parziale di disciplina sia tale da determinare, anche sotto il profilo della non manifesta infondatezza, il contrasto con uno o più principi costituzionali.

Ciò posto, ad avviso del Collegio nessuna questione può porsi in rapporto al principio di cui all'art.3 Cost., in chiave di ragionevolezza delle disparità di trattamento, atteso che a venire in rilievo - come si è detto - non è l'accesso al mezzo di impugnazione straordinaria, che resta garantito, quanto

un aspetto del procedimento giurisdizionale, il che impone di integrare l'analisi in chiave di contrasto o meno con il rispetto del principio della imparzialità del giudice.

Circa tale aspetto, il Collegio osserva che l'attribuzione ad un diverso ufficio giudiziario della controversia (secondo il modello normativo di cui all'art.11 cod.proc.pen., come da novellazione al testo originario del codice di rito, apportata con l.n.405 del 1998) è sicuramente una modalità di trattazione tesa a rafforzare il requisito della imparzialità del giudice della revisione (anche sotto il profilo della apparenza di imparzialità, svolgendosi la verifica giurisdizionale in un diverso contesto territoriale rispetto a quello della cognizione), ma non ne concretizza una scelta «obbligata» in chiave di attuazione del principio di cui all'art.111 co.2 Cost.

La garanzia della imparzialità del giudice si ricollega, infatti, alla necessità di scongiurare quel particolare effetto di condizionamento identificato più volte dalla stessa Corte Costituzionale (tra le molte v. C.cost. n.224 del 2001) nella «forza della prevenzione» (definita come la naturale tendenza a confermare una decisione già presa o a mantenere un atteggiamento già assunto, scaturente da valutazioni cui il giudice sia stato precedentemente chiamato in ordine alla medesima res iudicanda) per cui il nuovo esame (sia pure arricchito da nova) della medesima regiudicanda deve essere attribuito ad un organo giudicante i cui componenti non si siano già espressi, in precedenza, sul medesimo fatto.

In tale chiave, il contenuto essenziale della garanzia costituzionale è da ritenersi rispettato in tutti i casi (si veda anche l'ipotesi di annullamento con rinvio di cui all'art.623 co.1 lett. d) cod.proc.pen.) in cui la successiva valutazione giurisdizionale sulla medesima regiudicanda - anche in caso di impugnazione straordinaria - sia appannaggio di giudicanti 'diversi' (quali persone fisiche) rispetto a quelli che hanno concorso ad emettere la valutazione potenzialmente pregiudicante. La possibilità di comporre - presso il medesimo ufficio giudiziario - un collegio giudicante integralmente diverso, rispetto a quello che si è pronunciato in cognizione, realizza pertanto le condizioni processuali che consentono di ritenere rispettato, nella disciplina della revisione militare, il principio costituzionale di imparzialità del giudice e da ciò deriva la valutazione di manifesta infondatezza del dubbio di legittimità costituzionale riproposto con l'atto di ricorso.

4.4. Questioni in tema di particolare tenuità del fatto.

A) La Corte militare di appello ha trattato un procedimento avente ad oggetto il delitto di minaccia e ingiuria ad inferiore aggravata, nel quale l'imputato era stato prosciolto in primo grado, ai sensi dell'art. 131 bis c.p., ma condannato al risarcimento del danno e delle spese sostenute dalla difesa di parte civile.

Quanto alla condanna alle spese, la Corte ha rilevato che la Corte di Cassazione ha affermato che la declaratoria di non punibilità per particolare tenuità del fatto non consente di decidere sulla domanda di liquidazione delle spese proposta dalla parte civile, poiché si può far luogo alle statuizioni civili nel giudizio penale solo in presenza di una sentenza di condanna o nelle ipotesi previste dall'art. 578 c. p. p., tra le quali non rientra quella di cui all'art. 131-bis c. p.. Invero, da un'analisi del sistema normativo di riferimento, emerge che l'art. 538 c. p. p. (applicabile al giudizio d'appello in ragione del richiamo disposto dall'art. 598 c. p. p.) esplicitamente prevede la possibilità per il giudice di decidere sulla domanda per il risarcimento dei danni, proposta dalla parte civile, solo "quando pronuncia sentenza di condanna". Pertanto, l'art. 541 c. p. p. consente la liquidazione delle spese sostenute dalla parte civile nel solo caso in cui si sia pronunciata la sentenza prevista dall'art. 538 c. p. p.. La pronuncia del giudice emessa ai sensi dell'art. 131-bis c. p. non rientra nel novero delle sentenze di condanna poiché, anche se accerta il reato, dispone il proscioglimento del medesimo per la causa di non punibilità prevista da tale norma.

Quanto al merito della vicenda, la Corte ha confermato la decisione di primo grado ritenendo, in tema di ingiuria a un inferiore, che la posizione di supremazia gerarchica dell'autore rispetto alla persona offesa non consente di considerare prive di contenuto lesivo espressioni volgari, pure ormai prive di connotazioni offensive nel linguaggio comune e tra pari, in quanto le stesse riacquistano il loro specifico significato spregiativo se rivolte al sottoposto in violazione delle regole di disciplina e dei principi che devono ispirarle in forza dell'art. 52, comma terzo, Costituzione. È stato, inoltre, precisato che lì dove un superiore gerarchico voglia esprimere una critica ad un comportamento del sottoposto, senza sconfinare nell'insulto, occorre che le espressioni usate individuino gli aspetti censurabili del comportamento stesso, chiariscano i connotati dell'errore, sottolineino l'eventuale trasgressione realizzata. Se, invece, le frasi adoperate si limitino a recare offesa, non può sostenersi l'assenza di potenzialità ingiuriosa, pur se in ipotesi le stesse siano ricollegabili ad un comportamento scorretto. La valenza offensiva delle espressioni in questione è, dunque, direttamente ricollegabile al suo significato e, pertanto, non può accettarsi una ricostruzione dell'elemento volitivo, come quella invocata dalla difesa, tesa ad attribuire all'agente, in virtù delle particolari circostanze di fatto, una volontà diversa. Pacifica infatti è la punibilità della condotta in riferimento al dolo generico, con irrilevanza dei motivi per cui l'offesa viene rivolta. Pertanto, la Corte ha evidenziato come la posizione di supremazia gerarchica dell'imputato rispetto alla persona offesa impedisca di considerare prive di contenuto lesivo le espressioni da lui usate, "in ragione del maggiore rispetto della reciproca dignità che deve caratterizzare i rapporti gerarchici". Giacché se può ammettersi che nel linguaggio comune e tra pari, molte delle espressioni volgari usate hanno perso la loro connotazione offensiva, denotando

soltanto impoverimento del linguaggio e dell'educazione, le medesime espressioni rivolte ad un sottoposto, riassumono appieno il loro specifico significato spregiativo e lesivo, penalmente rilevante.

Infatti, conformemente al dato normativo e all'interpretazione giurisprudenziale della Cassazione, il Collegio ha ritenuto sussistente sia l'oggetto giuridico dell'ingiuria ad inferiore (costituito, oltre che dalla tutela della dignità, dell'onore e del prestigio del subordinato, anche della corretta esplicazione del rapporto di gerarchia), che l'elemento soggettivo di detto reato, rappresentato dal dolo generico. Invero, dagli atti emerge chiaramente come, nel pronunciare le frasi contestate, l'agente voglia, palesemente, offendere il prestigio e la dignità del soggetto destinatario, non risultando altrimenti ragionevole l'utilizzo degli specifici termini, se non in ipotesi di condivisa e comune (tra i due colloquianti) scherzosità del contesto, tale da azzerare del tutto l'ordinario significato spregiativo del termine. Contesto, senza dubbio, non ravvisabile nel caso in esame, in cui le frasi incriminate erano pronunciate in occasione di un rimprovero e di richieste di chiarimenti e dunque per cause attinenti al servizio e alla disciplina, e in cui non è emerso che la persona offesa ovvero altri militari usassero espressioni dello stesso tenore.

B) In altro procedimento la CMA ha escluso la particolare tenuità del fatto in una ipotesi di un furto militare pluriaggravato, con riguardo all'impossessamento – per trarne personale profitto – di una tanica contenente circa nove litri di benzina, sottraendo la stessa da un magazzino sito all'interno del Reparto d'appartenenza.

La Corte nel caso di specie ha ritenuto che, all'esito del giudizio di appello, non potesse trovare conferma la valutazione operata dal giudice di prime cure riguardo alla non punibilità dell'imputato per la ricorrenza della condizione della particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131 *bis* c.p.

Preliminarmente, ha rilevato come la valutazione compiuta dal primo giudice risultava fondarsi letteralmente ed esclusivamente sulla entità del valore della *res*, quantificabile in 14 euro e sulla episodicità dell'evento. Di contro, richiamava l'orientamento consolidatosi, ad opera della giurisprudenza di legittimità, in tema di particolare tenuità del fatto, in base al quale ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131 *bis* cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo.

Dall'esame della disposizione normativa che ha introdotto nel sistema penale italiano la particolare tenuità del fatto come causa di esclusione della punibilità e, in particolare, dai criteri in base ai quali deve essere compiuta dal giudice la valutazione in ordine alla gravità del reato, indicati all'art. 133 c.p., la Corte ha tratto spunto per evidenziare che la gravità del danno o del pericolo

cagionato alla persona offesa dal reato costituisca uno dei criteri da cui desumere la “gravità del reato”; dovendosi, per altro verso, tener conto del fatto che la speciale tenuità del danno economicamente inteso è stata ritenuta dal legislatore penale, in linea generale e di per sé sola, meritevole di considerazione sotto il profilo della attenuazione (e non della esclusione) della pena, come dimostrato dalla previsione della circostanza attenuante di cui al n. 4 dell’art. 62 c.p., ove si prevede, quale circostanza attenuante comune, quella dell’aver cagionato alla persona offesa dal reato, nei delitti contro il patrimonio o che comunque offendono il patrimonio, un danno patrimoniale di speciale tenuità.

Da ciò deve necessariamente desumersi – sempre ad avviso della Corte – che la speciale o particolare tenuità del danno patrimoniale arrecato alla persona offesa con la condotta illecita, correlato alla particolare esiguità del valore economico della cosa sottratta nel reato di furto, deve certamente indurre il giudice a concedere la circostanza attenuante comune sopra indicata, ma non possa, di per sé sola considerata, determinarlo a ravvisare la causa di esclusione della punibilità di cui all’art. 131 *bis* c.p..

Parimenti ha osservato che l’episodicità della condotta, da intendersi evidentemente come occasionalità della stessa, se per un verso rappresenta evidentemente una vera e propria “pre condizione” per l’applicabilità della causa di esclusione della punibilità di cui all’art. 131 *bis* c.p., che, infatti, non potrà ricorrere nei casi di abitualità della condotta e, entro certi limiti precisati dalla Suprema Corte mediante diversi interventi giurisprudenziali, neanche nell’ipotesi di continuazione nel reato di cui all’art. 81 cpv. c.p.; dall’altro non potrà essere considerata come criterio di valutazione ai fini della minore o maggiore gravità del reato.

Su tali basi la Corte ha ritenuto di dover pervenire a conclusioni opposte rispetto a quelle del primo giudice riguardo alla sussistenza, nel caso sottoposto al suo esame, della causa di esclusione della punibilità di cui all’art. 131 *bis* c.p., proprio sulla base dei criteri espressamente indicati dal legislatore agli artt. 131 *bis* e 133 c.p. e alla luce delle precisazioni interpretative fornite dalla suprema Corte in precedenza richiamate.

Ha rilevato, innanzitutto, che la condotta incriminata era stata posta in essere da un militare che rivestiva anche la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, appartenente al Corpo militare della Guardia di Finanza, al quale risulta istituzionalmente demandata nel nostro ordinamento l’attività di prevenzione, accertamento e repressione dei reati commessi in danno dell’Erario: tutti fattori che non possono non contribuire a caratterizzare il fatto criminoso in esame per un *surplus* di disvalore, proprio per la particolare entità e rilevanza del “contrasto rispetto alla legge” di una condotta posta in essere da un soggetto al quale l’ordinamento ha attribuito compiti di tutela, prevenzione e repressione dei fatti criminosi in genere e di determinati reati specifici contro l’amministrazione finanziaria.

A ciò si è aggiunta una valutazione riguardante le concrete modalità e circostanze spazio-temporali che avevano caratterizzato l'agire dell'imputato, il quale aveva evidentemente approfittato, innanzitutto, del rapporto di fiducia venutosi a determinare nei suoi confronti nell'ambito del reparto di appartenenza e che ha comportato l'affidamento in custodia, alla sua persona, delle chiavi di accesso ai locali dove veniva normalmente custodito il carburante, presupposto del quale egli si era senz'altro servito e senza il quale la perpetrazione del reato avrebbe richiesto e comportato una diversa e meno agevole condotta.

Anche le particolari modalità che avevano caratterizzato l'agire dell'imputato, al tempo stesso accorte e spregiudicate – ha osservato la Corte – quali il celare la tanica contenente il carburante all'interno di un sacco nero di quelli utilizzati per la raccolta dei rifiuti, in modo da rendere quanto più occulta possibile la propria condotta e l'aver poi riposto tale sacco all'interno del bagagliaio della vettura, confidando nel fatto che non fossero previsti controlli sulle auto dei militari del reparto all'atto di uscire dal sedime militare, costituivano tutti elementi rivelatori di una particolare intensità del dolo, confermata anche dalla prima reazione mostrata dal prevenuto nel momento in cui il capo squadra era intervenuto per controllare cosa fosse presente nel bagagliaio della vettura, ricevendo, quale prima risposta, dall'imputato che si trattava di spazzatura di cui doveva disfarsi. Il tentativo, infatti, di negare l'evidenza del possesso della tanica di benzina (unitamente alla incredibile spiegazione subito dopo fornita di fronte alle insistenze del Capo Squadra, di voler utilizzare il carburante in questione per miscelarlo con l'olio motore degli attrezzi normalmente utilizzati per lo svolgimento dei compiti assegnatigli presso il reparto) erano stati posti in essere dal prevenuto, certamente in un momento in cui il reato di furto era da ritenersi già consumato – come correttamente affermato dal primo giudice – ma pur sempre in una condizione di evidente flagranza di reato; e, come tali, non possono non concorrere alla valutazione dell'intensità del dolo e, quindi, del grado di colpevolezza che ha complessivamente caratterizzato la condotta dell'imputato.

4.5. Va segnalato che alcune sentenze del T.M. di Roma hanno avuto per oggetto condotte delittuose commesse per ragioni di discriminazione razziale o di genere consistite in condanne per ingiuria aggravata (226 c.p.m.p., 604 ter c.p.) consistente in espressioni ingiuriose con finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale o religioso, ovvero consistenti in espressioni offensive dal contenuto scurrile a sfondo erotico.

5. L'attività giudiziaria militare nel 2021.

5. 1. Rapporti fra giurisdizione militare ed ordinaria.

A) *Questione relativa alla rilevabilità della connessione, di cui all'art. 13 comma 2 c.p.p., tra reato militare e più grave reato comune.* La Corte Militare di Appello, con sentenza n. 76/2020, depositata in data 13/01/2021, aveva confermato la condanna pronunciata dal T.M. di Napoli nei confronti di un sottufficiale della Marina militare per i reati di diserzione, simulazione di infermità e truffa militare, preliminarmente ratificando la decisione del giudice di prime cure in ordine al riconoscimento della giurisdizione dell'Autorità giudiziaria militare nonostante la contestuale pendenza, dinnanzi all'Autorità giudiziaria ordinaria, di un procedimento per il connesso più grave reato comune di falso di cui all'art. 476 comma 2 c.p. in relazione all'art. 482 c.p.: sul rilievo che la relativa questione, sollevata dalla difesa non entro i termini fissati dall'art. 21 comma 3 c.p.p. ma, per la prima volta, nel corso del dibattimento, doveva ritenersi ormai preclusa.

In sentenza la CMA, valorizzando i dati dell'originaria competenza dell'A.G.M. rispetto ai reati militari connessi a quello comune, della limitata rilevanza attribuita dall'art. 13 comma 2 c.p.p. alla connessione tra reati militari e reati comuni (onde non derogare, immotivatamente, alla specializzata cognizione del giudice militare, cfr. Sez. U., sent. n. 5135/2006; Corte Cost. ord. n. 441/1998; Corte Cost. ord. n. 204/2001), della necessità di salvaguardare le esigenze di economia processuale e conservazione dei risultati acquisiti, aveva ritenuto - in adesione all'orientamento della giurisprudenza di legittimità espressosi in particolare nella sentenza n. 3975/2014 della 1^a Sez. della Corte di Cassazione - la riconducibilità della questione in esame al difetto di competenza (per motivi di connessione) e non già al difetto di giurisdizione: con tutte le necessarie conseguenze in tema di modi (eccezione di parte o di ufficio) e tempi (entro i termini di cui all'art. 21 comma 3 c.p.p. ovvero in ogni stato e grado del procedimento) di rilevabilità della relativa questione.

La 1^a Sezione della Corte di Cassazione, chiamata a pronunciarsi sul ricorso proposto - anche su tale aspetto - dalla Difesa, con ordinanza in data 13 luglio 2021 ha preso atto dell'esistenza, sul punto, di un contrasto di posizioni all'interno delle Sezioni della Suprema Corte: dell'orientamento, minoritario - fatto proprio dalla Corte Militare di Appello - secondo il quale il difetto di giurisdizione, disciplinato dall'art. 20 c.p.p., deve intendersi limitato ai soli casi in cui il reato fuoriesca, *ab origine*, dalla cognizione del giudice militare perché non previsto dal relativo codice penale (con la conseguenza che le ipotesi contemplate dall'art. 13 comma 2 c.p.p., relative a reati oggettivamente militari, debbono ricondursi al difetto di competenza e, quindi, soggiacere alle disposizioni di cui all'art. 21 comma 3 c.p.p.); e dell'orientamento, maggioritario, secondo il quale anche in tali ipotesi la questione - fermo restando che, l'eventuale decisione assunta dal giudice militare non risulta mai inesistente e ogni doglianza rimane coperta dal giudicato - investe, comunque, il tema della

giurisdizione: così che la sua rilevabilità resta soggetta alla disciplina di cui all'art. 20 c.p.p. e, quindi, sottratta ai limiti ed alle preclusioni proprie dell'incompetenza derivante da connessione.

Le Sezioni Unite della Cassazione, investite della questione con la predetta ordinanza, con decisione adottata in data 25.11.2021 - della quale ad oggi non risultano note le motivazioni - hanno infine risolto il contrasto facendo proprie le ragioni del secondo orientamento e così formulando - come diffuso con informazione provvisoria diramata dal servizio novità della Suprema Corte - il seguente principio di diritto: *“posto che il riparto di potestà tra giudice ordinario e giudice militare attiene alla giurisdizione e non alla competenza in conformità all'art. 103, comma terzo, Cost., anche il precetto integrativo concernente la connessione fra reati comuni e reati militari, di cui all'art. 13, comma 2, cod. proc. pen., si inquadra nello stesso riparto, con la conseguenza che la sua violazione integra un difetto di giurisdizione, deducibile o rilevabile anche di ufficio in ogni stato e grado del procedimento, ai sensi dell'art. 20 cod. proc. pen.”*.

Le sezioni unite della Corte di cassazione hanno quindi statuito il principio secondo cui, posto che il riparto di potestà tra giudice ordinario e giudice militare attiene alla giurisdizione e non alla competenza, anche il precetto integrativo concernente la connessione fra reati comuni e reati militari, di cui all'art. 13, comma 2, cod. proc. pen., si inquadra nello stesso riparto, con la conseguenza che la sua violazione integra un difetto di giurisdizione, deducibile o rilevabile anche di ufficio in ogni stato e grado del procedimento, ai sensi dell'art. 20 cod. proc. pen..

Con il massimo di rispetto per la decisione delle Sezioni unite ed in attesa di leggerne le motivazioni, nel principio di diritto da essa affermato sono state riscontrate delle ragioni di perplessità.

Occorre considerare infatti che la previsione dell'articolo 13 delinea le ipotesi in cui un reato militare commesso da appartenente alle forze armate, e quindi una situazione di puntuale riscontro della norma di cui all'articolo 103 della Costituzione, trasmigri sotto la giurisdizione ordinaria. Ma va considerato che il giudice militare è il giudice naturale dei reati militari commessi dagli appartenenti alle forze armate, posto che a ritenere diversamente si smarrisce il senso della previsione costituzionale secondo cui i tribunali militari *“in tempo di pace hanno giurisdizione soltanto per i reati militari commessi da appartenenti alle Forze Armate”*; dove l'avverbio *“soltanto”* altro non implica, va ritenuto, se non l'esclusione da tale giurisdizione dei reati non militari commessi dai militari e dei reati militari commessi da estranei alle Forze Armate.

Sicché si impone l'interrogativo se sia del tutto in linea con la norma costituzionale la previsione, di legge ordinaria, che, nella esegesi accreditata dalle Sezioni unite, sottrae al giudice naturale dei reati militari, costituzionalmente previsto, la cognizione di indubbi reati militari: ciò

anche nella ipotesi in cui tale sottrazione non sia funzionale alla instaurazione di un procedimento cumulativo.

Al riguardo non sembri ozioso rilevare come un indizio normativo a favore di una particolare considerazione delle originarie giurisdizioni, e della rigorosa cautela che ne deve presidiare l'esercizio, si rinvenga anche nella previsione di cui all'articolo 16, comma 3, del codice di rito penale, la quale, distaccandosi dalla regola generale di cui all'articolo 4 stesso codice, statuisce, proprio per la ipotesi di connessione tra procedimenti di diverse giurisdizioni, che la comparazione dei reati sotto il profilo della gravità va effettuata con riguardo esclusivo alle sanzioni edittali e quindi senza considerare le eventuali circostanze aggravanti ad effetto speciale (in tal senso, Cass., Sez. 2, Sentenza n. 39756 del 2011).

Vale altresì sottolineare, ad ulteriore supporto delle perplessità riscontrabili nella tesi che imprime alla connessione di procedimento la stessa absolutezza delle questioni di giurisdizione, come sia del tutto opposta l'esegesi che si è consolidata con riguardo al contrasto tra pubblici ministeri ordinari e militari in merito alla specifica competenza-giurisdizione a conoscere di un determinato fatto di reato.

In questo caso, pur essendosi in presenza di un conflitto che concerne l'ambito delle rispettive giurisdizioni, si è costantemente affermato, nei limiti consentiti dalla peculiarità della procedura e quindi per effetto di provvedimenti adottati dal procuratore generale presso la Cassazione, che trova applicazione la norma di cui all'articolo 54 del codice di procedura penale, espressamente dettata per i conflitti di competenza tra pubblici ministeri ed in cui non vi è traccia di riferimenti ai conflitti che riguardino pubblici ministeri presso diversi giurisdizioni.

In questa ipotesi, quindi, si è ritenuto che il riferimento alla competenza fosse da intendere come comprensivo anche della giurisdizione, con la conseguenza che la soluzione del conflitto viene ad essere demandato, non alla Corte di cassazione, ma al decreto motivato del procuratore generale presso la Corte di cassazione.

Si opera, quindi, una estensione analogica della previsione espressamente dettata per risolvere il contrasto tra pubblici ministeri che appartengano a diversi distretti della giurisdizione ordinaria e vi si fa rientrare l'ipotesi di conflitto tra un pubblico ministero presso la giurisdizione ordinaria ed un pubblico ministro presso la giurisdizione speciale.

Siffatta estensione, però, dà vita ad un assetto molto peculiare, prossimo alla eccentricità. E ciò in quanto, per la radicale e delicata ipotesi di conflitto che coinvolge diverse giurisdizioni, viene ad essere applicata una procedura che, non contemplando alcun intervento del Procuratore generale militare presso la cassazione, è meno completa di quella prevista per la ipotesi che analogo conflitto si delinea tra la competenza di un PM ordinario e PM, sempre ordinario, presso la procura distrettuale,

in relazione al quale è espressamente previsto (art. 54 ter c.p.p.) che la decisione in merito sia adottata del procuratore generale presso la Corte di cassazione “*sentito il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo*”.

Sicché, a fronte delle perplessità che pone un assetto che regola i contrasti di giurisdizione con meccanismi partecipativi meno pregnanti di quelli previsti per i contrasti di competenza vi è da chiedersi se sia davvero stata abrogata la norma contenuta nell’articolo 264, comma 2, C.p.m.p, la quale prevede i conflitti tra autorità giudiziaria e autorità giudiziaria militare, e quindi non tra soli giudici, e stabilisce che in tal caso, su richiesta di uno dei due pubblici ministeri in conflitto, decida la corte di cassazione.

B) *Reati aggravati dalla finalità di discriminazione.* La Corte ha ritenuto, con sent. n. 4 del 12.1.2021, che l’art. 33-bis, comma 1, lett. p), c.p.p., che assegna tra l’altro al Tribunale in composizione collegiale la competenza a decidere dei reati di cui all’art. 6, commi 3 e 4, del D.L. n. 122 del 1993 (ossia le fattispecie aggravate dalla finalità di discriminazione, di odio etnico, nazionale e razziale), non introduce una regola di giurisdizione - riservando al Tribunale collegiale ordinario la cognizione esclusiva per tali fatti, che sarebbe così sottratta al Giudice militare – ma, unitamente al successivo art. 33-ter, fissa la regola di distribuzione delle attribuzioni tra il tribunale in composizione collegiale e quello in composizione monocratica, prevedendo così una regola di competenza nell’ambito – meramente interno – della giurisdizione ordinaria, che prevede queste due forme di composizione del tribunale. Ove il reato aggravato dalle finalità di odio razziale rientri, secondo le comuni norme di riparto, nella giurisdizione militare, tale regola di attribuzione non potrà operare, atteso che nella giurisdizione militare non è prevista la composizione monocratica del tribunale.

C) *Questione relativa al riparto di giurisdizione tra A.G.M. e A.G.O. in tema di truffa in ambito stipendiale.* Con la sentenza n. 31849/21 la 1^a Sez. della Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dalla Difesa di un sottufficiale in servizio presso l’Arma dei Carabinieri avverso la sentenza n. 15/2020 con la quale la Corte Militare di Appello ha confermato la condanna pronunciata dal T.M. di Verona per i reati di simulazione di infermità e truffa militare.

L’appellante aveva sollevato - in primo e secondo grado, come pure in Cassazione - l’eccezione di difetto di giurisdizione dell’A.G.M. con riferimento al reato di truffa sulla considerazione che, dopo la legge di stabilità del 2014 ed a decorrere dal 1° gennaio 2016, alla corresponsione delle competenze fisse ed accessorie anche del personale dell’Arma dei carabinieri era stata chiamata la Banca d’Italia, attraverso il sistema Noi.Pa gestito dal Mef, e non più, direttamente, il Ministero della Difesa: con la conseguenza che, a fronte di un danno patito da un soggetto diverso rispetto all’amministrazione militare, la fattispecie ipotizzabile non poteva più identificarsi con quella di cui

all'art. 234 comma 2 c.p.m.p., di competenza dell'A.G.M., ma con quella comune di truffa, di competenza dell'A.G.O.

Sul punto la Corte Militare ha evidenziato che - a prescindere dalle procedure amministrative utilizzate per addivenire alla corresponsione della retribuzione - deve restare ferma la distinzione tra cassa e cassiere; che rilevante, ai fini del riparto di giurisdizione, risulta il dato - non formale ma sostanziale - che le somme siano state erogate per il soddisfacimento di compiti propri dell'Amministrazione Militare (di tal che irrilevante resta la circostanza che le provviste provengano da altro comparto dell'Amministrazione); che, comunque, le somme necessarie a coprire tali esigenze risultano appostate su capitoli del Ministero della Difesa che, pertanto, anche dopo la modifica del 2014, resta la sola persona offesa dal reato e l'unico soggetto a favore del quale viene disposto il risarcimento del danno conseguito alla liquidazione di emolumenti stipendiali non dovuti (in un caso analogo, da ultimo, Corte dei Conti, sez. giurisdizionale per il Friuli Venezia Giulia, sent. n. 119/2018).

La Corte di Cassazione, con la sentenza in parola, ha confermato la correttezza delle conclusioni cui è pervenuto il giudice di secondo grado, ribadendo la configurabilità del reato di truffa militare e la sussistenza della giurisdizione dell'A.G.M. anche per le ipotesi sopra considerate.

D) Reati di falsità, ideologica e materiale, in atto pubblico e reato di peculato. E' stato rappresentato dal Presidente del T.M. di Verona come non di rado le vicende interpretative ed applicative che concernano direttamente reati militari siano poi destinate, per varie ragioni, a fuoruscire dal concreto ambito della giurisdizione militare e rientrare nella giurisdizione ordinaria.

Ciò accade sempre più spesso con riguardo ai reati di peculato e truffa militare, tipici reati contro la Amministrazione militare.

Siccome è molto difficile che questi reati possano realizzarsi senza il determinante supporto di falsità ideologiche o materiali, diviene ineludibile la presa d'atto che, ove ciò accada, debba declinarsi la giurisdizione a favore del giudice ordinario, in quanto il falso in atto pubblico, nella variante aggravata dalla pubblica fede, è punito più gravemente e per tale ragione si configura un caso di connessione di reati con competenza onnicomprensiva del giudice ordinario.

Siffatta realtà fa quindi trasmigrare sotto la giurisdizione ordinaria reati militari commessi da appartenenti alle forze armate; e tale epilogo spesso si realizza per connessione con un reato il quale, ancorché offensivo di interessi militari e commesso da militari, presenta la caratteristica di non essere contemplato come reato militare, perché ricompreso tra le "vittime", forse non adeguatamente considerate, della legge (n. 167 del 1956) che in epoca ormai lontana ha estromesso dal catalogo dei reati militari quella notevole gamma di reati comuni che, in luogo di essere singolarmente contemplati

nel codice penale militare, vi erano stati inseriti con la clausola generale di cui alla versione originaria dell'articolo 264 C.p.m.p..

E' agevole intuire le profonde ripercussioni della norma sulla connessione nell'ambito della giurisdizione militare, posto che la totalità degli appartenenti al consorzio militare riveste la qualifica pubblicistica di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio e per tale ragione incorre nella responsabilità per falso in atto pubblico ogni volta che formi un atto falso nell'esercizio dei compiti istituzionali o attesti in tale atto circostanze non vere.

Il che comporta che anche il reato di violata consegna, considerato un essenziale presidio di tutela del corretto adempimento dei compiti istituzionale, transita sotto la giurisdizione del giudice ordinario tutte le volte che per la sua realizzazione, e spesso per occultarne la realizzazione, si annotino circostanze false nei documenti comprovanti il servizio (per esempio, avere svolto una determinata ispezione quando ciò, in violazione delle specifica consegna, non è stato fatto).

E) E' stato rilevato dallo stesso Presidente del T.M. di Verona come l'inserimento nel solo codice penale comune di certe fattispecie incriminatrici può realizzare un effetto di inaridimento della giurisdizione militare, dal momento che queste, costituendo delle varianti speciali di figure criminose generali inserite nel codice penale militare, ne prendono il sopravvento e le rendono, per puro caso e non per scelta ponderata, inapplicabili.

Una vicenda del genere si è invertea in un procedimento penale per distruzione e sabotaggio di opere militari (articolo 167 C.p.m.p.), nel quale si è constatato, all'esito della istruttoria dibattimentale, che la materialità dei fatti indicati nel capo d'accusa fosse da ricondurre nella fattispecie p. e p. dall' art. 617-quater co. I e IV n. 1 cod. pen. (inserito dall'art. 6 della l. 23.12.1993 n. 547), nella parte in cui contempla la condotta di interruzione delle comunicazioni relative ad un sistema informatico e prevede un aggravamento di pena, con procedibilità d'ufficio, per l'ipotesi, ricorrente nel caso di specie, che il fatto di interruzione concerna un sistema informatico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico.

Da ciò la doverosa declinatoria di giurisdizione, con trasmissione degli atti alla competente autorità giudiziaria ordinaria, nonostante si trattasse di un fatto lesivo dell'efficacia dei sistemi di comunicazione telematica di una stazione carabinieri e posto in essere, secondo l'accusa, da un militare in servizio.

F) Sempre relativamente alla problematica afferente ai contrasti di giurisdizione tra AGO e AGM, appare di rilievo la sentenza – del giugno 2021 - con la quale la Prima Sezione della Cassazione ha risolto il conflitto di giurisdizione, sollevato dal GUP presso il T.M. di Roma, su denuncia del difensore di uno degli imputati, in sede di udienza preliminare (procedimento nei confronti di 8 Sergenti Allievi Ufficiali dell'Aeronautica Militare in ordine al reato continuato di lesione personale,

pluriaggravato e in concorso, perché, tutti Sergenti Allievi, in concorso tra loro, nel contesto di una celebrazione di tradizione goliardica denominata "tuffo nella piscina del pingue", sollevavano da terra e trasportavano in posizione orizzontale, con il volto rivolto verso il basso, una paricorso Sergente Allievo Ufficiale, e, tenendola ferma per le gambe e le braccia, con dei fustelli di legno le infliggevano violenti colpi sul fondoschiena e pugni; quindi, le facevano urtare la testa contro la semiala in mostra statica posta in prossimità di una piscina dove, infine, la gettavano, cagionandole plurime escoriazioni ed ecchimosi, affermando la competenza dell'Autorità giudiziaria ordinaria.

5.2. Reati contro la fedeltà e la difesa militare.

A) **Spionaggio militare.** Presso l'ufficio GIP di Roma, nell'anno 2021, il procedimento di maggior rilievo è stato quello relativo alla misura coercitiva della custodia cautelare in carcere (eseguita dapprima nella Casa Circondariale di Roma Regina Coeli e, successivamente, nel Carcere Militare di Santa Maria Capua Vetere) nei confronti di un Capitano di Fregata della Marina Militare in servizio presso lo Stato Maggiore della Difesa (SMD).

Nel provvedimento è stata anzitutto, allo stato delle indagini, ritenuta corretta la qualificazione giuridica del fatto – anche per le relative conseguenze in punto di giurisdizione – con riguardo alle norme incriminatrici di cui agli artt. 88 (Procacciamento di notizie segrete a scopo di spionaggio), 86 (Rivelazione di segreti militari a scopo di spionaggio), 93 (Procacciamento o rivelazione di notizie a carattere riservato), 94 (Comunicazione all'estero di notizie non segrete né riservate), e 89 bis c.p.m.p. (Esecuzione di fotografie in luoghi di interesse militare a scopo di spionaggio).

Soggetto attivo di tutti i reati militari ipotizzati – e in relazione ai quali veniva richiesta la misura cautelare – era un soggetto rivestito, a differenza che nelle corrispondenti fattispecie di diritto penale comune, della qualità di "militare". Appariva corretta, a livello di ipotesi investigativa, la sussunzione del fatto nelle suindicate fattispecie, anche sotto il profilo della condotta, sia *sub specie* del procacciamento di notizie "*concernenti la forza, la preparazione e la difesa militare dello Stato e che devono rimanere segrete*", sia sotto il profilo della "*rivelazione*" di tali notizie, anche in considerazione delle risultanze della verifica dei video acquisiti e degli esiti delle attività di perquisizione e sequestro; le medesime attività di investigazione consentivano inoltre di ritenere che le condotte criminose ipotizzate fossero correttamente da qualificare ai sensi degli artt. 89 bis c.p.m.p., in relazione alla illegittima esecuzione di fotografie aventi ad oggetto documenti "*concernenti la forza, la preparazione e la difesa militare dello Stato*", 93 c.p.m.p., in riferimento alla condotta di procacciamento e rivelazione di notizie di carattere riservato, e 94 c.p.m.p., in riferimento alla comunicazione all'estero di notizie, pur sempre "*concernenti la forza, la preparazione e la difesa militare dello Stato, diverse da quelle che devono rimanere segrete o che hanno carattere riservato*",

ove si consideri che tra le 181 fotografie contenute nel supporto magnetico rinvenuto nella disponibilità di cittadino straniero, non tutte riproducevano documenti concernenti notizie “segrete”.

Sussistendo tali elementi specializzanti, sia in riferimento alla qualifica del soggetto attivo sia in riferimento alla qualificazione della stessa “notizia” che tali norme mirano a tutelare, la quale deve necessariamente concernere “*la forza, la preparazione e la difesa militare dello Stato*”, a differenza del più generico “*interesse della sicurezza dello Stato*” o “*interesse politico, interno o internazionale, dello Stato*” che deve caratterizzare le notizie che “*debbono rimanere segrete*” - di cui alle corrispondenti previsioni normative di cui agli artt. 257 e 261 c.p. in ordine alle quali era pendente procedimento presso l’Autorità Giudiziaria Ordinaria - in applicazione del principio di cui all’art. 15 c.p., si è ritenuto dovesse darsi applicazione, nel caso di specie, della sola norma penale militare, vertendosi, allo stato dell’attività investigativa, in un’ipotesi di concorso apparente di norme e non già di un concorso degli ipotizzati reati militari e reati comuni”.

Tale misura è stata poi sostanzialmente confermata sia in sede di riesame che di giudizio di legittimità; le indagini preliminari, allo stato, appaiono concluse con l’avviso ex art. 415 bis c.p.p.

B) Esecuzione indebita di fotografie. Una sentenza della CMA del 9 novembre 2021 ha avuto ad oggetto i delitti di Esecuzione indebita di fotografie e di Rivelazione aggravata di notizie riservate, non a scopo di spionaggio.

Al riguardo la Corte ha evidenziato che trova applicazione l’art. 235 COM che stabilisce che il segreto sugli atti è disciplinato dalla l. n. 124/2007 e dai decreti della Presidenza del Consiglio dei ministri tra cui il DPCM 12 giugno 2009, n. 7 che esplicitamente rimanda all’All. C) al Regio decreto 11 luglio 1941 n. 1161, ai fini di delimitare la nozione di riservatezza delle notizie militari. Quest’ultimo atto normativo, pur essendo stato formalmente abrogato dal Codice dell’Ordinamento militare, è stato parzialmente “recuperato” nella sua vigenza normativa dal richiamo legislativo al DPCM sopra specificato. In sintesi, ha ritenuto vietata la divulgazione di eventi significativi ed essenziali quanto alla forza, la preparazione o la difesa militare dello Stato cui fanno esplicito riferimento gli artt. 90, 91, 92 e 93 c.p.m.p., i quali contemplano diverse fattispecie di reato militare nelle quali vengono tutelati proprio questi beni-interesse della fedeltà e della difesa militare.

Sulla base di tali considerazioni il Collegio ha confermato l’assoluzione in quanto ha valutato le condotte descritte in imputazione ascrivibili all’odierno prevenuto, senza però che le stesse possano definirsi lesive della preparazione e della difesa dello Stato.

C) Rivelazione di notizie di carattere riservato (articoli 91 e 93 C.p.m.p.). Di tale reato si è occupato il T.M. di Verona, con una sentenza nella quale, richiamata la specifica normativa di riferimento, si è rilevato che le notizie sensibili mantengono la qualifica di riservatezza, con il

conseguente divieto di divulgazione, anche se si tratta di informazioni di cui abbia conoscenza un numero relativamente ampio di persone.

Nella articolata motivazione si è osservato che: 1) l'articolo 235 del codice dell'ordinamento militare stabilisce che il segreto sugli atti è disciplinato dalla Legge n. 124/2007 e da decreti amministrativi della Presidenza del Consiglio, tra i quali il D.P.C.M. 12 giugno 2009, n. 7.; 2) quest'ultimo provvedimento esplicitamente rimanda, con l'allegato C) ed al fine di delimitare l'ambito di riservatezza delle notizie militari, al Regio Decreto 11 luglio 1941, n. 1611; 3) tale atto normativo, per quanto abrogato dal Decreto Legislativo n. 66/10 comma 1, con decorrenza prevista dall'8 ottobre 2010, è da intendere parzialmente recuperato nella sua vigenza normativa per effetto del richiamo legislativo appena indicato, che si configura come un rinvio statico e quindi materiale e recettizio.

Secondo tale norma, l'elenco delle materie di carattere militare, o comunque concernenti l'efficienza bellica del Paese, di cui nell'interesse della sicurezza dello Stato deve intendersi vietata la divulgazione di notizie, figura al punto sub 2 dell'allegato, il quale recita testualmente: *“Efficienza ed impiego delle Forze armate. Esercitazioni e manovre delle forze armate e forme di cooperazione fra esse: incidenti durante le esercitazioni; ricognizioni di frontiera, escursioni alpine; rapporti relativi, grado di addestramento e di allevamento del personale; situazione morale e materiale in cui possono trovarsi temporaneamente unità, equipaggi, che comunque possano influire sulla loro efficienza; entità delle perdite, impiego del naviglio mercantile in guerra”*.

Nel caso in esame, la notizia (avaria ad uno dei giunti di una nave militare) atteneva certamente alla forza, preparazione e difesa militare in quanto, sebbene non impedisse la navigazione, in ogni caso la rendeva più lenta e poteva causare maggiori difficoltà nel completamento delle manovre.

5.3. Reati contro il servizio militare: violata consegna; divulgazione di notizie segrete o riservate; diserzione; simulazione di infermità; ubriachezza; dispersione di cose mobili militari; ritenzione di armi e munizioni.

A) Il T.M. di Napoli, con sentenza depositata nel corso del 2021, avente ad oggetto il reato di violata consegna continuata pluriaggravata in concorso, ha approfondito la questione della individuazione del luogo di espletamento del servizio, nel senso precisato dalla dottrina e dalla giurisprudenza, come sede appropriata del servizio, sia in termini generali, in ordine alla parte dinamica dei servizi, che in termini specifici per le parti dei servizi rispetto alle quali erano stati individuati, in modo puntuale, alcuni luoghi per il relativo espletamento.

Inoltre, si è trattata la questione concernente la sussistenza o meno di motivi che potessero giustificare gli sconfinamenti, evidenziati dalle indagini espletate, rispetto alla sede appropriata del servizio.

B) Il G.U.P. presso il T.M. di Roma, attesa la contestuale pendenza nei confronti dello stesso imputato di due diversi processi (uno militare per violazione dell'art. 127 c.p.m.p. e l'altro ordinario per violazione dell'art. 326 c.p.m.p.), riconoscendo la propria giurisdizione, ha sollecitato, con ordinanza, al giudice ordinario la trasmissione degli atti.

Nella ordinanza si evidenziava che attesa la identità della condotta contestata non ricorreva una ipotesi di concorso di reati definibile ai sensi dell'art. 13 c.p. ma di concorso apparente di norme che imponeva l'applicazione dell'art 15 c.p. A tal riguardo, applicando i criteri da tempo indicati dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, prescindendo da considerazioni attinenti i beni tutelati dalle norme apparentemente violate, doveva ritenersi che il criterio della specialità fosse l'unico idoneo a fungere da strumento per identificare il concorso apparente di norme.

Ne conseguiva che, alla luce del criterio di specialità, poteva dirsi sussistente un concorso apparente di norme allorquando ricorresse un rapporto strutturale di continenza tra disposizioni in cui la norma speciale contenesse tutti gli elementi costitutivi della norma generale, con l'aggiunta di un ulteriore contenuto specializzante (aggiuntivo o specificativo).

Orbene, tanto premesso l'art 127 c.p.m.p. punisce il militare che, salvo non costituisca un più grave reato (quale quello di cui all'art. 86 , 91 e ss c.p.m.p.), rivela notizie concernenti il servizio e la disciplina da lui conosciute per ragione o in occasione del suo ufficio o servizio che dovevano rimanere segrete. La norma riguarda notizie segrete o riservate attinenti il servizio o la disciplina. È, a differenza dei reati di cui agli artt. 86 e ss . c.p.m.p. cit, inquadrata tra i reati contro il servizio militare e pertanto elemento qualificante è costituito dalla attinenza al servizio o alla disciplina militare delle notizie oggetto di rivelazione. Quindi inerente un particolare servizio ma non necessariamente particolari ambiti dello stesso.

L'art. 326 c.p. sanziona invece la rivelazione di notizie di ufficio da parte del pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio che dovevano rimanere segrete. Ai fini di individuare la autorità giudiziaria munita di giurisdizione nel caso di contestuale contestazione dell'art. 127 c.p.m.p. e 326 c.p. è stato rilevato che la condotta sanzionata è per entrambe la rivelazione di notizie segrete, ma la norma penale militare individuava degli elementi specializzanti e precisamente, in primo luogo la qualifica del soggetto agente (militare), in secondo luogo la conoscenza e la diffusione di notizie che riguardino lo specifico servizio “ militare” (inteso nei termini sopra evidenziati) e quindi sia la specifica natura della notizia sia la sua connessione alla specifica funzione svolta dal militare agente. Per tali ragioni gli elementi di specialità in aggiunta contenuti nella norma penale militare ai sensi dell'art. 15 c.p. inducevano a configurare la sola fattispecie di cui all'art. 127 c.p.m.p. con giurisdizione del Giudice Militare.”

Il giudice ordinario ha declinato, con sentenza, la propria giurisdizione ritenendo configurabile esclusivamente la fattispecie penale militare di cognizione del giudice militare a cui trasmetteva gli atti.

C) In procedimento dinanzi allo stesso GUP presso il T.M. di Roma, per il reato militare di “divulgazione di notizie segrete o riservate aggravata” (art. 47 co. 2 e 127 co. 1 e 2 cpmp), per aver un militare diffuso su una chat di WhatsApp la foto di un fermato ammanettato e bendato in quanto indiziato dell’omicidio di un sottufficiale dell’Arma, è stato sollevato conflitto positivo di giurisdizione dal GUP del Tribunale di Roma che per il medesimo fatto aveva disposto in rinvio a giudizio per i reati di cui agli artt. 323 cp (abuso d’ufficio) e 326 cp (rivelazione di segreti d’ufficio).

Il Tribunale militare, in previsione della decisione della Corte di Cassazione, ha formulato osservazioni concentrate su due profili:

quanto al rapporto tra l’art. 127 cpmp e l’art. 326 cp, richiamata la più recente giurisprudenza di legittimità che ha rilevato la coincidenza dell’elemento oggettivo dei due reati (Cass. Sez. 6, sentenza n. 33654 del 13.10.2020 relativa ad un caso di rilevazione di notizie di indagini da parte di un finanziere ad una persona indagata), e rappresentato che il reato militare presenta l’elemento del soggetto agente come “speciale” rispetto al più generico ambito di qualifiche del corrispondente delitto comune, il Tribunale esprimeva l’avviso che la materia fosse regolata dall’art. 15 cp, trattandosi di fatto illecito regolato da due diverse disposizioni penali con conseguente applicabilità della norma speciale di cui all’art. 127 cpmp;

quanto all’art. 323 cp se ne escludeva l’applicabilità sulla base del principio della non assoggettabilità a duplice sanzione penale di una condotta derivante da un unico abuso di funzioni sancito da una giurisprudenza di legittimità risalente ma univoca (per tutte Cass. Sez. 6 sentenza 7960 del 9 giugno 1997 sul rapporto tra abuso d’ufficio e rivelazione di segreto d’ufficio).

D) Una sentenza del T.M. di Napoli ha avuto ad oggetto i reati di simulazione di infermità e di truffa militare, ed ha esaminato la questione della compatibilità fra la patologia attestata e riconosciuta dal medico curante ed i comportamenti tenuti dall'imputato nell'immediatezza del rilascio del certificato. In particolare, è stata approfondita la questione con la nomina di un perito durante la fase dibattimentale ed il Collegio è pervenuto alla conclusione che, nel caso di specie, non è stato possibile affermare con certezza la insussistenza della patologia inabilitante nonostante le condotte poste in essere dall'imputato.

E) Nella sentenza della CMA n. 72 del 24.6.202, la Corte ha ritenuto che integra il reato militare di simulazione di infermità ex art. 159 c.p.m.p. il fatto del militare che, già adibito soltanto a mansioni amministrative in quanto sofferente di una patologia cronica che ha determinato un giudizio di permanente inidoneità parziale, presenti al Reparto di appartenenza una ulteriore certificazione

medica di patologie comportanti una temporanea inabilità assoluta al lavoro (certificazione carpita al medico per mezzo di false affermazioni in sede di anamnesi), partecipando durante la convalescenza a eventi sportivi del tutto incompatibili con l'apparente patologia.

F) Nella sentenza n. 102 del 20.10.2021 la Corte ha ritenuto che in tema di reato militare di ubriachezza in servizio ex art. 139 c.p.m.p. (reato militare contro il servizio che punisce “il militare, che, in servizio, ovvero dopo di essere stato comandato per il servizio, è colto in stato di ubriachezza, volontaria o colposa, tale da escludere o menomare la sua capacità di prestarlo”), rileva la condizione nella quale il militare si pone – dolosamente o colposamente – in modo tale da non poter prestare efficacemente e compiutamente il servizio. Ciò significa che il termine «ubriachezza» deve essere inteso in un senso relativo, ossia nel significato di abuso di sostanze alcoliche in misura tale da escludere o menomare la capacità di prestare il servizio al quale si è preposti, e che nel concetto di «ubriachezza» rientra certamente anche una misura più lieve di abuso di sostanze alcoliche, che altre previsioni normative potrebbero considerare con il diverso termine di «ebbrezza», purché tale abuso determini l'effetto previsto dalla norma incriminatrice, ossia escludere o menomare la capacità di prestare il servizio.

G) La tematica relativa ai rapporti tra il reato comune di cui all'art. 697 c.p. (detenzione abusiva di armi) e quello militare di cui all'art. 166 C.p.m.p. (acquisto o ritenzione di effetti militari), è stata presa in esame dal T.M. di Verona, con l'esclusione del *bis in idem*. Ancora una volta il tribunale ha dovuto quindi occuparsi delle ripercussioni sul terreno del diritto penale sostanziale della sentenza della corte costituzionale n. 200 del 2016, con la quale, in aderenza e conformità all'orientamento accreditato da ripetute pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo, si è statuita la illegittimità costituzionale della disposizione processuale di cui all'art. 649 c.p.p. - che vieta di giudicare più volte la stessa persona per il medesimo fatto - nella parte in cui esclude che il fatto sia il medesimo per la sola circostanza che esso sia contemplato e sanzionato da diverse norme incriminatrici (concorso formale).

Da ciò la conclusione che il fatto vado assunto nella sua dimensione empirica e che ricorra la medesimezza di fatto tutte le volte che vi sia corrispondenza storico-naturalistica dei fatti dedotti nei reati in raffronto, considerati nelle globalità dei loro elementi costitutivi (condotta, nesso causale, evento,) e con riguardo alle circostanze di tempo e di luogo in cui si sono realizzati.

La decisione del Giudice delle leggi ha quindi comportato la sostanziale impossibilità di giudicare per la seconda volta il medesimo fatto nelle occasioni in cui quel fatto, assunto a contenuto di una pluralità di fattispecie incriminatrici, sia già stato giudicato con sentenza divenuta irrevocabile.

Nel caso di specie si trattava di stabilire se si possa procedere, con ogni possibile epilogo processuale, per il reato di illecita detenzione di oggetti di armamento, contemplata dalla norma di

cui all'articolo 166 del codice penale militare, anche nella ipotesi in cui il fatto di detenzione sia già stato giudicato, con decisione irrevocabile, ai sensi della norma incriminatrice comune di cui all'articolo 697 c.p. (detenzione abusiva di armi).

Per la seconda sezione del tribunale militare di Verona al quesito va data risposta affermativa, sulla base dell'argomento che non si è in presenza del medesimo fatto. In particolare si è rilevato che quello previsto dalla norma penale militare contempla il requisito aggiuntivo della appartenenza delle armi all'amministrazione militare, sia pure declinandolo sotto forma di presunzione relativa, che può essere superata dalla contraria dimostrazione.

L'argomento, in più ampia prospettiva, si intreccia con quello secondo cui la previsione di cui all'articolo 166 del codice penale militare di pace, contrariamente ai reati comuni radicati sull'illegittimo possesso di armi, non sanziona la detenzione dell'arma in ragione del pericolo di un suo uso illecito bensì per il fatto, presunto fino a prova contraria, della sua illecita sottrazione alla disponibilità della amministrazione militare. Ed è altresì questa la ragione per la quale tale fattispecie ha natura sussidiaria e viene in rilievo tutte le volte che non sia possibile accertare la illecita causa della detenzione e quindi la eventuale sussistenza dei più gravi reati di peculato, furto o appropriazione indebita.

Sempre con riguardo alla questione del *ne bis in idem*, questa volta nel contesto dei rapporti tra il reato di cui all'art. 2 L. 895/1967 (detenzione di armi da guerra o tipo guerra) e quello di ritenzione di effetti militari (artt. 166 in relazione all'art. 164 C.p.m.p.), si è altresì posta la questione se la illecita detenzione di cartucce calibro 9 parabellum sia da ricondurre al reato comune sopra indicato, che, essendo più grave di quello militare, avrebbe comportato di declinare la giurisdizione a favore del giudice ordinario.

Il collegio ha al riguardo in primo luogo richiamato la giurisprudenza della Suprema Corte relativa al rapporto fra le due fattispecie di reato, univoca nell'escludere la sussistenza del *bis in idem* dal momento che *'le condotte di sottrarre beni militari e di detenere illegalmente munizioni sono strutturalmente differenti ed i relativi reati proteggono beni diversi (il patrimonio militare l'uno, la pubblica sicurezza l'altro) di tal che i due reati concorrono ... tutelando le rispettive norme incriminatrici beni giuridici diversi'* (Cass. Sez. I n. 6266/15 in data 14.01.2015, dep. 12.02.2015). Indi si è rilevato, sempre in conformità al consolidato indirizzo della suprema corte (Cass. Pen. sez. I n. 25352 del 15.01.2019), che il giudice militare che procede per reato militare connesso con altro, per il quale pende procedimento avanti il giudice ordinario, può ritenere, operandone in modo autonomo la qualificazione giuridica, la minore gravità del reato connesso per cui si procede nell'altra sede tutte le volte che la contrastante qualificazione operata dal giudice ordinario sia l'esito di un errore macroscopico e immediatamente percepibile.

Su tali premesse si è ritenuto che per *ius receptum* le cartucce cal. 9 "parabellum" devono essere considerate munizioni di arma comune da sparo, la cui detenzione integra la contravvenzione prevista dall'art. 697 cod. pen.; cioè una fattispecie meno grave del contestato reato militare e quindi non idonea a determinare lo spostamento di giurisdizione (Cass. Pen. sez. 1 n. 11047 del 24.02.2010; Cass. Pen. sez. 1 n. 31335 del 23.03.2018).

La stessa fattispecie è stata presa in esame dalla CMA che, con la sentenza n. 118 del 2021 (udienza del 10 novembre 2021), ha escluso l'identità sostanziale tra il reato militare di cui all'art. 166 c.p.m.p. e il reato contravvenzionale di cui all'art. 697 c.p., con conseguente inapplicabilità del principio del *ne bis in idem* per l'ipotesi di definizione anticipata, con sentenza divenuta irrevocabile, di uno dei due procedimenti celebratisi separatamente dinnanzi alle rispettive Autorità giudiziarie.

La Corte è stata chiamata a pronunciarsi sulla pretesa identità sostanziale del fatto di reato di ritenzione di oggetti di armamento militare, di cui all'art. 166 c.p.m.p. ed il reato contravvenzionale di cui all'art. 697 c.p., in ordine al quale si era celebrato un processo dinnanzi alla competente A.G.O., già definito con sentenza irrevocabile di non luogo a procedere, per intervenuta estinzione del reato in conseguenza del pagamento, da parte del prevenuto, della somma prevista a titolo di oblazione. La difesa, ritenendo che ricorresse nel caso di specie un *idem factum* aveva reiteratamente presentato nel corso dei due gradi di giudizio, richiesta di *ne bis in idem* riguardo al procedimento penale incardinato dinnanzi a questa Corte.

La Corte ha preso le mosse dal rilievo che le due fattispecie criminose in esame diano vita – come costantemente e pacificamente riconosciuto nel corso degli anni dalla dottrina e dalla giurisprudenza di legittimità – ad un'ipotesi di concorso formale di reati anziché ad un concorso apparente di norme. In particolare si è osservato che, nell'analizzare il rapporto intercorrente tra l'acquisto o la ritenzione di oggetti di armamento militare e le fattispecie di reato volte a tutelare l'ordine pubblico sotto il profilo del necessario controllo sulla detenzione illegale di armi e munizioni, se per la condotta di acquisto non si pongono particolari problemi nell'affermare la sussistenza di un concorso di reati, quando la condotta incriminata è, invece, consistita nella ritenzione di tali beni, gli elementi differenziali tendano ad assottigliarsi, dal momento che le condotte, almeno ad un primo esame, possono apparire perfettamente sovrapponibili, consistendo, in entrambi i casi, nella mera detenzione degli oggetti di armamento. A tal riguardo, tuttavia, secondo l'orientamento prevalso presso la giurisprudenza di legittimità, sarebbe da escludere qualsiasi ipotesi di assorbimento di una delle due fattispecie ad opera dell'altra (come avviene nell'ipotesi di un concorso apparente di norme), dandosi, invece, luogo al concorso formale di cui all'art. 81, comma 1, c.p., con conseguente connessione tra reati, a norma dell'art. 12 c.p.p., essendosi principalmente evidenziato come le due fattispecie incriminatrici siano poste a presidio e tutela di beni giuridici diversi tra loro, quali

l'efficienza delle Forze armate e l'integrità delle loro dotazioni, da un lato, e l'ordine e la sicurezza della collettività, dall'altro.

Si è, inoltre, evidenziato come tale conclusione ha, da sempre, assunto un rilievo anche ai fini del riparto di giurisdizione tra il giudice militare, competente a procedere in ordine al reato militare di ritenzione e quello ordinario, al quale è, invece, riservata la competenza a giudicare del reato comune di volta in volta configurabile (generalmente quello di cui all'art. 2 della L. n. 895/1967 o, come nel caso di specie, il reato contravvenzionale di cui all'art. 697 c.p.), dovendosi tener conto che l'art. 13, comma 2 c.p.p., come noto, prevede che fra reati comuni e reati militari la connessione di procedimenti operi solamente quando il reato comune è più grave di quello militare, attribuendo, in tal caso la competenza per tutti i reati al giudice ordinario. Nel caso in esame, poiché il reato comune, di natura contravvenzionale, è punito meno gravemente dell'acquisto o della ritenzione, le due Autorità giudiziarie hanno correttamente proceduto separatamente, rimanendo il reato militare nella sfera di competenza del giudice militare, mentre per quello comune procederà il giudice ordinario.

Operata tale opportuna premessa distintiva, La Corte ha ulteriormente osservato come, nel corso degli anni, fosse invalsa una interpretazione giurisprudenziale ad opera della Suprema Corte, in base alla quale il ricorrere dell'ipotesi di un concorso formale di reato, ex art. 81, comma 1, c.p., valesse ad escludere in radice la possibilità di un divieto di un doppio giudizio sancito, in materia penale, dall'art. 649 c.p.p.. Sostanzialmente, il diritto vivente aveva finito con il "saldare", facendoli coincidere, il profilo sostanziale implicato dal concorso formale dei reati, con quello processuale recato dal divieto di bis in idem, esonerando di fatto il giudice dal compito di indagare sulla identità empirica del fatto, ai fini dell'applicazione dell'art. 649 c.p.p.. Tuttavia, con la nota pronuncia n. 200 del 2016 della Corte costituzionale, il Giudice delle leggi, dopo aver chiarito che la Convenzione europea imponga agli Stati membri di applicare il divieto di *bis in idem* in base ad una concezione naturalistica del fatto, che non implica, però, la riduzione di quest'ultimo alla sfera della sola azione od omissione dell'agente, imponendo, piuttosto, di valutare, con un approccio di tipo storico-naturalistico, la identità della condotta e dell'evento, secondo le modalità con le quali quest'ultimo si è concretamente prodotto a causa della prima; nell'affrontare il secondo profilo di contrasto tra l'art. 649 c.p.p. e l'art. 4 del Protocollo n. 7 alla CEDU segnalato dall'ordinanza di rimessione, concernente la regola, enucleata dal diritto vivente nazionale, che non consentirebbe di applicare il principio del ne bis in idem nell'ipotesi in cui il reato già giudicato si trovi in rapporto di concorso formale con quello oggetto del nuovo esercizio dell'azione penale da parte del pubblico ministero, nonostante la medesimezza del fatto, la Consulta, nel prendere atto dell'interpretazione invalsa nel diritto vivente nazionale, come detto tendente a far coincidere il profilo sostanziale implicato dal concorso formale dei reati con quello processuale che caratterizza il divieto di bis in idem, ha, perciò, ritenuto

effettivamente sussistente il contrasto denunciato dal rimettente tra l'art. 649 c.p.p., nella parte in cui esclude la medesimezza del fatto per la sola circostanza che ricorra un concorso formale di reati tra *res iudicata* e *res iudicanda*, e l'art. 4 del Protocollo n. 7 alla CEDU, che vieta, invece, di procedere a un secondo giudizio quando il fatto storico è il medesimo, offrendo quale soluzione quella di sancire la illegittimità costituzionale della norma di cui all'art. 649 c.p.p., nella parte in cui esclude che il fatto sia il medesimo per la sola circostanza che sussiste un concorso formale tra il reato già giudicato con sentenza divenuta irrevocabile e il reato per cui è iniziato il nuovo procedimento penale.

Di fatto, quindi, con tale statuizione, il Giudice delle Leggi non ha, quindi, imposto una soluzione obbligata al giudice del fatto riguardo all'automatico riconoscimento del divieto di bis in idem per la esclusiva ragione che i reati concorrano formalmente. Per effetto di questa pronuncia di illegittimità costituzionale, il giudice sarà, piuttosto, chiamato e tenuto ad operare, di volta in volta, un raffronto tra il fatto storico, secondo la conformazione identitaria che esso abbia acquisito all'esito del processo concluso con una pronuncia definitiva, con il fatto storico posto dal pubblico ministero a base della nuova imputazione.

La Corte militare di appello, ritenendo di fare corretta applicazione, nel caso offerto al suo giudizio, dei principi enucleati dal Giudice delle Leggi nella succitata pronuncia e dell'orientamento consolidatosi presso il giudice di legittimità, ha osservato che l'identità del "fatto" sussiste quando vi sia corrispondenza storico-naturalistica nella configurazione del reato, considerato in tutti i suoi elementi costitutivi (condotta, evento, nesso causale) e con riguardo alle circostanze di tempo, di luogo e di persona (Cass. SS.UU. 28 giugno 2005, n. 34655; Corte Cost., sentenza n. 129 del 2008). Alla condizione ulteriore che tali elementi siano ponderati con esclusivo riferimento alla dimensione empirica, per cui l'evento non potrà avere rilevanza in termini giuridici, ma assumerà significato soltanto quale modificazione della realtà materiale conseguente all'azione o all'omissione dell'agente. Tale indagine si è ritenuto che dovesse essere compiuta anche con riferimento al caso in esame, non potendo essere risolutiva, al riguardo, la circostanza che il reato militare per il quale attualmente si procedeva dinnanzi a questa Corte fosse legato da un rapporto di concorso formale con il reato contravvenzionale che ha costituito oggetto del processo instaurato e già definitosi presso il giudice ordinario. A tal fine il giudice è tenuto – come precisato dalla Corte costituzionale – a porre a raffronto il fatto storico, secondo la conformazione identitaria che esso abbia acquisito all'esito del processo concluso con una pronuncia definitiva, con il fatto storico posto dal pubblico ministero a base della nuova imputazione, non potendo rilevare, di per sé sola, la ricorrenza di un concorso formale, così come la natura del reato, il bene giuridico tutelato dalle rispettive disposizioni incriminatrici e l'evento in senso strettamente giuridico. Piuttosto, e assumendo quale punto di riferimento la triade condotta-nesso causale-evento naturalistico, il giudice potrà ritenere che il fatto

oggetto del nuovo giudizio è il medesimo solo ove riscontri la coincidenza di tutti questi elementi, assunti in una dimensione squisitamente empirica.

Ecco, quindi, che la Corte, nel caso posto al suo esame ha ritenuto, innanzitutto, di dover resistere alla erronea e fuorviante tentazione di liquidare la questione riguardante la ricorrenza, nel caso in esame, del medesimo fatto storico alla base ed oggetto dei due distinti giudizi instaurati presso l'AGO (già definito irrevocabilmente) e dinnanzi a questa Corte, basandosi sul dato semplicistico della mera detenzione degli oggetti di munizionamento di cui trattasi, diversificata solo dalla letteralità delle due disposizioni incriminatrici (quale "ritenzione" e "detenzione"), ma di fatto consistente nella medesima condotta materiale e fenomenica. Al riguardo, infatti, si è rilevato che, in primo luogo, la stessa condotta contemplata dalle due previsioni incriminatrici in esame, è descritta e si atteggia in modo differente, sol che si consideri che, ad integrare il delitto di cui all'art. 166 c.p.m.p. è sufficiente la detenzione, per un lasso di tempo apprezzabile e significativo in termini di disponibilità del bene, da parte del soggetto agente, del materiale di armamento di cui trattasi; mentre, il reato contravvenzionale di cui all'art. 697 c.p. richiede e impone, ai fini della integrazione della fattispecie che alla condotta attiva dell'autore del reato in termini di materiale detenzione del bene, se ne accompagni un'altra, temporalmente diversa e concettualmente distinta dalla prima, di carattere omissivo, quale la mancata denuncia alla Autorità di PS competente nel termine prescritto delle 72 ore da quando ha avuto inizio la materiale detenzione degli oggetti di armamento o munizionamento. Già tale dato – con gli evidenti riflessi e implicazioni riguardo al tempus ed eventualmente al locus commissi delicti – potrebbe rivelarsi sufficiente a risolvere negativamente il quesito in ordine alla ricorrenza del medesimo fatto storico.

Ma a tale elemento deve aggiungersi – per rimanere fedelmente aderenti alle indicazioni della Corte costituzionale – la necessità di estendere l'oggetto di analisi alla triade condotta – evento – nesso eziologico, sia pure in una dimensione squisitamente empirica e per come tali elementi abbiano costituito oggetto di entrambi i giudizi. Ciò in quanto, l'identità del "fatto", come precisato dal Giudice delle Leggi e da quello di legittimità, sussiste se ed in quanto vi sia corrispondenza storico-naturalistica nella configurazione del reato, considerato in tutti i suoi elementi costitutivi (condotta, evento, nesso causale) e con riguardo alle circostanze di tempo, di luogo e di persona (Cass. SS.UU. 28 giugno 2005, n. 34655; Corte Cost. sentenza n. 129 del 2008). Alla condizione ulteriore che tali elementi siano ponderati con esclusivo riferimento alla dimensione empirica, per cui l'evento non potrà avere rilevanza in termini giuridici, ma assumerà significato soltanto quale modificazione della realtà materiale conseguente all'azione o all'omissione dell'agente.

In tale ottica la Corte ha ritenuto di dover evidenziare che l'evento empiricamente inteso come modificazione della realtà materiale in conseguenza dell'azione o dell'omissione del soggetto agente

assuma una configurazione diversa e non sovrapponibile nelle due fattispecie in esame. Nel reato militare, infatti, la condotta ritentiva dell'autore determina la sottrazione del bene (in questo caso degli oggetti di munizionamento) dalla legittima sfera di disponibilità e di corretta gestione e impiego dello stesso da parte dell'amministrazione militare alla quale lo stesso pertiene, essendo l'intento del legislatore quello di prevenire ed eventualmente perseguire qualsiasi attività, anche di soggetti terzi, finalizzata ad avvalersi di cose destinate ad uso militare, che non abbiano ancora cessato di appartenere e, quindi, di servire alle esigenze dell'amministrazione militare, non avendo inteso l'ordinamento penale militare tollerare la possibilità che qualcuno, *in primis* gli stessi soggetti appartenenti alle Forze Armate, possa arbitrariamente disporre, facendone l'uso a sé più conveniente, di determinati beni di proprietà delle Forze Armate, non assegnati al soggetto agente in dotazione, che non siano muniti del marchio o del segno di rifiuto o che, comunque, non abbiano legittimamente cessato di appartenere al servizio militare. Tale "evento" in senso empirico si viene evidentemente a determinare nel preciso istante in cui il soggetto agente acquisisca una disponibilità autonoma del bene, tale cioè da sottrarlo ad ogni possibilità di controllo e gestione da parte dell'amministrazione militare.

Diversamente, nel reato contravvenzionale di cui all'art. 697 c.p., la condotta detentiva deve essere, come già evidenziato, accompagnata anche da una ulteriore condotta omissiva (la mancata denuncia all'Autorità di PS entro il termine di 72 ore da quando ha avuto inizio la detenzione degli oggetti di armamento) e l'evento che la fattispecie considera rilevante ai fini della punibilità è rappresentato dalla circolazione al di fuori del controllo delle autorità competenti – e quindi senza "traccia" – di oggetti di armamento e munizionamento, fenomeno costituente un evidente potenziale pericolo per l'ordine pubblico e l'incolumità dei singoli consociati, essendo questi ultimi gli interessi generali dello Stato da individuarsi quale bene giuridico protetto dalla norma in esame. Con la conseguenza che la condotta penalmente rilevante è, come detto, la detenzione del bene *contra legem* per un tempo apprezzabile e al di fuori della vigilanza di chi abbia sullo stesso un potere giuridico significativo e l'evento fenomenico che viene a determinarsi in conseguenza di tale condotta e che matura al termine dell'arco temporale di 72 ore concesso al soggetto agente per denunciare la detenzione dell'arma o delle munizioni, è costituito dalla sottrazione di tali beni alla sfera di controllo e vigilanza dell'autorità statale competente.

Alla luce di tali considerazioni la Corte ha, quindi, concluso che le due fattispecie in esame, oltre ad essere caratterizzate da un vincolo di concorso formale, riguardino due fatti identitari solo apparentemente identici, ma in realtà differenti per le ragioni sopra evidenziate. Conseguentemente si è ritenuto che la definizione irrevocabile del primo procedimento riguardante la contravvenzione di cui all'art. 697 c.p. non potesse costituire motivo di preclusione della nuova iniziativa penale

collegata al reato militare di cui all'art. 166 c.p.m.p., non potendo trovare applicazione, per le ragioni anzidette, il divieto di *bis in idem* derivante dalla previsione di cui all'art. 649 c.p.p.

H) Con la sentenza n. 126 del 24.11.2021 la CMA ha ritenuto che l'illecita detenzione e il porto di proiettili costituenti dotazione di armamento militare da parte di un militare in servizio possono realizzare, in concorso formale, tanto il reato militare di ritenzione ex art. 166 c.p.m.p. quanto un reato ordinario in materia di armi: da quest'ultimo punto di vista, se i proiettili sono da considerarsi da guerra, il reato ordinario da contestare sarà quello previsto dall'art. 2 della legge n. 895/67; mentre al contrario, in caso di proiettili per arma comune da sparo, il fatto sarà qualificabile secondo il meno grave reato contravvenzionale ex art. 697 c.p. Questa differente qualificazione del reato ordinario rileva ai fini dell'individuazione della giurisdizione che, ex art. 13, comma 2, c.p.p., sarà interamente del giudice ordinario nel caso di proiettili da guerra (determinandosi la vis attractiva originata dalla maggiore gravità del reato ordinario connesso a quello militare), mentre sarà una doppia e separata giurisdizione in caso di proiettili per arma comune da sparo (giurisdizione militare per il reato militare di ritenzione, giurisdizione ordinaria per il meno grave reato ex art. 697 c.p.). La qualifica di proiettile da guerra o per arma comune da sparo non può riverberare invece effetti sulla qualificazione del reato militare che, in caso di ritenzione di proiettili forniti al militare "come costituenti il suo armamento militare", come recita l'art. 164 c.p.m.p., integrerà sempre l'ipotesi di reato militare ex artt. 166 e 164 c.p.m.p., dal momento che quest'ultima norma indica come beni rilevanti proprio tutti gli oggetti di armamento militare (tra i quali rientrano certamente tutte le munizioni, sia se da guerra sia se per arma comune da sparo), e non la meno grave - e procedibile a richiesta del comandante di corpo - ipotesi ex art. 165 c.p.m.p., che invece ha riguardo a beni di vestiario e di equipaggiamento diversi da quelli di armamento.

5.4. Reati contro la disciplina militare.

A) In sentenza del 24 novembre 2021 la CMA ha preso in esame il delitto di "Raccolta di sottoscrizioni per rimostranza o protesta" (artt. 184 e 47 c.p.m.p.) contestato ad un Comandante della Stazione Carabinieri, il quale raccoglieva sottoscrizioni di militari della Stazione per una collettiva rimostranza in cose di servizio: in particolare, predisponendo una relazione di servizio nella quale protestava per il comportamento del Comandante della Compagnia, nonché per il trasferimento dalla Stazione del vice comandante.

Al riguardo il Giudice di prime cure ha assolto l'imputato ritenendo che si tratti di una denuncia di presunti illeciti attinenti al servizio, tesi contestata dalla Procura Generale secondo cui se è vero che i firmatari della relazione di servizio oggetto di contestazione sono agenti di P.G. e, come tali, sono tenuti a denunciare fatti di possibile rilevanza penale, non è verosimile pensare che militari

dell'Arma dei carabinieri con il citato atto abbiano voluto "denunziare" eventi accaduti addirittura anni o mesi prima.

La Corte ha confermato la sentenza ritenendo, però, che nel corpo della relazione non viene in rilievo una protesta o una rimostranza, come sarebbe richiesto dalla norma incriminatrice di cui all'art. 184 c.p.m.p., ma una esposizione articolata riguardante vari eventi accaduti nel territorio di competenza della Stazione CC, nonché una manifestazione di stima per le qualità professionali del collega trasferito.

In particolare, il Collegio ha ritenuto che nella fattispecie manchi l'elemento oggettivo della protesta o rimostranza, venendo in rilievo, invece, una manifestazione di stima e, allo stesso tempo, di preoccupazione sulle ricadute verso l'ambiente esterno originate dallo spostamento di sede e verso la tenuta motivazionale dei militari rimasti.

Ha ritenuto, altresì, mancante anche la natura collettiva dell'atto in quanto i firmatari avevano sentito l'esigenza di sottoscrivere in considerazione del fatto che ognuno di loro aveva preso parte a uno o più episodi ivi descritti, nonché che la loro adesione era stata spontanea e non sollecitata dal Comandante che, al contrario, aveva cercato di dissuaderli dal mettere la loro firma, facendoli riflettere sulle possibili conseguenze negative che avrebbero potuto avere.

B) Una sentenza della CMA dell'8 luglio 2021 ha avuto invece ad oggetto il delitto di disobbedienza per avere un militare rifiutato di obbedire all'ordine attinente al servizio di procedere alla segnalazione periodica annuale inerente la tracciabilità dei rifiuti speciali del Reparto, adducendo di non essere adeguatamente preparato in materia.

La Corte ha ritenuto che se è vero che la normativa debba essere conosciuta per essere rispettata, ciò non significa che l'imputato potesse sottrarsi all'ordine.

Invero, in tema di adempimento di un dovere imposto da un ordine legittimo, è sempre necessario, al fine di accertare l'effettiva sussistenza della esclusione della antigiuridicità del fatto, compiere, in concreto, un giudizio di bilanciamento tra il bene protetto dalla norma incriminatrice e la finalità cui mira la causa di giustificazione.

Nel caso in esame la Corte ha rilevato da un lato la necessità di eseguire adempimenti previsti e inderogabili, assegnati all'imputato e da lui già svolti in passato; dall'altro uno scrupolo fuori misura di non violare alcuna disposizione, scrupolo smentito dal fatto che, successivamente, un sottufficiale, con un po' di impegno e basandosi sull'osservazione di cosa facevano gli altri, ha eseguito ciò che era previsto.

Il Collegio ha, quindi, affermato la penale responsabilità dell'imputato, ritenendo che il suo rifiuto di ottemperare ha prodotto l'effetto di creare difficoltà al servizio, di mettere a disagio il comandante e di gravare di quelle incombenze un sottufficiale.

C) Ancora in tema di disobbedienza ed in altro procedimento la Corte ha ritenuto infondato il motivo di appello basato sulla affermazione che l'imputato comunque aveva la convinzione soggettiva della fondatezza delle proprie ragioni e pertanto dovrebbe essere applicata la scriminante della erronea supposizione circa l'esercizio di un diritto.

E' apparso infatti plausibile che l'imputato fosse convinto della fondatezza delle proprie ragioni (non è infatti immaginabile che altrimenti egli si sarebbe con tanta pervicacia opposto alle richieste dei superiori) ma tale convinzione - se può essere presa in esame ai fini della valutazione circa l'intensità del dolo, in ordine alla commisurazione della pena, come fra poco si dirà - non può invece portare ad una assoluzione per la erronea supposizione circa la scriminante dell'esercizio del diritto, come richiesto dalla difesa.

Senza dubbio l'esercizio del diritto costituisce causa di giustificazione per i reati militari ma, in tema di diritto penale militare, non si può non tener conto della fondamentale disposizione, già richiamata dal giudice di primo grado, di cui all'art. 729, comma 2, del codice dell'ordinamento militare (d. lgs. n. 60/2010): ***“2. Il militare al quale e' impartito un ordine che non ritiene conforme alle norme in vigore deve, con spirito di leale e fattiva partecipazione, farlo presente a chi lo ha impartito dichiarandone le ragioni, ed e' tenuto a eseguirlo se l'ordine e' confermato. Secondo quanto disposto dalle norme del codice, il militare al quale e' impartito un ordine manifestamente rivolto contro le istituzioni dello Stato o la cui esecuzione costituisce comunque manifestamente reato, ha il dovere di non eseguire l'ordine e informare al piu' presto i superiori”***.

Nel caso di specie, non solo non si trattava di ordine la cui esecuzione costituisse manifestamente reato, ma l'ordine è stato confermato (e non una sola volta) ed il militare ha ripetutamente affermato di non volerlo eseguire, arrogandosi un diritto, quello di sindacare la legittimità degli ordini, che l'ordinamento giuridico non gli attribuisce, salvo il caso della manifesta criminalità.

E' apparso opportuno richiamare anche l'art. 39 c.p.m.p. (secondo cui *“il militare non può invocare a propria scusa l'ignoranza dei doveri inerenti al suo stato militare”*), in base al quale non si può addurre a scusante l'ignoranza di una norma (extrapenale) come quella di cui all'art. 729 cod. ord. mil.: l'art. 39 c.p.m.p. è stato dichiarato incostituzionale con sent. della Corte cost., 20 febbraio 1995, n. 61, ma solo *“nella parte in cui non esclude dalla inescusabilità dei doveri inerenti allo stato militare l'ignoranza inevitabile”*.

D) Il T.M. di Verona si è occupato di un fatto di disobbedienza commesso nella situazione di emergenza sanitaria e con riferimento all'inottemperanza all'ordine di indossare il dispositivo di protezione individuale (mascherina) nel corso dello svolgimento di un servizio a bordo di un veicolo.

I giudici hanno ritenuto che in tale fatto fossero riscontrabili gli estremi della contestata aggravante della pandemia, in ragione delle circostanze di tempo in cui tale fatto è stato commesso, segnate da uno stato di emergenza notorio e la cui sussistenza era, peraltro, alla base dell'ordine impartito.

Al riguardo sembra doversi comunque rilevare come la specifica aggravante del fatto di disobbedienza commesso in occasione di una pandemia si realizzi in conseguenza della obiettiva esistenza di una situazione qualificabile in tali termini ed a prescindere dalla sussistenza di un particolare collegamento tra l'emergenza pandemica ed il contenuto dell'ordine. Ciò a testimonianza del peculiare impegno richiesto ai membri delle Forze Armate in un momento di delicata difficoltà della comunità nazionale e del, conseguente, più intenso significato offensivo che in tale temperie assumono le offese al servizio ed alla disciplina.

E) In sentenze emesse dal T.M. di Napoli sono state affrontate:

la questione della omessa sottoscrizione per presa visione, da parte di un ufficiale, della risposta a una istanza di accesso agli atti di un procedimento disciplinare che egli aveva presentato: valorizzando un orientamento della Suprema Corte, si è ritenuto che la condotta, essendo stata tenuta dall'imputato in un contesto nel quale aveva agito come titolare di un diritto (di accesso), non potesse ritenersi di disobbedienza a un ordine attinente al servizio o alla disciplina;

la rilevanza penale di un fatto apparentemente banale (l'inottemperanza all'ordine di tagliarsi i capelli), che ha posto questioni interessanti di diritto penale sostanziale (principio di offensività in astratto ed in concreto invocato dalla Difesa), di diritto penale militare (caratteristiche dell'ordine alla luce dei principi costituzionali ed in base a normative più recenti del codice penale militare di pace) e diritto processuale (natura della sentenza da emettere in abbreviato ed in dibattimento ex art. 131 bis cp).

F) Altra sentenza del T.M. di Napoli ha approfondito il concetto di ingiuria ad inferiore, anche in riferimento al rapporto con il legittimo esercizio del potere/dovere del superiore di censurare eventuali mancanze professionali.

G) Ancora il T.M. di Napoli ha affrontato la questione se appoggiare la mano sul capo di un militare e spingerlo integri il reato di Violenza ad inferiore di cui all'art. 195 comma 1 c.p.m.p.

Nel caso in esame la motivazione affronta i concetti di violenza e maltrattamenti secondo la legge penale militare, soffermandosi successivamente, con espresso riferimento alla pronuncia con la quale la Corte di cassazione ha affrontato la questione sul concetto di maltrattamenti ex art. 43 del c.p.m.p.

Seguendo la definizione fornita dalla Corte secondo cui per maltrattamenti ai sensi della norma citata devono intendersi "non solo i cattivi trattamenti consistenti in attività intermedie tra percosse e ingiurie, ma tutte quelle attività, difficilmente classificabili, che consistono in atti di abuso o che provocano pregiudizio fisico, pur senza ledere l'incolumità personale, o che consistono in fatti cd. di ingiuria reale che si sostanziano comunque in una condotta oltraggiosa" (Cass. 5074/1999)" il Tribunale si è soffermato in modo più approfondito su ciascuno dei concetti richiamati di "attività intermedie tra percosse e ingiurie" "atti di abuso" "atti che provocano pregiudizio fisico" e "fatti di ingiuria reale".

5.5. Reati contro l'amministrazione militare: peculato militare e peculato militare d'uso; truffa.

A) La C.M.A. si è pronunciata (nella sent. n. 121/2021) in merito ad una fattispecie contestata quale peculato militare poi rivelatosi, in ipotesi, peculato comune (con dichiarazione di difetto di giurisdizione e trasmissione atti alla A.G.O.).

La vicenda trae origine dalla condanna in I grado del militare nella sua qualità di app. sc. CC addetto alla caserma in ricezione atti, per avere egli trattenuto indebitamente denaro contenuto in un portafogli smarrito da un privato cittadino e rinvenuto da terzi estranei ai fatti che lo riconsegnavano con regolare denuncia di ritrovamento presso il comando stazione ove l'imputato prestava servizio.

Il T.M. condannava l'imputato per l'ipotesi di peculato militare. A prescindere dalla vicenda processuale che rendeva necessaria l'adozione di un decreto di conversione del ricorso per cassazione in appello (essendo pendenti sia il gravame di merito del difensore che il ricorso di legittimità della Procura generale militare di appello, poi rinunciataria), le questioni affrontate dalla C.M.A. possono riassumersi nei seguenti termini.

- a) La conversione *ex lege* del ricorso per cassazione in appello, con conseguente trasmissione atti alla Corte militare di Appello non è significativa della giurisdizione militare, non entrando nel merito della questione il magistrato della Corte Suprema di Cassazione che, delegato dal Primo Presidente, si limita in casi del genere ad emettere un decreto amministrativo recettivo della previsione normativa sul punto (art. 580 c.p.p.). Trattasi di esame preliminare effettuato in via amm.va e non di merito. La Corte ha sul punto richiamato la decisione delle SS.UU. n. 45371/2001.
- b) Senza dubbio, la qualità soggettiva del militare imputato poteva in astratto rendere configurabile l'ipotesi di reato. Seguendo l'insegnamento di Cass. pen., sez. I, 12-06-2000, anche la C.M.A. ha ritenuto che: la figura del militare con funzioni di comando vada equiparata a quella del pubblico ufficiale, in quanto svolgente attività amministrativa «per mezzo di poteri autoritativi»; quella del militare con funzioni amministrative vada equiparata, avuto riguardo ai poteri in concreto esercitati,

a quella del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, dovendosi, in mancanza di una definizione rinvenibile nel c.p.m.p., fare riferimento alle definizioni di «pubblica funzione amministrativa» e «pubblico servizio» di cui agli art. 357 e 358 c.p.;

c) Per dirsi integrato il reato di peculato militare è necessario però che il denaro “sottratto” appartenga alla P.A. militare: la mera detenzione del denaro appartenente in realtà al privato che lo smarriva non è equiparabile al possesso per ragioni di ufficio richiesto come elemento costitutivo del reato in questione (v. ad es. il possesso qualificato del cassiere di una caserma che trattiene per se denaro da lui maneggiato e utilizzato per ragioni di ufficio ad es. nell'effettuazione di trattenute sui dipendenti della caserma). Nel caso di specie il militare era mero custode di un bene appartenente al terzo; nel peculato comune la norma prevede, invece, che ad impossessarsi del denaro o di altra cosa mobile altrui possa essere anche il mero detentore del bene, colui che ne abbia la mera disponibilità.

B) Nella sentenza n. 7 del 12.1.2021 la CMA ha ritenuto che integra il reato militare di peculato militare ex art. 215 c.p.m.p. (e non il reato ordinario di peculato ex art. 314 c.p.) il fatto del militare, gestore di un circolo della Marina militare, che si appropria di beni del circolo, e in particolare di somme di denaro pagate per la fruizione di servizi di ristorazione; infatti il circolo della Marina è circolo militare, inquadrato nell'amministrazione militare, che utilizza luoghi e spazi militari e viene gestito da militari in servizio, incaricati espressamente anche delle funzioni di gestione del circolo e dei relativi servizi. Questi elementi non possono che far ritenere l'inquadramento del circolo nella amministrazione militare, con la conseguenza che il militare che abbia il possesso di beni per conto del circolo e se ne appropri, deve essere giudicato per la commissione del reato di peculato militare di cui all'art. 215 c.p.m.p..

C) La Corte (sent. n. 129/2021) ha affrontato la questione di un sottufficiale che – fuori dall'orario di servizio e senza mai creare intralcio al servizio stesso – aveva operato per alcuni anni alle dipendenze di società private operanti nel campo sportivo, nella funzione di addetto alla vigilanza, dichiarando sempre regolarmente al fisco i proventi dell'attività privatistica. A differenza del T.M., la Corte - dopo una attenta ricostruzione normativa sia a livello primario che secondario e con integrazione istruttoria risultata poi determinante ai fini del giudizio, ribaltava il giudizio di responsabilità penale, assolvendo l'imputato con formula piena perché il fatto non sussiste. Per far ciò ha raggiunto in dibattimento la prova certa che nessun danno concreto ed attuale poteva dirsi integrato nei confronti dell'amm.mil non potendosi dichiarare ingiusto il profitto e concreto il danno per l'amministrazione solo perché il militare non aveva corso il rischio di essere costretto a scegliere fra il non intraprendere o cessare l'attività extra e la decadenza dall'impiego. Al di là degli aspetti fattuali accertati in giudizio di appello, il principio sancito nel caso di specie è risultato il seguente: sinché l'amministrazione non procede alla richiesta di restituzione di quanto percepito a titolo di

proventi privati da parte del militare non autorizzato, in presenza di una situazione di ottemperanza verso il servizio istituzionale, allorché il militare ometta di restituire, non si potrà parlare di profili penalmente rilevanti con riguardo al danno ingiusto. La mancata restituzione dovuta alle tempistiche burocratiche non può integrare responsabilità a carico del militare. Con la pronuncia la Corte si è uniformata alle Giurisdizioni speciali ammi.va e contabile che sul punto già in precedenza si erano espresse sull'art. 53, co. 7-*bis* del D.lgs. n. 165/2001 costituente ipotesi di danno erariale o amm.vo giammai fonte *ex se* di responsabilità penale.

D) Nella sentenza n. 31/2021 la Corte ha esaminato il rapporto fra tentativo e consumazione nella truffa militare.

La Corte nel caso di specie ha ritenuto che la sentenza emessa dal giudice di prime cure potesse trovare solo parziale conferma, in quanto, pur dovendosi riconoscere la responsabilità penale dell'imputato in ordine ai fatti costituenti oggetto di giudizio, questi ultimi dovessero essere oggetto di una riqualificazione giuridica essendosi arrestati alla soglia, pur penalmente rilevante, del delitto tentato di truffa militare pluriaggravata in concorso.

La vicenda oggetto di giudizio si imperniava sulla falsità di alcune attestazioni entrate a far parte del materiale documentale trasmesso, in via informatica, alla competente Direzione per il Personale Militare, nell'ambito della procedura amministrativa avviata da tale Direzione per l'Impiego del Personale Militare ai fini della individuazione di un sottufficiale, con qualifica "supporto di sanità" da impiegare in ambito NATO.

Sulla base delle risultanze istruttorie la Corte riteneva di poter, innanzitutto, superare l'assunto su cui si basava uno dei motivi di impugnazione prospettati dalla difesa dell'imputato, in base al quale le attestazioni false furono inserite tra la documentazione ufficiale solo successivamente al perfezionamento della procedura di scelta, da parte della Direzione per il Personale, del candidato idoneo a ricoprire l'incarico, essendo pacificamente emerso dal dibattimento che tali false attestazioni fossero entrate a far parte del corredo documentale sulla cui base poter effettuare la scelta selettiva, in un momento antecedente la formulazione della proposta nominativa da parte dell'organo chiamato ad operare la selezione comparativa dei titoli e dei requisiti in possesso dei vari candidati, ai fini della scelta finale di quello da ritenersi maggiormente idoneo all'impiego in questione. Tali attestazioni, peraltro, tendevano ad evidenziare specifiche esperienze extraprofessionali, conseguite in ambiti operativi di evidente correlazione con il tipo di incarico da assumere, il che costituiva senza dubbio, ad avviso della Corte, una condotta integrante artifici e raggiri, finalizzata a trarre in inganno l'amministrazione militare chiamata ad effettuare la scelta, in particolare ponendo potenzialmente quest'ultima nella condizione di operare una valutazione comparativa errata, in quanto fondata su presupposti fattuali, concernenti i requisiti professionali di uno dei candidati, non veritieri. Altrettanto

evidente risultava il profitto personale ingiusto verso il quale era stata finalizzata la condotta in questione, vale a dire quello di ottenere l'attribuzione dell'incarico, con i conseguenti emolumenti a vario titolo correlati all'espletamento dello stesso, in conseguenza di tale alterazione della procedura selettiva e in difetto dei requisiti professionali sulla cui (solo) apparente risultanza si sarebbe basata la scelta del candidato ritenuto maggiormente idoneo a ricoprire la posizione di cui trattasi.

La Corte riteneva, inoltre, di dover condividere appieno l'orientamento consolidatosi ad opera della giurisprudenza di legittimità, circa la potenziale sussistenza dell'ulteriore elemento costitutivo del reato in contestazione, quale quello del danno, economicamente apprezzabile, patito dall'amministrazione in conseguenza di una tale condotta, da individuarsi già nella frustrazione degli scopi delle prestazioni pubbliche e dell'obbligo di controllo che incombe sullo Stato in relazione alla genuinità delle informazioni o delle dichiarazioni fornite dal diretto interessato. Nel caso in esame, il danno potenzialmente prospettabile per l'amministrazione militare era da considerarsi di duplice valenza: da un lato, quello di fruire della prestazione lavorativa di un militare in realtà non munito delle capacità professionali espressamente richieste e dall'altro – e prima ancora – quello di non poter compiutamente e adeguatamente valutare la corrispondenza tra le qualifiche e le esigenze dell'ente e di poter correttamente comparare i profili professionali dei candidati a ricoprire quella determinata posizione.

Tuttavia, ad avviso del collegio giudicante, occorre valutare – ai fini della piena e totale integrazione del delitto di truffa militare pluriaggravata del quale l'imputato era chiamato a rispondere – se tale danno, finora descritto come potenziale, e con esso anche il profitto ingiusto al quale mirava la condotta posta in essere dal prevenuto, si fosse effettivamente concretato nel caso di specie o se, piuttosto, tale condotta, pur integrante gli estremi di una attività idonea e diretta in modo non equivoco alla realizzazione di tale fatto criminoso, non si fosse, piuttosto, arrestata alla soglia, pur penalmente rilevante, del tentativo.

La Corte riteneva di dover pervenire a tale ultima conclusione sulla base delle evidenze offerte dall'istruttoria dibattimentale e, in particolare, attraverso la lettura combinata delle indicazioni contenute nel bando con il quale era stata avviata la procedura di acquisizione delle candidature per l'attribuzione della posizione in esame e delle motivazioni indicate a fondamento della determinazione finale con la quale la Direzione per il Personale Militare, all'esito della procedura in questione, era pervenuta ad individuare nell'imputato il sottufficiale maggiormente idoneo alla copertura di tale incarico e a formulare la relativa proposta allo Stato Maggiore della Difesa per l'emanazione del decreto di nomina.

Per la Corte, dall'esame degli atti si traeva conferma del fatto che la rappresentazione (risultata poi falsa) dello svolgimento di specifiche attività, in un settore di indubbia ed evidente pertinenza

rispetto alla posizione specifica da ricoprire, era da ritenersi condotta chiaramente e potenzialmente idonea a trarre in inganno l'amministrazione chiamata ad effettuare la scelta e ad alterare la regolarità della competizione tra i candidati, che avrebbe, infatti, potuto risultare favorevole all'imputato sulla scorta di tale attività, consentendogli di prevalere su altri candidati in possesso di requisiti equivalenti o analoghi sotto il profilo della idoneità professionale. Tale risultato, tuttavia, non risultava, in concreto, essersi verificato nel caso in esame, dal momento che l'imputato era stato scelto perché risultato l'unico in possesso di un adeguato profilo professionale in funzione del posto da ricoprire. Doveva, quindi, rilevarsi che l'adeguatezza del profilo professionale dell'imputato risultava essersi fondata sul giudizio di idoneità formulato dal suo comandante di corpo e sugli incarichi specifici dallo stesso ricoperti nel corso di 25 anni di esperienza professionale, risultando solo marginale e per così dire "*ad abundantiam*" – per come denunciato dall'utilizzo dell'avverbio "inoltre" – il presunto svolgimento (risultato non veritiero) di altre attività, in assenza delle quali, comunque, l'imputato, essendo risultato l'unico in possesso dei requisiti minimi previsti per la copertura della posizione in esame, sarebbe stato, comunque, proposto per il ripianamento della stessa.

Alla luce di tali emergenze la Corte ha ritenuto che le false attestazioni riguardanti le specifiche attività apparentemente svolte dall'imputato non avessero in concreto svolto alcuna efficacia causale, in termini di determinazione o anche di mero orientamento nella scelta del sottufficiale in questione per il ripianamento della posizione organica di interesse, essendo ricaduta tale scelta sull'odierno imputato in ragione del giudizio di idoneità professionale formulato dal suo comandante di Corpo sulla base degli elementi valutativi di cui alla "scheda biografica" e non anche della documentazione non veridica sopra richiamata.

Tale conclusione si è basata sull'assunto che, per la consumazione dei reati c.d. di evento, cui indubitabilmente appartiene il contestato delitto di truffa militare pluriaggravata, è necessario che l'evento che viene a determinarsi in concreto sia proprio quello *hic et nunc* venuto a dipendere, in termini di determinazione causale, dalla condotta materiale posta in essere dal soggetto chiamato a risponderne e non un evento solo astrattamente rispondente a quello tipizzato dalla fattispecie incriminatrice quale risultato consequenziale della condotta strumentale descritta dalla stessa norma. Nel caso di specie, se l'azione posta in essere dall'imputato, consistita nell'indebita introduzione nella procedura selettiva avviata per la copertura della posizione di interesse, presentava senz'altro una rilevanza penale, in quanto concretamente riconducibile al paradigma della previsione incriminatrice della truffa, quale condotta di artificio e raggirò idonea a trarre in inganno l'amministrazione di appartenenza chiamata ad effettuare la scelta del candidato maggiormente idoneo e appare sicuramente idonea e diretta in modo inequivoco a conseguire il risultato di un ingiusto personale profitto, con corrispondente danno per l'amministrazione militare, derivante dalla scelta del candidato

effettuata sulla base di elementi e requisiti non veritieri; tuttavia, doveva rilevarsi come, nel caso di specie, non si fosse realizzato tale ultimo segmento della previsione incriminatrice in esame, in quanto la documentazione falsa non si era rivelata necessaria ai fini della attribuzione della posizione ambita dall'imputato, essendo ricaduta su quest'ultimo la scelta dell'amministrazione per essere egli risultato l'unico tra i candidati in possesso dei requisiti minimi e imprescindibili per l'assegnazione dell'incarico, a prescindere dai titoli risultanti dalle false attestazioni. Non era pervenuta, quindi, allo stadio della piena consumazione la condotta criminosa posta in essere dal prevenuto, che si era arrestata, invero, alla soglia, pur penalmente rilevante, del delitto tentato.

A diversa conclusione, ha osservato la Corte, si sarebbe potuti e dovuti giungere nel caso in esame se, in ipotesi, oltre all'imputato, qualche altro candidato avesse presentato i requisiti imprescindibilmente richiesti per la copertura della posizione, in termini di idoneità professionale e la scelta finale fosse poi stata effettuata dall'amministrazione sulla base di un esame comparativo di ulteriori titoli e requisiti, quali quelli risultanti anche dalle false attestazioni in esame. Ma il solo potenziale verificarsi, in concreto, di una tale astratta possibilità – evidentemente oggetto di chiara e consapevole rappresentazione da parte del soggetto agente – imponeva in questo caso di riconoscere la rilevanza penale di tale condotta, in termini di delitto tentato, in quanto evidentemente potenzialmente idonea a svolgere tale efficacia causale in ordine alla determinazione dell'evento ultimo previsto dalla fattispecie incriminatrice, ben oltre, quindi, la soglia della mera attività preparatoria, non sussistendo, per altro verso, i presupposti del reato c.d. impossibile per inidoneità dell'azione, in quanto l'evenienza prospettata di una scelta che si basasse effettivamente sulle risultanze della documentazione falsa era da ritenersi di possibile e realistica concretizzazione. I falsi attestati prodotti erano, infatti, evidentemente confacenti e conferenti rispetto alla posizione da ripianare e ben avrebbero potuto, in ipotesi e nelle aspettative del soggetto agente, risultare determinanti ai fini della scelta del candidato da ritenersi maggiormente idoneo. Doveva, quindi, risolversi positivamente, ad avviso della Corte, la valutazione circa l'idoneità dell'azione, posta in essere dal prevenuto, a determinare il risultato (in termini di ingiusto personale profitto e di correlato danno per l'amministrazione tratta in inganno) al quale la stessa mirava; valutazione da svolgersi, in base all'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, secondo un criterio di prognosi postuma.

Il danno prospettato, tuttavia e per quanto sopra evidenziato, nel caso di specie non è risultato verificarsi, in quanto la scelta dell'Amministrazione era ricaduta sull'unico candidato risultato in possesso dei requisiti minimi per la copertura del posto, senza necessità di procedere ad una ulteriore selezione comparativa che tenesse conto anche di ulteriori requisiti. L'assenza di una tale configurazione di danno nel caso in esame era, peraltro, ulteriormente dimostrata – osservava la Corte

– dalla circostanza che il prevenuto, a seguito della attribuzione della posizione in questione, aveva poi effettivamente ricoperto, per un tempo considerevole e in modo lodevole, l’incarico assegnatogli, come testimoniato dalle note caratteristiche redatte dai Capi missione, nei quali venivano espressi giudizi assai lusinghieri sull’operato dell’imputato.

E) Una sentenza emessa dal T.M. di Napoli si rivela interessante per due ragioni:

perché il Collegio ha riqualificato uno dei capi di imputazione da Peculato in Truffa, facendo valere l’ormai consolidato orientamento secondo cui, se l’artificio costituisce il passaggio necessario per venire in possesso della somma altrui, ricorre il secondo reato e non il primo. Nel caso di specie, l’imputato, essendo incaricato di inserire nel sistema informatico i dati necessari per l’accredito degli stipendi, faceva risultare ancora in servizio alcuni militari congedati e accreditare sul suo conto le relative spettanze stipendiali;

perché il Collegio, dopo essersi confrontato con i pareri di ben quattro esperti psichiatri (perito e consulente che avevano deposto in udienza preliminare; perito e consulente che hanno deposto in dibattimento), ha scelto la soluzione del perito nominato nella fase preliminare, che era l’unico ad aver concluso nel senso che la ludopatia dalla quale certamente era affetto l’imputato non poteva ritenersi tale da escludere la capacità di intendere e di volere. Tutto ciò facendo applicazione dei criteri stabiliti dalla celeberrima sentenza Cozzini della Suprema Corte in materia, appunto, di vaglio che il giudice di merito deve compiere sull’affidabilità delle tesi proposte dagli esperti in giudizio (Cass. 43786/2010).

F) Il T.M. di Roma ha nuovamente affrontato la questione relativa alla configurabilità del reato di peculato militare nel caso di ufficiale che utilizzi l’autovettura di servizio dalla sede del suo ufficio sino alla abitazione o anche dall’aeroporto sino alla abitazione.

In merito in sentenza si è evidenziato che – sulla base di quanto normativamente previsto in via generale per tutte le Pubbliche Amministrazioni, ivi comprese Forze Armate e di Polizia, dal D.P.C.M. del 25 settembre 2014 e per le Forze Armate in particolare dalla direttiva SMD – G- 007 edita nel 2015 – nel delitto di peculato il concetto di "appropriazione" comprendesse anche la condotta di "distrazione" in quanto imprimere alla cosa una destinazione diversa da quella consentita dal titolo del possesso significa esercitare su di essa poteri tipicamente proprietari e, quindi, impadronirsene. Così definito di concetto di appropriazione si è condiviso l’orientamento della Suprema Corte in merito alla qualificazione del peculato mediante appropriazione (art. 215 c.p.m.p.) nel caso di uso reiterato nel tempo di beni della amministrazione ed in particolare di autovetture di servizio (Cass Sez. 6, Sentenza n. 39832 del 10/07/2019 dep. 27/09/2019 e Cass. Sez. 6, Sentenza n. 26330 del 21/05/2019 dep. 14/06/2019) secondo cui “l’utilizzo dell’auto di servizio per fini privati integra il reato di peculato e non quello di peculato d’uso, in quanto tale condotta è vietata in assoluto,

dovendosi presumere l'esclusiva destinazione del bene a uso pubblico in assenza di provvedimenti che consentano puntuali e documentate deroghe a tale impiego”.

G) Il T.M. di Verona ha invece preso in esame il tema del rapporto fra peculato militare e riforma dell'abuso di ufficio (art. 23 d.l. 16 luglio 2020, n. 76, conv. In l. 11 settembre 2020, n. 120).

Prima della riforma del 2020 (d.l. n. 76/2020), la fattispecie dell'abuso d'ufficio contemplava, tra l'altro, il fatto del pubblico funzionario che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio e in violazione di norme di legge o di regolamento, intenzionalmente procurasse a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecasse ad altri un danno ingiusto

In esito alla recente modifica normativa l'abuso penalmente rilevante non è più quello commesso “in violazione di norme di legge o di regolamento”, bensì quello realizzato “in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità”.

La nuova formulazione della fattispecie ne restringe quindi l'ambito di applicabilità, comportando in via di principio una *abolitio criminis* in relazione ai fatti di abuso d'ufficio commessi prima dell'entrata in vigore del d.l. n. 76/2020 e non più riconducibili alla nuova versione dell'art. 323 c.p..

Occorre però chiedersi se tra gli effetti del predetto intervento legislativo non trovi posto anche quello consistente in un ampliamento delle ipotesi riconducibili al peculato, sia comune che militare, specie con riguardo alle ipotesi, in passato riconducibili nella previsione dell'abuso di ufficio, in cui: si registri l'impiego di risorse della amministrazione per realizzare obiettivi di interesse personale; e si faccia ciò con il corredo di documentazione che falsamente dia atto che è stata svolta una attività istituzionale (per esempio, predisposizione di falso foglio di viaggio per servizio isolato, destinato a dissimulare la reale natura, del tutto privata, del viaggio e del soggiorno).

Si è infatti acutamente osservato (Padovani) come sia ipotizzabile la possibilità di un ‘ritorno’ del peculato per distrazione, messo in naftalina dalla precedente riforma dell'abuso d'ufficio realizzata nel 1997; nonché del peculato per appropriazione nelle ipotesi in cui venga in rilievo il maneggio discrezionale di denaro o la destinazione, pure discrezionale, di risorse pubbliche a favore di terzi.

La riforma del 2020 potrebbe in altri termini innescare un mutamento dell'interpretazione giurisprudenziale relativa ai rapporti tra abuso d'ufficio e peculato, compreso il peculato militare, per effetto della quale le fattispecie di peculato ampliano la propria sfera di applicazione e assorbono fatti prima inquadrati nell'abuso d'ufficio.

H) Un provvedimento segnalato dal G.U.P presso il T.M. di Napoli ha trattato il tema della sussistenza del reato di truffa contestato come conseguenza delle modalità di godimento dei permessi ex l. 104/1992.

Nell'ambito di diversi procedimenti penali che hanno dato luogo a provvedimenti di archiviazione ovvero di decreto che dispone il giudizio, il G.U.P. ha avuto modo di affrontare la complessa questione dei rapporti tra il reato di truffa militare ed il diritto ad usufruire di permessi ex l. 104/1992, anche alla luce dell'evoluzione normativa e giurisprudenziale.

I termini della questione possono sintetizzarsi come segue.

Il testo originario dell'art. 33, comma terzo, legge n. 104/1992 disponeva: *«Successivamente al compimento del terzo anno di vita del bambino, la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, di minore con handicap in situazione di gravità, nonché colui che assiste una persona con handicap in situazione di gravità, parente o affine entro il terzo grado, convivente, hanno diritto a tre giorni di permesso mensile, fruibili anche in maniera continuativa a condizione che la persona con handicap in situazione di gravità non sia ricoverata a tempo pieno».*

Successivamente, l'art. 20, comma primo, della L. 8 marzo 2000, n. 53, disponeva che *«Le disposizioni dell'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificato dall'articolo 19 della presente legge, si applicano anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto nonché ai genitori ed ai familiari lavoratori, con rapporto di lavoro pubblico o privato, che assistono con continuità e in via esclusiva un parente o un affine entro il terzo grado portatore di handicap, ancorché non convivente»:* com'è evidente, la novità di questa norma consisteva nell'aver introdotto la locuzione: *«[...] che assistono con continuità e in via esclusiva un parente [...]*».

L'art. 24 della legge n. 183 del 2010 ha poi eliminato i requisiti della "continuità ed esclusività" dell'assistenza per fruire dei permessi mensili retribuiti.

Attualmente, la norma - a seguito dell'art. 6 d.lgs. n. 119/2011 - così dispone *«A condizione che la persona handicappata non sia ricoverata a tempo pieno, il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa»*

L'accusa a volte mossa agli imputati si fonda sul principale rilievo che, in determinate circostanze di tempo e di luogo, coincidenti con la fruizione dei richiesti permessi retribuiti, gli imputati si trovassero, anziché presso la residenza dell'assistito, in altra località.

Si tratta a ben vedere di una circostanza che, di per sé sola, non ha incidenza sul riconoscimento dei permessi richiesti dall'imputato. Non è infatti previsto dalla citata disposizione normativa che la persona bisognosa di cure non possa essere altrimenti assistita anche in modo continuativo da altra persona, colf o badante. La legge richiede solamente che essa “non sia ricoverata a tempo pieno” e che i permessi non siano riconosciuti “a più di un lavoratore dipendente per l'assistenza alla stessa persona”.

La giurisprudenza della Corte di Cassazione sul punto (Cass. n. 27232/2014) ha infatti chiarito che i permessi giornalieri rappresentano un sostegno anche di natura affettiva, morale e spirituale alla persona assistita che non valgono certamente ad esaurire il gravoso compito di cura per l'assistito ed a coprire tutte le quotidiane esigenze che solo una presenza continuativa può assicurare tramite personale addetto – colf o badante – e non sicuramente degli sporadici e saltuari permessi giornalieri nel numero massimo di tre al mese o dei permessi orari.

La Corte di Cassazione (Cass. Sezione II Penale sentenza n. 54712 del 1 dicembre 2016, dep. 23 dicembre 2016), nel confermare la condanna per truffa nei confronti di una lavoratrice che aveva utilizzato i permessi ex art. 33 legge n. 104/1992 per recarsi all'estero con la propria famiglia, ha tuttavia avuto modo di precisare, anche sulla base della pronuncia della Corte Cost. n. 213/2016, che la norma ha una duplice finalità: a) in primo luogo, è preposta ad “assicurare in via prioritaria la continuità nelle cure e nell'assistenza del disabile che si realizzino in ambito familiare, indipendentemente dall'età e dalla condizione di figlio dell'assistito”; b) in secondo luogo, costituisce, contemporaneamente, un intervento economico integrativo di sostegno alle famiglie «il cui ruolo resta fondamentale nella cura e nell'assistenza dei soggetti portatori di handicap». L'istituto del permesso mensile retribuito è, dunque, in rapporto di stretta e diretta correlazione «con la finalità di tutela della salute psico-fisica della persona portatrice di handicap». La Suprema Corte enuncia quindi il seguente principio di diritto: “colui che usufruisce dei permessi retribuiti ex art. 33/3 L. 104/1992, pur non essendo obbligato a prestare assistenza alla persona handicappata nelle ore in cui avrebbe dovuto svolgere attività lavorativa, non può, tuttavia, utilizzare quei giorni come se fossero giorni feriali senza, quindi, prestare alcuna assistenza alla persona handicappata. Di conseguenza, risponde del delitto di truffa il lavoratore che, avendo chiesto ed ottenuto di poter usufruire dei giorni di permesso retribuiti, li utilizzi per recarsi all'estero in viaggio di piacere, non prestando, quindi, alcuna assistenza.

La Corte di Cassazione, già con la sentenza n. 4106/2016, aveva puntualizzato che “*i suddetti permessi lavorativi, sono soggetti ad una duplice lettura: a) vengono concessi per consentire al lavoratore di prestare la propria assistenza con ancora maggiore "continuità"; b) vengono concessi per consentire al lavoratore, che con abnegazione dedica tutto il suo tempo al familiare*

handicappato, di ritagliarsi un breve spazio di tempo per provvedere ai propri bisogni ed esigenze personali”. La Suprema Corte precisa poi ancora – ed è questo un passaggio argomentativo fondamentale per la decisione del caso che ci occupa – che “qualunque sia la lettura che si voglia dare della suddetta normativa (e, comunque, l'una non esclude l'altra), quello che è certo è che, da nessuna parte della legge, si evince che, nei casi di permesso, l'attività di assistenza deve'essere prestata proprio nelle ore in cui il lavoratore avrebbe dovuto svolgere la propria attività lavorativa. Anzi, tale interpretazione si deve escludere laddove si tenga presente che, per la legge, l'unico presupposto per la concessione dei permessi è che il lavoratore assista il familiare handicappato "con continuità e in via esclusiva": ma, è del tutto evidente che tale locuzione non implica un'assistenza continuativa di 24 ore, per la semplice ed assorbente ragione che, durante le ore lavorative, il lavoratore non può contemporaneamente assistere il parente. E' evidente, quindi, che la locuzione va interpretata *cum grano salis*, nel senso che è sufficiente che sia prestata con modalità costanti e con quella flessibilità dovuta anche alle esigenze del lavoratore. Di conseguenza, se è considerata assistenza continua quella che il lavoratore presta nei giorni in cui lavora (e, quindi, l'assistenza che presta dopo l'orario di lavoro, al netto, pertanto, delle ore in cui, lavorando, non assiste il parente handicappato), ne consegue che non vi è ragione per cui tale nozione debba mutare nei giorni in cui il lavoratore usufruisce dei permessi: infatti, anche in quei giorni egli è libero di graduare l'assistenza al parente secondo orari e modalità flessibili che tengano conto, in primis, delle esigenze dell'handicappato; il che significa che nei giorni di permesso, l'assistenza, sia pure continua, non necessariamente deve coincidere con l'orario lavorativo, proprio perché tale modo di interpretare la legge andrebbe contro gli stessi interessi dell'handicappato (come ad es. nelle ipotesi in cui l'handicappato, abbia bisogno di minore assistenza nelle ore in cui il lavoratore presta la propria attività lavorativa)”. Il beneficiario del permesso ha, quindi, a disposizione l'intera giornata per programmare al meglio l'assistenza in modo tale da potersi ritagliare uno spazio per compiere quelle attività che non sono possibili (o comunque difficili) quando l'assistenza è limitata in ore prestabilite e cioè dopo l'orario di lavoro. In altri termini, i permessi servono a chi svolge quel gravoso di assistenza a persona handicappate, di poter svolgere un minimo di vita sociale, e cioè praticare quelle attività che non sono possibili quando l'intera giornata è dedicata prima al lavoro e, poi, all'assistenza (Cass. Sezione II Penale sentenza n. 54712 del 23 dicembre 2016).

La mancata presenza dell'imputato negli orari coincidenti con il permesso orario presso l'abitazione dell'assistito, non è quindi di per sé sola sufficiente a fondare una penale responsabilità dell'imputato. In particolare, da un lato, occorre dimostrare quale tipo di attività l'imputato svolgesse in tale arco temporale - attività che per ipotesi avrebbe anche potuto essere di diretta assistenza per l'assistito, ad esempio adempiendo ad incombenze e commissioni a diretto beneficio dello stesso

(spesa, acquisto di medicinali, prenotazioni di visite, consulti medici, pagamento bollette, colloqui con personale di assistenza, ecc.) - e, dall'altro, occorre dimostrare che durante tale periodo l'imputato non mantenesse comunque uno stretto contatto telefonico con l'assistito e non assicurasse comunque la sua pronta reperibilità, nonché che nell'arco della medesima giornata lo stesso imputato non prestasse diretta attività assistenziale in altro orario ove per ipotesi l'assistito necessitasse di una maggiore vicinanza (ad esempio per preparare i pasti o per adempiere ad altre necessità).

5.6. Collusione del militare della Guardia di Finanza con estranei al fine di frodare la finanza.

Il T.M. di Napoli si è occupato di alcune fattispecie di cui all'art. 3 legge 1383/41, inserite all'interno di un complesso sistema di "truffe carosello"; a tal fine ha operato un'articolata disamina delle prime due figure di reato previste dalla detta norma, con l'intento di delinearne contenuto e confini; si è, altresì, interrogato circa la possibilità di concorso formale fra le due figure, giungendo a risposta affermativa sulla base di un approfondito esame degli arresti della giurisprudenza di legittimità in materia.

Nella verifica del materiale probatorio afferente alla sussistenza della "frode carosello" presupposta dalle contestazioni, il Tribunale si è soffermato su di una serie di questioni giuridiche relative alle caratteristiche delle società "cartiere", agli arresti giurisprudenziali (in ambito civile e penale) afferenti alla prova di siffatte truffe; alla figura dell'amministratore di fatto" di società (attribuita all'imputato), ai rapporti fra giudizio penale e tributario. Infine, il Tribunale si è occupato (riconoscendola) della possibilità di concorso formale fra i delitti finanziari di cui agli artt. 2 e 10 quater Dlgs. 74/2000. La conclusione cui è pervenuto il collegio è che le fattispecie contestate dovessero ricondursi, tutte, alla collusione con estranei per frodare la finanza; così concordando con la tesi sostenuta dalla Procura nelle sue conclusioni.

5.7. Reati contro la persona: diffamazione.

A) La CMA ha anzitutto affrontato la questione relativa al rapporto fra il contenuto di scritti difensivi e il reato di diffamazione militare.

La questione trae origine dalla condanna di un sottufficiale dell'Arma dei Carabinieri per il reato continuato di diffamazione pluriaggravata. In I grado il militare veniva condannato a quattro mesi di r.m. per aver offeso con più condotte poste in essere in un lungo lasso temporale ed avvinte dal nesso della continuazione i propri superiori in grado. Le condotte si sostanziavano nella redazione di scritti, atti, lettere, missive tutte trasmesse per le vie gerarchiche ed anche indirizzati al Ministro della difesa, che offendevano ed attribuivano epiteti non rispettosi della dignità dei superiori,

attribuendo loro condotte in realtà mai poste in essere contro l'imputato (visite mediche, test psicologici, giudizi caratteristici, ecc.).

La C.M.A. ha confermato sostanzialmente il giudizio di responsabilità, solo riformando la sentenza in punto di mancata concessione della non menzione ed ha nella motivazione stabilito un principio ricorrente nei giudizi penali militari. La difesa, infatti, chiedeva di contestualizzare il giudizio penale nell'ambito dei ricorsi gerarchici introdotti dall'imputato, tanto da non potersi ricondurre le frasi ingiuriose in ambito penalistico, dovendo essere interpretate solo come difesa di tipo disciplinare amministrativo con ciò invocando l'applicazione della scriminante di cui all'art. 51 c.p. o la causa di non punibilità di cui all'art. 598 c.p.

La C.M.A. ha in realtà sancito il principio opposto affermando come *“va specificato come ogni questione in fatto e diritto attinente al merito ed alla regolarità formale dei procedimenti amministrativi più volte richiamati dalla difesa nel gravame come antefatto storico all'odierna vicenda processuale, non possono in alcun modo incidere sul merito della decisione né sull'elemento psicologico dell'imputato e/o sulla sussistenza della scriminante invocata. I procedimenti amministrativi instaurati dall'imputato hanno conosciuto, infatti, la loro via processuale e in quella sede mantengono il loro valore. Ogni questione attinente giuridicamente a quella sfera non può costituire fondamento della odierna decisione, fatta salva la conoscenza di quegli eventi che hanno costituito l'antefatto materiale della condotta penalmente rilevante.*

La C.M.A. nel confermare il giudizio di responsabilità ha, inoltre, stabilito che le frasi rivolte ai superiori e contenuti in quegli scritti difensivi – oltre ad avere un significato *ex se* pienamente diffamatorio – andavano ancor più ad integrare il reato contestato perché logicamente riferibili solo ai soggetti e non certo al contenuto di atti. Dice la C.M.A. : sono *“tutte parole, espressioni, che non possono che essere concettualmente riferite ai soggetti fautori (secondo la difesa) di tali aggressioni alla persona, e di certo non alle modalità complessive di svolgimento delle visite...Come a dire, siccome il provvedimento (secondo l'interessato) era illegittimo, allora nel ricorso poteva accusare di falso, minaccia, aggressione i superiori responsabili; per poi rettificare che le accuse erano da riferirsi non ai soggetti ma ai provvedimenti o agli strumenti (le visite mediche) necessari per la loro adozione. Ovviamente, si tratta di una interpretazione non accoglibile per la Corte, che conferma pienamente quella resa dal T.M. nella sentenza impugnata.*

In buona sostanza, non può essere affermata la sussistenza della scriminante dell'esercizio di un diritto o della causa di non punibilità citata (offese in scritti e discorsi pronunciati dinanzi alla Autorità giudiziaria o amministrativa) nel caso in cui, attraverso scritti difensivi, l'autore si rivolga a soggetti con toni altamente diffamatori e denigratori della dignità altrui. Il diritto di difesa trova un limite nel diritto altrui a non essere diffamato. L'oggetto della scritto difensivo, deve inoltre

coincidere con l'oggetto della causa: nel caso in esame la causa di non punibilità invocata non era applicabile in quanto, dice la C.M.A. , possono essere dichiarate non punibili ai sensi dell'art. 598 c.p. solo le offese che si riferiscano all'oggetto della causa ed abbiano una qualche finalità difensiva; è necessario che le espressioni ingiuriose concernano, in modo diretto ed immediato, l'oggetto della controversia e abbiano rilevanza funzionale per le argomentazioni poste a sostegno della tesi prospettata o per l'accoglimento della domanda. Circostanze queste assenti nel caso in esame perchè il particolare dovere di correttezza e di rispetto delle relazioni gerarchiche non veniva rispettato, e pur nella garanzia di una libera e piena esplicazione della difesa, non può essere consentito o legittimato l'uso disinvolto di espressioni gratuite e dal chiaro contenuto denigratorio ed offensivo nei confronti di superiori (ovvero nei confronti di inferiori di grado).

B) Il T.M. di Verona si è occupato della diffamazione commessa nel contesto delle variegato tipologie di "social", nel caso in cui l'illecito si realizza tramite la comunicazione a più persone e presenta la caratteristica di essere procedibile di ufficio nella ipotesi in cui sia commesso con un "*mezzo di pubblicità*".

Accade, infatti, che spesso si affidino messaggi offensivi all'indistinto e variegato mondo dei contesti comunicativi presenti nel web, in esito ad impulsi poco meditati e generati da un fluire di eventi rispetto ai quali la immediata possibilità di intervento e replica va a detrimento della ponderata e necessaria riflessione e meditazione.

Sicché si pone spesso il problema di comprendere, in ragione delle caratteristiche del contesto di immissione di parole o immagini diffamatorie, se sussista la aggravante del mezzo di pubblicità che, a causa della conseguente procedibilità di ufficio, rende ineludibile il procedimento penale e si sovrappone, rendendola priva di efficacia, alla eventuale diversa volontà delle parti coinvolte.

Per giurisprudenza costante, infatti, (per tutte, Cassazione sentenza n. 24431 del 2015) il reato di diffamazione aggravato dal mezzo di pubblicità trova il suo fondamento nella potenzialità ed idoneità del mezzo utilizzato a coinvolgere e raggiungere una indifferenziata pluralità di persone, così da provocare una ampia e indiscriminata diffusione del fatto offensivo.

La linearità della sopra indicata definizione deve, però, fare i conti con le diverse realtà che si delineano nel variegato mondo dei social e che si configurano, in ragione della esistenza e della intensità di eventuali ostacoli all'accesso, come proiezioni virtuali di spazi di discussione più o meno aperti.

Sicché si tratta di stabilire se ed in che misura assuma rilievo la circostanza che il contesto di inserimento del messaggio diffamatorio sia a numero chiuso (chat Whatsapp con predeterminato numero di partecipanti) oppure sia connotato in duplice forma, in quanto in esso possono collocarsi: sia parole ed immagine destinate a chiunque si prenda la briga di accedervi, senza alcun filtro

preventivo; sia parole ed immagini destinate solo a coloro che già risultino essere stati abilitati ad accedervi e quindi costituiscano la pre-determinata platea dei destinatari (cosa che accade con la rete sociale Facebook, con un'area riservata a chiunque si colleghi, senza alcun vaglio preventivo – c.d. Bacheca - e una riservata a coloro che, dopo averlo chiesto, vi siano immessi ad opera del titolare del presidio comunicativo: i cd. *amici*).

In tale scenario possono delinearsi due approcci esegetici.

Da un lato si può ipotizzare che il numero chiuso dei partecipanti sia da equiparare ad un contesto spaziale in cui sia virtualmente presente un numero determinato di persone, con la conseguenza che l'azione diffamatoria viene ad esaurirsi all'interno del numero chiuso e per tale ragione essa non appare idonea a provocare quell'ampia e indiscriminata diffusione della notizia tra un numero indeterminato di persone, che costituisce l'essenza e la ragione d'essere della specifica aggravante del mezzo di pubblicità; e che, si ribadisce, rende procedibile di ufficio il reato di diffamazione militare.

Dall'altro lato si può ritenere, per contro, che non sia plausibile prescindere in senso assoluto dal numero dei soggetti presenti nel contesto comunicativo e che debba conseguentemente prendersi atto di come l'elevato numero dei partecipanti, ancorché determinato, realizzi il medesimo obiettivo di far pervenire il messaggio diffamatorio ad una platea che, nella sostanza, è equiparabile a quella indeterminata massa di destinatari che si è visto connotare la aggravante del mezzo di pubblicità.

La questione risulta altresì complicata dal fatto che in alcune sentenze della Corte di cassazione l'aggravante in esame viene riscontrata anche in condotte diffamatorie potenzialmente capaci di raggiungere un numero quantitativamente apprezzabile di persone (Sez. 1, n. 24431 del 28/04/2015, Rv. 264007; Cass. Pen. sez. 1 n. 9385/2019), sicchè parrebbe che la fattispecie si realizzi anche nelle ipotesi in cui i destinatari della comunicazione offensiva siano, nel contempo, determinati e di elevato numero.

In conformità a tale orientamento si è infatti pronunciata una sentenza della seconda sezione del tribunale militare di Verona, la quale si è altresì soffermata sulla scriminante del diritto di critica ed ha rilevato come tale causa di esclusione del reato, pur nella più pregnante accezione riconosciuta a chi abbia ruoli di rappresentanza sindacale (intesi in senso lato alla luce della sentenza della Corte Costituzionale del 2018), debba sempre connotarsi per il rispetto del limite della continenza, che rende legittima solo quella critica che, pur intrisa di toni aspri e di radicale dissenso, non si risolva nell'insulto e nella gratuita denigrazione.

Senza alcuna pretesa di risolvere la sopra prospettata alternativa esegetica, si può rilevare come nella specifica fattispecie criminosa della diffamazione non sia contemplato il requisito della pubblicità per l'ipotesi in cui, come espressamente previsto per il reato di istigazione dei militari a

disobbedire alle leggi (articolo 266 del codice penale, cui corrisponde il reato militare di cui all'articolo 213 C.p.m.p.), ricorra una “*riunione che, per il luogo in cui è tenuta, o per il numero degli intervenuti, o per lo scopo od oggetto di essa, abbia carattere di riunione non privata*” (comma 4, n. 3, dell'articolo 266 del codice penale).

Sembrebbe, quindi, (come ritenuto in una pronuncia della prima sezione del tribunale militare di Verona), che includere nel mezzo di pubblicità anche l'ipotesi di contesti telematici con elevato ma determinato numero di partecipanti possa configurare una sorta di applicazione analogica in *malam partem*, come è noto preclusa dal fondamentale principio di tassatività della norma incriminatrice.

Infine c'è anche la ulteriore complicazione che nel mondo dei *social* il numero chiuso dei partecipanti è molto elastico, poiché in qualsiasi momento possono registrarsi nuovi ingressi e ciascuno dei nuovi diventa immediato destinatario di pregressi, e non rimossi, messaggi offensivi. Il che parrebbe accreditare ai contesti comunicativi telematici i connotati di un mezzo di pubblicità che, proiettandosi anche nel futuro, è potenzialmente in grado di raggiungere un numero indeterminato di soggetti.

In generale, al riguardo, va evidenziato che le straordinarie innovazioni che si registrano nell'ambito dei mezzi di espressione e comunicazioni telematiche incidono sulle concrete modalità di realizzazione di fatti offensivi di interessi penalmente tutelati e pongono la questione se ed in che misura tali fatti rientrino nelle tradizionali fattispecie incriminatrici.

C) Una sentenza del T.M. di Napoli, per il reato di diffamazione continuata pluriaggravata (artt. 227 comma 1 comma 2 c.p.m.p., 81-cpv c.p.), ha avuto ad oggetto la riqualificazione giuridica della fattispecie originariamente contestata quale diffamazione militare in calunnia, con la conseguente declaratoria di difetto di giurisdizione.

Nel suddetto procedimento sono venute in rilievo le seguenti questioni: la lettura dei due capi d'imputazione contestati all'imputato, congiunta a quella dei documenti prodotti dal P.M. ed all'analisi delle dichiarazioni rese dai testimoni ascoltati, ha consentito di evidenziare che tutte e due le ipotesi criminose attribuite all'imputato a titolo di diffamazione militare integravano astrattamente il reato di calunnia in cui doveva, eventualmente, ritenersi assorbito quello di diffamazione militare.

Si trattava, infatti, di accuse precise fatte nell'ambito di due esposti indirizzati sia ai carabinieri che anche all'autorità giudiziaria con riferimento a specifiche ipotesi criminose in relazione alle quali sono risultati essere stati compiuti atti d'indagine su delega dell'A.G.O.

Il Tribunale militare ha, pertanto, tenuto conto delle decisioni adottate in materia dalla Corte di cassazione e, in specie, della sentenza n. 31601 dell'11/5/2017 (sez. VI) che ha avuto modo di chiarire

che: “La pur non copiosa giurisprudenza di questa Corte di Cassazione formatasi sul tema ha, infatti, espressamente escluso la ricorrenza del concorso formale tra i reati e sancito l'assorbimento del primo (diffamazione) nel secondo (calunnia) (Sez. 6 sent. n. 34266 del 02/02/2012, Renis non massimata); (Sez. 6, sent. n. 29237 del 11/06/2010, P.C. in proc. Cattaneo, Rv. 248609; Sez. 5, sent. n. 18090 del 07/03/2006, Zanardi, Rv. 234551)”.

E altrove: “Più diffusamente la prima di tali pronunce ha affermato che si deve considerare <che ogni denuncia di *notitia criminis* si risolve nell'attribuzione a taluno di un reato, sicché non sarebbe giuridicamente e logicamente possibile esercitare tale facoltà senza incolpare taluno di una condotta oggettivamente disonorevole ed offensiva della reputazione dell'incolpato. Nell'ambito di uno Stato di diritto liberaldemocratico, in cui si attribuisce valore civico e sociale all'iniziativa del privato nell'attivare la risposta giudiziaria dinanzi alla violazione della legge penale, è ragionevole che nessuna responsabilità consegua ad una denuncia penale fuori dall'ipotesi di calunnia, autocalunnia e simulazione di reato. Va, perciò, condivisa la giurisprudenza di questa Corte secondo cui deve escludersi la configurabilità del delitto di diffamazione quando un cittadino, in un esposto all'autorità, attribuisca ad altra persona fatti illeciti, al solo fine di giustificare la richiesta d'intervento dell'autorità stessa nei casi in cui tale intervento è ammesso dalla legge, ancorché i successivi accertamenti non ne confermino la fondatezza (v. Cass. sez. 5, 21.11.1980, Speranza, rv 147505; Id., 7.3.2006, Zanardi, Rv 234551; 20.2.2008, Pavone, 239825)>”.

Sulla base di tali principi di diritto il Tribunale militare ha dichiarato il difetto di giurisdizione in quanto la giurisdizione per il reato di calunnia ex art. 368 c.p. appartiene all'autorità giudiziaria ordinaria.

5.8. Messa alla prova.

Il G.U.P presso il T.M. di Verona, in tema di messa alla prova, ha preso in esame la possibilità di estenderne l'ambito a pregressi reati in continuazione. Si è posta infatti la questione se l'esistenza di una M.A.P. in corso precluda la possibilità di concederne una successiva per fatti pregressi, scoperti successivamente e connessi per continuazione con quelli oggetto della iniziale messa alla prova.

Nell'affrontare la questione il giudice ha rilevato che per la Corte di cassazione *"quando vi è continuazione tra reati giudicati e giudicandi, la sospensione del processo e la messa alla prova disposte per i primi non si estendono automaticamente ai secondi, in quanto l'esistenza di ulteriori reati, pur se commessi in esecuzione del medesimo disegno criminoso di quelli precedentemente accertati, obbliga il giudice a rivalutare la personalità dell'imputato rinnovando la prognosi sul positivo sviluppo di essa, e ad elaborare un nuovo progetto di socializzazione, o comunque ad integrare quello precedente"* (Cass. 40312/2014).

La Corte ha anche chiarito che in linea di principio nulla osta a che uno stesso periodo di messa alla prova possa essere utilizzato per reati oggetto di procedimenti diversi oppure per reati avvinti dal vincolo della continuazione ex art. 81 c.p., comma 2, ancorché questi ultimi siano oggetto di procedimenti distinti.

Su tali premesse, il giudice delle indagini preliminari ha ritenuto che la previsione del 4° comma dell'art. 168 bis, secondo cui "*la sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato non può essere concessa per più di una volta*", debba essere coordinata con la specifica conformazione del reato continuato, ispirato al principio del *favor rei* e per più versi rilevante in prospettiva unitaria.

In altri termini, si è rilevato che la locuzione "*per più di una volta*" non debba intendersi "per più reati" anche, e soprattutto, perché una simile operazione ermeneutica si tradurrebbe in una forzatura *in malam partem* della lettera della legge ed in una confutazione della ratio dell'istituto, consistente nell'offrire all'imputato l'occasione per intraprendere, con sacrificio ed impegno, una diversa ed onesta condotta di vita e così incarnare e realizzare, sia pure senza il sugello formale della pena, una indubbia funzione rieducativa.

Ovviamente occorre valutare di volta in volta se, per numero ed intrinseca consistenza, i reati sottoposti al giudice in data successiva alla ordinanza ammissiva della messa alla prova consentano di mantenere ferma la prognosi compatibile con tale istituto, pur con il necessario incremento della durata e delle prescrizioni, oppure impongano di ritenere diversamente. Ed è plausibile che in tale ottica assumano un tendenziale rilievo ostativo quei reati che, sebbene espressivi del medesimo criminoso, siano stati commessi successivamente all'inizio del procedimento di messa alla prova.

5.9. Questioni processuali.

A) In tema di applicazione della pena su richiesta delle parti e revoca del pregresso consenso, il G.I.P. presso il T.M. di Verona si è occupato del caso in cui l'imputato, dopo avere chiesto la applicazione della pena ed avere ottenuto il consenso del PM, ha inteso revocare la sua precedente richiesta.

A fronte di tale scenario, il giudice ha ritenuto che la revoca del consenso manifestata dall'imputato dovesse considerarsi priva di effetti, in quanto non idonea ad elidere il consenso già perfezionatosi. Al riguardo si è richiamata la consolidata giurisprudenza di legittimità secondo la quale l'accordo tra l'imputato e il pubblico ministero costituisce un negozio giuridico processuale recettizio che - una volta pervenuto a conoscenza dell'altra parte e quando questa abbia dato il proprio consenso - diviene irrevocabile e non è suscettibile di modifica per iniziativa unilaterale dell'altra (Sez. 1, n. 48900 del 15/10/2015).

Peraltro si è altresì rilevato, per completezza di trattazione, come la giurisprudenza di legittimità che eccezionalmente ammette la possibilità di revocare il consenso, dopo la stipulazione del patto e prima della pronuncia della sentenza, condizioni tale possibilità ad una "sopravvenienza" oggettiva e non preventivabile, quale ad esempio una legge più favorevole (sentenza n. 25102 del 2021 e n. 15231 del 2015) che alteri la precedente valutazione di convenienza sulla base della quale la parte si sia determinata a chiedere o ad acconsentire all'accordo.

B) Deposito per via telematica di atti, documenti ed istanze. Presso il Tribunale militare di Verona è stato da tempo implementato il sistema di gestione documentale ADHOC che tra l'altro include l'accesso alle caselle di posta elettronica ordinaria e certificata dell'ufficio.

Deve al riguardo rilevarsi come gli Uffici Giudiziari militari non dispongano di una struttura informatica che permetta, come accade presso la giustizia ordinaria, agli utenti esterni di eseguire, in modalità telematica e nel contempo, il deposito di atti ed il pagamento delle eventuali marche da bollo.

Per completezza espositiva, e nell'auspicio che si possa rimediare quanto prima, si rileva:

che la Marca da Bollo Digitale consiste di un insieme di dati (byte) associati in modo univoco al documento su cui si appone la marca. Per tale motivo, un documento su cui è apposto un bollo digitale può essere utilizzato solo nel caso in cui ci sia un programma in grado di gestire e decodificare tali dati;

che nella giurisdizione ordinaria il pagamento telematico della "Marca da Bollo Digitale" è eseguito secondo le regole tecniche di cui al DM 44/2011, in conformità alla specifiche tecniche definite nel provvedimento del 18 luglio 2011 e successivi aggiornamenti.

C) Con riguardo al rilascio di copia degli atti del procedimento penale ai fini del procedimento disciplinare, rileva il Presidente del T.M. di Verona che diviene sempre più pressante la esigenza di disporre di previsioni normative che consentano agli organi competenti alla instaurazione di procedimenti disciplinari di disporre agevolmente degli atti del procedimento penale che ha avuto ad oggetto i fatti dotati anche di rilievo disciplinare.

L'esperienza applicativa, radicata sulla previsione di cui all'articolo 116 del codice di procedura penale, registra una sostanziale equiparazione dei comandi militari al "chiunque" ivi menzionato e di conseguenza fa obbligo ai predetti di indicare specificamente i "singoli atti" del procedimento penale di cui intendano avere copia per le esigenze del procedimento disciplinare.

Accade, quindi, che i comandi militari, sovente dislocati a notevole distanza dal luogo di custodia degli atti processuali, debbano coordinarsi con i comandi esistenti nel luogo dei tribunali militari, rilasciando delega alla visione degli atti ed alla successiva indicazione di quei "singoli atti" necessari per le finalità dell'azione disciplinare.

Ciò, oltre a determinare lungaggini procedurali, genera anche una indubbia dilatazione dei soggetti che prendono visione degli atti del processo, a tacere della non perfetta corrispondenza tra il punto di vista del soggetto delegato in ordine agli atti necessari e il punto di vista dell'organo competente per l'azione disciplinare.

Sicché è ineludibile l'interrogativo se non sia possibile un diverso *modus procedendi*, che annoveri gli organi disciplinari tra i soggetti che hanno diritto ad avere copia integrale degli atti del procedimento penale e sottragga i predetti al particolare scrutinio dell'interesse e della individuazione dei singoli atti prescritto dalla norma di cui all'articolo 116 del codice di rito penale.

Siffatta auspicata procedura, oltre ad rivelarsi di agevole praticabilità per la ormai collaudata modalità di invio degli atti in forma telematica, presenterebbe il valore aggiunto di coordinarsi in modo ottimale con la previsione contenuta nella legge delega per la riforma del codice di diritto e procedura penale (Legge Cartabia), ai sensi della quale il legislatore delegato deve provvedere a *“ridurre gli effetti extra-penali della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, prevedendo anche che questa non abbia efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare e in altri casi.”* (Paragrafo 10, n. 2 dell'articolo 1).

Si ritiene, pertanto, che sarebbe auspicabile che il legislatore delegato, nella attuazione di tale delega, prevedesse appropriate ed agevoli procedure di trasmissione degli atti del procedimento penale agli organi del procedimento disciplinare, oramai inibiti dal fare esclusivo affidamento sulla sentenza di applicazione pena e chiamati ad una adeguata impostazione del procedimento, nel cui ambito, anche per evitare inutili e farraginose duplicazioni di adempimenti, assumono una indubbia rilevanza gli atti del procedimento penale.

D) Quanto alla utilizzabilità processuale dei tabulati telefonici, ha rilevato il G.U.P. presso il T.M. di Roma che, ancor prima del decreto legge 30 settembre 2021, n. 132 e della legge di conversione, che è intervenuta anche in merito alla disciplina transitoria, è stata dichiarata la utilizzabilità dei tabulati telefonici acquisiti dal p.m. senza l'autorizzazione del gip nei processi per truffa militare aggravata.

In alcune ordinanze si è quindi affermato che con la sentenza del 2 marzo 2021 la Corte di Giustizia dell'Unione Europea nel proc. n. c-746/20 18, si occupava, in sede di rinvio pregiudiziale effettuato dalla Corte suprema dell'Estonia, della compatibilità di quell'ordinamento con l'art. 15, paragrafo I, della direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 luglio 2002 relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche, come modificata dalla direttiva 2009/136/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009, letto alla luce degli articoli 7,8 e Il nonché dell'articolo 52, paragrafo uno, della carta dei diritti fondamentali dell'unione europea.

Orbene, secondo il G.U.P., i principi fissati dalla Corte non potevano essere applicati nel caso in questione.

In primo luogo la Corte di Cassazione aveva affermato che la disciplina prevista per la conservazione dei dati contenuti nei c.d. “tabulati” telefonici di cui all’art. 132 D.Lgs 30.6.2003 n. 196 “è compatibile con le direttive n. 2002/58/CE e 2006/24/CE in tema di tutela della “privacy”. Ciò in quanto l’art. 132 cit. prevede una deroga per un periodo di tempo limitato ed è subordinata alla “emissione di un provvedimento di una autorità giurisdizionale indipendente quale è in Italia il P.M” (cfr. Cass Sez. II 10.12.2019 n. 5741 , rv 278568).

Inoltre, pur ritenendo che ai principi fissati nelle sentenze CGUE andasse attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creassero ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicassero il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell’ambito della Comunità (cfr. Cass. 17 maggio 2019, n. 13425; e v. anche Cass. n. 22577/ 2012) doveva comunque evidenziarsi che poteva operarsi una immediata e diretta applicazione delle interpretazioni della Corte solo qualora ciò non avesse lasciato margini di discrezionalità o dubbi applicativi per l’autorità giudiziaria che doveva provvedere. In tale caso infatti sarebbe stato necessario l’intervento del legislatore nazionale.

E ciò soprattutto perché nella indicata sentenza non si effettuava una individuazione precisa dei casi ma si faceva genericamente riferimento alla “lotta contro le forme gravi di criminalità e di prevenzione di gravi minacce alla sicurezza pubblica”, di fatto quindi rinviando ad una legge nazionale per la individuazione delle fattispecie.

Alla luce di tale quadro normativo, non potendosi nel caso concreto, in assenza di una specifica disposizione normativa nazionale, qualificare i fatti per cui si procedeva quali rientranti nelle due macro-categorie indicate dalla Corte di Giustizia si doveva ritenere che allo stato si dovesse continuare ad applicare le disposizioni di cui all’art. 132 d.lgs 30.6.2003 n. 1962.

Ed effettivamente l’inapplicabilità diretta della decisione della Corte di Giustizia ha reso necessaria l’emanazione di una disposizione normativa specifica.

Con l’entrata in vigore del decreto legge 30.9.2021 n. 132 è stato modificato l’art 132 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, prevedendo la necessaria autorizzazione del giudice per l’acquisizione dei tabulati nel caso di reati per cui “la legge stabilisce la pena dell’ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni, determinata a norma dell’articolo 4 del codice di procedura penale, e di reati di minaccia e di molestia o disturbo alle persone col mezzo del telefono, quando la minaccia, la molestia e il disturbo sono gravi”.

La eccezione di inutilizzabilità è stata quindi nuovamente riproposta trattandosi di procedimento per truffa militare aggravata in quanto commessa ai danni della Amministrazione

militare (valutata la pena ai sensi dell'art. 4 c.p.p. trattandosi di circostanza ad effetto speciale) per cui, ai sensi delle nuove disposizioni normative, l'acquisizione avrebbe richiesto un provvedimento del giudice.

La questione è stata rigettata in applicazione del principio *tempus regit actum*.

Il principio della irretroattività è stato ribadito in sede di conversione del decreto li dove, nel regolamentare la disciplina transitoria, la legge 23 novembre 2021, n. 178 all'art. 1-bis. ha previsto la utilizzabilità dei dati relativi al traffico telefonico, al traffico telematico e alle chiamate senza risposta, acquisiti nei procedimenti penali in data precedente alla data di entrata in vigore dello stesso, sia pure unitamente ad altri elementi di prova, qualora si proceda per i reati puniti con la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni (determinata a norma dell'articolo 4 del codice di procedura penale), e per i reati di minaccia e di molestia o disturbo alle persone con il mezzo del telefono, quando la minaccia, la molestia o il disturbo sono gravi ossia per quelli per cui dall'entrata in vigore delle disposizioni l'acquisizione dei tabulati richiede il provvedimento del giudice.

E) Sullo stesso tema, il T.M. di Napoli si è espresso riguardo l'utilizzabilità del contenuto di tabulati telefonici, alla luce della sentenza della Corte di Giustizia UE del 2 marzo 2021 (causa C746/18) a sua volta afferente al rapporto fra la normativa estone in materia di conservazione dei dati relativi al traffico telefonico/telematico e di quelli relativi all'ubicazione, con il diritto dell'Unione Europea in materia di trattamento dei dati e tutela della privacy.

F) In un procedimento per il reato di cospirazione (art 179 cp.m.p.), perché, secondo l'accusa, alcuni militari si sarebbero accordati per commettere un reato al fine di impedire l'esercizio dei poteri del comandante, quest'ultimo ha avanzato richiesta di costituzione di parte civile lamentando nella specie di avere subito un danno materiale e morale.

Il T.M. di Roma, ha rigettato la richiesta di costituzione di parte civile, con le seguenti motivazioni:

la costituenda parte civile non poteva qualificarsi come persona offesa del delitto di cospirazione, in quanto, avuto riguardo all'oggettività giuridica di tale reato lo stesso era diretto a tutelare il bene-interesse della disciplina militare cioè la tutela dell'ordine pubblico militare ossia della organizzazione delle forze armate incentrata anche su rapporto gerarchico;

in tema di azione risarcitoria e di costituzione di parte civile, fosse ben possibile che il danneggiato cui sarebbe spettato il risarcimento, ai sensi dell'art. 185 c.p., non si identificasse necessariamente con la persona offesa del reato, ma in chiunque abbia riportato un danno collegabile sotto il profilo causale alla condotta del soggetto attivo del reato;

nella specie la persona offesa non aveva indicato quale danno fosse stato subito quale conseguenza diretta della fattispecie incriminatrice afferente la condotta contestata agli imputati, atteso che la necessaria determinazione del presunto danno patito era ancor più richiesta nel caso di reati associativi, dal momento che l'accordo pur di per se costituendo reato non produceva, ex se, alcun effettivo danno sulla posizione soggettiva del comandante qualora il reato "scopo" non fosse stato realizzato o fosse rimasto, almeno nel processo in oggetto nel quale risultava contestato solo il reato di cui all'art. 179 c.p.m.p., una prospettiva possibile di realizzazione.

Alla stregua di siffatte brevi considerazioni, veniva rigettata la richiesta di costituzione di parte civile.

G) Nel processo nei confronti di un imputato di diffamazione, con parti civili costituite, il T.M. di Roma – con ordinanza del 16 aprile 2021 – ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 538 cpp in relazione agli artt. 3, 24, 111, 117 co. 1 della Costituzione con riferimento all'art. 6 comma 1 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, come interpretato dalla giurisprudenza nella parte in cui il citato art. 538 cpp non prevede che "quando pronuncia sentenza di proscioglimento per la particolare tenuità del fatto, il giudice decide sulla domanda per le restituzioni e il risarcimento del danno, proposta a norma dell'art. 74 e ss".

L'ordinanza, rubricata con il n. 122/2021 del ruolo della Corte, è consultabile sul sito www.cortecostituzionale.it, alla pagina delle "questioni pendenti", oltre che, ovviamente, sulla G.U. della Corte Costituzionale. La questione sarà discussa dalla Corte Costituzionale nei prossimi mesi.

H) Un processo dinanzi al T.M. di Roma per "ritenzione di oggetti di munizionamento militare aggravato" (artt. 47 n. 2, 164 e 166 cpmp) è stato definito con sentenza di non doversi procedere per essere stato l'imputato già giudicato con sentenza irrevocabile del giudice ordinario per il medesimo fatto, rubricato sub art. 697 cp (detenzione illegale di munizioni).

Il Tribunale Militare, disattendendo una giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione che ravvisava il concorso formale tra il reato militare di ritenzione ed i reati comuni in materia di armi e munizioni, ha fatto applicazione dei principi espressi dalla Corte Costituzionale con la sentenza 200/2016, già enunciati dalla Corte EDU in tema di *ne bis in idem*, secondo cui l'*idem factum* va individuato sotto il profilo storico-naturalistico.

In applicazione dei medesimo principi, il Tribunale ha escluso invece che si versasse in ipotesi di *ne bis in idem* con riguardo alla contestazione di peculato continuato aggravato, per fatti commessi in altro periodo temporale rispetto a quello già oggetto di giudicato. All'esito del processo, in data 29.11.2021, il Tribunale, ritenuta la continuazione con i fatti oggetto della sentenza della Corte Militare di Appello del 12.06.2018, irrevocabile il 07.03.2019, revocata la sospensione condizionale

della pena, ha condannato l'imputato alla pena complessiva di anni quattro di reclusione per essersi appropriato di cedole di carburante per un importo cospicuo.

I) In sentenza emessa dal T.M. di Napoli per reati di peculato continuato aggravato (artt. 215, 47 n. 2 c.p.m.p. e 81 cpv. c.p.), si è affrontata la questione della mancata iscrizione nel corrispondente registro della Procura militare di soggetti indicati come testimoni nella lista del P.M. e conseguente problematica concernente la qualità in cui detti soggetti andavano sentiti in dibattimento.

Nel caso di specie si è affrontata la questione giuridica volta a stabilire se, sulla base degli elementi raccolti nella *notitia criminis* e comunicati alla Procura militare, fosse dovere del Pubblico Ministero procedere alla iscrizione di alcuni soggetti nel registro degli indagati. La questione, sollevata dalla difesa dell'imputato, è stata respinta sulla base del fatto che non sussistevano al momento sufficienti indizi nei confronti di nessun altro soggetto all'infuori dell'imputato, così come del resto chiaramente riferito nell'atto di P.G. e che, pertanto, i soggetti indicati dal P.M. nella propria lista dovevano essere sentiti nella qualità di testimoni terzi rispetto al fatto contestato invece che di indagati nello stesso reato, con evidenti conseguenze relative alla valutazione della prova.

L) E' da segnalare, infine, il decreto con il quale la C.M.A. ha rigettato l'istanza del difensore diretta alla liquidazione della difesa d'ufficio a favore di un ufficiale tedesco, condannato per crimini di guerra, per il quale l'Ambasciata tedesca aveva riferito che *«In Germania come anche in Italia non esiste un registro centrale del catasto. Pertanto l'Ambasciata di Germania a Roma non possiede informazioni su eventuali immobili posseduti in Germania. Inoltre tali informazioni non possono essere ottenute. Inoltre, non abbiamo informazioni su possibili eredi e la loro proprietà in Germania»*.

La Corte ha ritenuto che il sistema che pone a carico dello Stato italiano le spese del difensore d'ufficio, delineato negli artt. 116 e 117 del d.p.r. 2002 n. 115, riguarda le spese per la difesa della persona irreperibile o della persona inadempiente e già investita da un inutile esperimento del recupero del credito; non riguarda, invece, quelle per la difesa di una persona reperibile, inadempiente, poi divenute debiti in capo a eredi imprecisati e irreperibili. L'irreperibilità rilevante, in altri termini, è quella dell'imputato, non quella dei suoi eredi; si può eventualmente opinare in altro modo, adeguando l'interpretazione al buon senso e alla ratio dell'istituto, quando il decesso si verifica nel corso del processo o immediatamente dopo, non potendosi esigere una tempistica esageratamente veloce nell'attivazione del recupero.

Nel caso in esame la sentenza di condanna da parte della Corte militare d'Appello risulta depositata il 30 gennaio 2015 e lo stesso è deceduto quasi tre anni dopo l'irrevocabilità. In quel lungo

periodo il condannato era reperibile e non vi è stato l'inutile esperimento del recupero del credito, ma solo l'invio di richieste.

Inoltre, in Germania, ai sensi del par. 1936 del Bürgerliches Gesetzbuch, se non vi sono eredi individuabili il patrimonio del condannato – compresi i suoi debiti – spetta al Land individuabile per legge; in alternativa, a certe condizioni il patrimonio può spettare alla Repubblica federale tedesca. Il tutto, senza che la responsabilità per i debiti possa eccedere l'attivo ereditario. Con queste norme, del resto simili a quelle di cui all'art. 586 del codice civile italiano, la mancanza di qualsiasi erede non può giuridicamente verificarsi.

Quanto alla nota dell'Ambasciata tedesca in data 25 marzo 2019, secondo cui «In Germania come anche in Italia non esiste un registro centrale del catasto», la Corte ha osservato che: quanto all'Italia, vige l'art. 492 bis c.p.c. (Ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare, introdotto dal d.l. n. 132 del 2014, convertito con la legge n. 162 del 2014); quanto alla Germania, ai sensi del codice di procedura civile, Zivilprozessordnung, par. 802c, Vermögensauskunft des Schuldners, il debitore può essere persino costretto a rivelare la consistenza del suo patrimonio.

5.10. Tribunale militare di sorveglianza.

A. Premessa.

La funzione giurisdizionale militare di sorveglianza si svolge con attività sia istruttorie che giudicanti.

Infatti, i procedimenti di competenza della magistratura militare di sorveglianza sono introdotti dalla Procura militare competente ovvero su istanza dei condannati e, successivamente alla loro iscrizione, vengono istruiti su iniziativa del Magistrato Militare di Sorveglianza (M.M.S.) o/e del Presidente del Tribunale Militare di Sorveglianza (T.M.S).

I tempi necessari per la definizione dei procedimenti sono, pertanto, strettamente dipendenti da quelli necessari ad acquisire:

l'esito delle deleghe di indagine agli uffici non giudiziari (soprattutto: Uffici di Esecuzione Penale Esterna – U.E.P.E.; Comandi Provinciali dei Carabinieri; Aziende Sanitarie Locali), con tempi di attesa che possono essere molto rilevanti, in funzione del carico di lavoro di tali Uffici;

taluni pareri (Procura militare competente, Nucleo Osservazione Detenuti-N.O.D. e Comandante del Carcere Militare), normalmente disponibili in tempi molto più ridotti;

la documentazione di rito (Certificati del Casellario, dei carichi pendenti, delle iscrizioni ex art. 335 c.p.p.; sentenze dell'AGM) che, salvo casi particolari (ad es., per talune sentenze emesse da giudice ordinario), normalmente è disponibile in tempi brevi o brevissimi.

Pertanto, accade normalmente che talune categorie di procedimenti richiedano tempi di definizione che appaiono particolarmente lunghi (in particolare per le misure alternative alla detenzione in carcere), ma tale lunga durata è il risultato del carico di lavoro di taluni Uffici esterni (soprattutto gli U.E.P.E. ed i Comandi Provinciali C.C., nelle misure alternative alla detenzione).

B. Tribunale militare di sorveglianza (TMS).

Nella tabella seguente, i dati riassuntivi relativamente all'attività del Tribunale Militare di Sorveglianza sono comparati con quelli del 2020:

| PROCEDIMENTI | | |
|----------------------------|---|-------------|
| Stato | Anno | |
| | 2021 | 2020 |
| Pendenti inizio anno | 11 | 9 |
| Sopravvenuti | 16 (+1 liquidazione patrocinio spese Stato) | 20 |
| Definiti | 21 (+1 liquidazione patrocinio spese Stato) | 18 |
| Pendenti fine anno | 6 | 11 |
| Tempo medio di definizione | Giorni 152,2 | Giorni 275 |

Nel dettaglio, relativamente alla natura dei provvedimenti adottati nel 2021:

| Misure alternative alla detenzione | | | | |
|---|--------------|----------|--------------------|-------------------------|
| Pendenti inizio anno | Sopravvenuti | Definiti | Pendenti fine anno | Tempo medio definizione |
| 3 | 4 | 5 | 2 | 190,8 giorni |
| Riabilitazione militare | | | | |
| Pendenti inizio anno | Sopravvenuti | Definiti | Pendenti fine anno | Tempo medio definizione |
| 7 | 11 | 14 | 4 | 155,1 giorni |
| Declaratoria di estinzione pena | | | | |
| Pendenti inizio anno | Sopravvenuti | Definiti | Pendenti fine anno | Tempo medio definizione |
| 1 | 1 | 2 | 0 | 44,5 giorni |

C. Magistrato militare di sorveglianza (MMS).

La tabella seguente esprime i dati riassuntivi relativamente all'attività del Magistrato Militare di Sorveglianza nel 2021:

| Pena pecuniaria (Mod. S10) | | | | |
|--|--------------|----------|--------------------|-------------------------|
| Pendenti inizio anno | Sopravvenuti | Definiti | Pendenti fine anno | Tempo medio definizione |
| 0 | 22 | 15 | 7 | 104,86 giorni |
| Concessione di permessi premio a detenuti (Mod. S18) | | | | |
| Pendenti inizio anno | Sopravvenuti | Definiti | Pendenti fine anno | Tempo medio definizione |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 giorno |
| Esecuzione di misure alternative (Mod. S22) | | | | |
| Pendenti inizio anno | Sopravvenuti | Definiti | Pendenti fine anno | Tempo medio definizione |
| 5 | 6 | 4 | 7 | 3,74 giorni* |
| Detenzione Domiciliare (Mod. S29) | | | | |
| Pendenti inizio anno | Sopravvenuti | Definiti | Pendenti fine anno | Tempo medio definizione |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 27 giorni |
| Concessione di liberazione anticipata (Mod. S32) | | | | |
| Pendenti inizio anno | Sopravvenuti | Definiti | Pendenti fine anno | Tempo medio definizione |
| 0 | 4 | 3 | 1 | 23,6 giorni |

Mod. S22: il tempo medio di definizione indicato (in tabella, con il simbolo *) è il periodo intercorso tra la data di presentazione dell'istanza relativa alla misura in atto (ad esempio, richiesta autorizzazione, modifica prescrizioni, permessi, ecc.) e la data di deposito del provvedimento emesso ad evasione dell'istanza. Infatti, non è possibile indicare il tempo medio di durata della misura alternativa alla detenzione, che può protrarsi anche per diversi anni, a seconda della pena inflitta cui accede la misura.


Al contrario, le altre voci del Mod. S22 (pendenti inizio anno, sopravvenuti, definiti, pendenti fine anno) fanno riferimento all'inizio ed alla cessazione della misura alternativa (e non già alle autorizzazioni e/o alle modifiche delle prescrizioni ad esse relative).

D. Detenuti.

Il Tribunale Militare di Sorveglianza esercita funzioni di sorveglianza sui condannati per reati militari, nonché funzioni di vigilanza sul Carcere militare di Santa Maria Capua Vetere, vale a dire sui cdd. servizi trattamentali (idoneità ad assicurare la funzione rieducativa della pena). Rispetto a tali funzioni, si sono registrate le seguenti presenze di detenuti in Carcere:

| Media | | Totale presenze | | | | | |
|--------------|----------------|-----------------|------|----------------|------|------|------|
| Reati Comuni | Reati militari | Reati comuni | | Reati militari | | Min. | Max. |
| | | Min. | Max. | Min. | Max. | | |
| 53,86 | 1,22 | 48 | 64 | 1 | 2 | 49 | 66 |
| 55,08 | | | | | | | |

Il grafico che segue rappresenta plasticamente l'andamento delle presenze nel Carcere militare:



Nel corso dell'anno, è stato rilasciato un unico permesso premio ad un detenuto (SIMONE Pietro Paolo), la cui istanza è stata evasa pressoché *ad horas*.

E. Questioni specifiche.

1. Procedimenti per conversione di pene pecuniarie in libertà controllata o lavoro sostitutivo

Nell'anno 2021 sono pervenuti all'Ufficio militare di sorveglianza n. 22 procedimenti per conversione/rateizzazione della pena pecuniaria (Mod. S10), in notevole aumento rispetto alla media degli ultimi cinque anni.

Tutti tali procedimenti sono pervenuti dalla Procura militare di Verona, interessata dal locale Tribunale militare di Verona, in relazione a sentenze di condanna per gli anni sotto notati:

| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2016 |
|------|------|------|------|------|------|------|
| 1 | 1 | 11 | 1 | 1 | 4 | 3 |

La maggioranza delle condanne a pena pecuniaria prevedevano anche la rateizzazione contestuale.

La richiesta di conversione della pena pecuniaria inflitta presuppone la verifica di insolvenza del condannato, dopo i necessari tentativi di escussione da parte della Cancelleria del Giudice dell'esecuzione e della Agenzia delle Entrate Riscossione.

Pertanto, quando il procedimento viene instaurato presso l'Ufficio militare di Sorveglianza, il Magistrato militare di Sorveglianza è tenuto a confermare l'effettivo ed assoluto stato di insolvenza del soggetto debitore, prima di disporre eventualmente la conversione in libertà controllata o in lavoro sostitutivo ai sensi dell'art. 102, l. n. 689/1981.

I procedimenti pervenuti con istanza di conversione pena sono stati definiti:

n. 4 - con estinzione del debito, mediante pagamento dell'intera pena pecuniaria inflitta, a seguito di accertamenti condotti con l'ausilio delle Forze di Polizia sul territorio (Arma dei Carabinieri e Corpo della Guardia di Finanza);

n. 9 - con inammissibilità, non potendosi considerare il condannato impossibilitato in modo assoluto al pagamento, poiché è stata accertata la solvibilità in concreto del condannato (previa istruttoria sulle condizioni economiche del soggetto e ricerche specifiche sui cespiti o redditi posseduti). Pertanto, rispetto alle procedure di recupero poste in essere dagli Uffici della riscossione, l'attività dell'Ufficio di Sorveglianza ha reso possibile il recupero economico dei debiti o, quantomeno, ha creato le condizioni perché gli Uffici finanziari potessero attuarlo.

Per alcuni procedimenti si è accertata la assenza del condannato sul territorio italiano e sono in corso ricerche con l'ausilio delle Autorità consolari.

2. Affidamento in prova.

2.1. Affidamento provvisorio.

Un procedimento relativo ad un condannato alla pena finale di anni uno e mesi due di reclusione militare (inflitta per reati di simulazione di infermità e truffa militare pluriaggravati) perveniva all'Ufficio militare di Sorveglianza per la procedura di affidamento provvisorio: al soggetto veniva negata la misura alternativa per totale inadempienza e mancanza di collaborazione con gli Uffici di esecuzione penale esterna (UEPE) cui veniva affidato per la relazione socio familiare. Tendente a

delinquere e privo di attività lavorativa, al condannato veniva concesso di scontare la pena presso il domicilio.

Durante l'esecuzione della condanna e con la preziosa collaborazione della locale stazione dei Carabinieri, il condannato assumeva un atteggiamento sempre più collaborativo e rispettoso delle prescrizioni. Posto in condizione di fruire di permessi, teneva comportamenti conformi alle prescrizioni. Nella permanenza al domicilio recuperava i rapporti con la sua compagna, con la quale diveniva genitore durante il corso della misura.

La genitorialità, il desiderio di provvedere ai bisogni della famiglia e la prospettiva manifestata dal condannato di collocarsi in una posizione lavorativa, spingevano il MMS a concedere la più blanda misura dell'affidamento provvisorio.

Si tratta di un caso in cui il periodo di esecuzione della pena ha reso evidente il reinserimento del condannato e ha reso possibile un recupero anche interiore delle proprie capacità, accompagnate dalla significativa esperienza della genitorialità.

2.2. Sospensione cautelativa.

In un altro caso di affidamento in prova, la misura veniva cautelativamente sospesa a seguito di violazione delle prescrizioni imposte e successivamente - a seguito di valutazione del comportamento tenuto in carcere nonché della relazione resa dall'UEPE territorialmente competente - la misura veniva ripristinata.

Il condannato (reati di violata consegna aggravata e di furto militare aggravato) era stato affidato in prova ma, nonostante gli fosse stata imposta la prescrizione di non allontanarsi dalla provincia di residenza (Siracusa), era stato rinvenuto presso una struttura alberghiera di altra provincia (CT). Il MMS aveva sospeso cautelativamente la misura (art. 51-ter, l. n. 354/75), con conseguente detenzione dell'affidato nel Carcere militare.

All'esito del contraddittorio tra le parti, il Tribunale Militare di Sorveglianza decideva per il ripristino della misura, tenuto conto di:

- a) favorevole relazione dell'UEPE, che rilevava: la buona capacità di relazione mostrata con l'UEPE da parte del condannato e l'ottemperanza alle prescrizioni impostegli dalla magistratura militare di sorveglianza; l'occupazione lavorativa conseguita dal condannato, in regime di *part time* a tempo indeterminato; l'adeguatezza e la responsabilità con le quali il condannato svolgeva il ruolo di padre e di compagno, rappresentando per gli stretti congiunti un sicuro punto di riferimento; la presa di coscienza del condannato in relazione alla violazione commessa;
- b) positivo riscontro del Nucleo Osservazione Detenuti del Carcere militare per il periodo di osservazione all'interno dell'istituto di pena, che ne evidenziava l'indole tranquilla, tollerante e conciliante nonché il rispetto e l'educazione con cui si rapportava col personale carcerario;

l'instaurazione di rapporti sereni con gli altri detenuti; l'assenza di criticità circa il suo inserimento nell'ambiente carcerario nonché l'assenza di indici di volontà auto/etero-soppressiva; la dedizione alla lettura dei libri presenti della biblioteca dell'istituto di pena.

Si imponeva per il TMS la conferma dell'ammissione alla misura alternativa, posto che: *“l'affidamento in prova è revocato qualora il comportamento del soggetto, contrario alla legge o alle prescrizioni dettate, appaia incompatibile con la prosecuzione della prova”* (art. 47 co. 11 O.P.).

Infatti, tale disposizione dev'essere interpretata nel senso che il dato formale della violazione di disposizioni di legge (di qualsiasi genere: sia penali che civili o amministrative) o delle prescrizioni impartite all'affidato non è sufficiente al fine di disporre la revoca, essendo necessario che la violazione sia sintomatica della inidoneità del condannato ad essere risocializzato con il trattamento alternativo, risultando così smentita la prognosi di risocializzazione espressa con l'ordinanza applicativa della misura alternativa [Cass. pen. n. 51879 del 13/09/2016 Cc. (dep. 05/12/2016) Rv. 268926 – 01].

Al contrario, nel caso di specie le violazioni commesse (anche alla luce delle indicazioni dell'UEPE e del NOD) apparivano il frutto di una transeunte leggerezza del condannato che, del resto, aveva manifestato piena consapevolezza del proprio errore unitamente alla volontà di non ripetere in futuro simili condotte. Il TMS, inoltre, riteneva che i giorni trascorsi in carcere a seguito della provvisoria sospensione della misura alternativa potessero ritenersi adeguata emenda per le violazioni commesse.

6. Considerazioni finali

Attualmente, uno dei caratteri peculiari della giurisdizione penale militare in Italia è l'attribuzione del giudizio di legittimità alla Corte di cassazione e la costituzione di un autonomo Ufficio del Procuratore generale militare presso la stessa Corte di cassazione.

Si realizza così, anche per la previsione secondo cui il Consiglio della magistratura militare è presieduto dal Primo Presidente della Corte di cassazione, un vincolo strettissimo con la giurisdizione ordinaria.

Per quanto la soluzione adottata nel 1981, in sede di riforma del precedente ordinamento della giurisdizione militare, sia del tutto originale, la citazione riportata all'inizio di questa Relazione, di Pietro Vico, ricorda come il vincolo fra giurisdizione penale ordinaria e militare sia un carattere risalente dell'ordinamento giuridico italiano.

E' questa anche l'occasione per ricordare una figura importante di studioso e di giurista (nato a Maddaloni nel 1853), che fu Senatore dal 1913 al 1939 ed anche Avvocato generale militare – la massima carica allora prevista nella magistratura militare – durante la Grande Guerra.

E' giusto anche ricordare che, alla richiesta di consentire l'indicazione del suo nome nell'elenco dei Senatori iscritti alla Unione Nazionale Fascista del Senato, Pietro Vico rispose per due volte in senso negativo, il 12 dicembre 1931 ed il 14 gennaio 1932, in particolare richiamando la sua indole e abitudini “*di puro e semplice studioso*”.

Il 13 marzo 1937 egli quindi scrisse al Presidente del Senato dichiarando che non desiderava commemorazione, né trasporto in forma ufficiale. Come poi fu, in modo conforme alla Sua volontà, nel 1939, al momento del decesso.

L'esame di antichi ed autorevoli testi fa riflettere su quanto, storicamente, ogni problematica tenda a riprodursi e ogni soluzione abbia tutto sommato dei margini di relatività.

E' così ad esempio riferito, nello stesso volume “*Diritto penale formale militare*” (pubblicato nel 1917), che il 26 novembre 1900 (oltre 120 anni fa!) la Camera dei deputati approvava un ordine del giorno con cui si invitava il Governo a presentare un disegno di legge per la abolizione dei tribunali militari: disegno che non venne mai presentato.

Solo pochi anni dopo, il 5 dicembre 1905, la Commissione speciale del Senato sui progetti dei codici penali militari, dichiarava invece di essere convinta che la giustizia militare “*sia necessaria e possa tuttora rendere importanti servizi alla società*”; inoltre che di parecchi delitti militari “*competenti siano i giudici militari, come in tutta la materia relativa alla violazione dei doveri militari, alla comunicazione dei segreti militari, all'insubordinazione*”.

Anche oggi ci si potrebbe quindi chiedere se la ormai notoria limitatezza della giurisdizione penale militare – divenuta ancora più acuta per effetto del recente intervento delle Sezioni unite in

punto di connessione dei procedimenti (per effetto del quale la giurisdizione ordinaria diviene sempre più estesa e tale da ricomprendere nel proprio bacino di attribuzioni fatti indubbiamente lesivi di interessi militari) – non abbia ormai esaurito il bagaglio di questioni problematiche e di significativo impatto nella quotidiana esperienza giudiziaria e se quello che residui non appartenga al novero delle astratte discussioni accademiche.

Se però è indubbiamente vero che la giurisdizione militare si sia progressivamente inaridita, è anche vero che essa, benché circoscritta a limitate tipologie di reato, mantiene ancora la sua vitalità. La parte centrale di questa Relazione, con il richiamo delle più significative questioni giuridiche trattate nel 2021 dagli organi giudiziari militari, ne vuole essere la dimostrazione.

Va anche ricordato che l'8 novembre 2021 si è svolto, per iniziativa della Associazione nazionale magistrati militari, un importante Convegno su *“40 anni dalla Legge n. 180 del 1981: la rilevanza innovativa di quell'intervento e l'attuale necessità di modernizzare il sistema giudiziario militare”*.

Inoltre, è stata costituita presso il Ministero della difesa una Commissione di studio per la riforma del codice penale militare di pace, presieduta dal Consigliere giuridico del Ministro della difesa e Consigliere di Stato Michele Corradino e composta, tra gli altri, dal Procuratore generale militare presso la Corte di cassazione, Maurizio Block.

Nel richiamare le parole del Presidente della Repubblica riportate in Premessa (con riguardo alla necessità che un profondo processo riformatore interessi anche il versante della giustizia), concludo sottolineando come, anche nel settore della giurisdizione militare, sia sempre più urgente, ed ormai indifferibile, trasformare in concreta realtà normativa la ormai risalente aspettativa di una riforma, che tolga quello che è incongruo e inserisca quello che manca per una giurisdizione realmente conforme alla previsione costituzionale e dotata di intrinseca congruità e razionalità.

7. Tavole statistiche e Grafici

Tempo medio sentenze primo grado

| | | | | Tempo medio trascorso tra l'esercizio dell'azione penale e la sentenza di primo grado (valori espressi in mesi) | |
|----------------------------|--------|-----------|-------------|---|---------|
| | | | | Dibattimento | Gip/Gup |
| Tribunale militare di | Verona | 13.6 | 11 | | |
| | Roma | 17.4 | 10.6 | | |
| | Napoli | 26 | 16 | | |
| Tempo medio I Grado | | 19 | 12.5 | | |

Procedimenti trattati ai sensi degli Artt. 131 bis e 168 bis

| | Definiti | | | | Pendenti | |
|--------------------|--------------|-----------|-------------------------------|-----------|--------------------------------------|----------------------------------|
| | Art. 131 bis | | Art. 168 bis messa alla prova | | In attesa elaborazione progetto UEPE | In attesa esito messa alla prova |
| Tribunale militare | Dibatt. | Gip/Gup | Dibatt. | Gip/Gup | | |
| Verona | 6 | 13 | 1 | 29 | 0 | 1 |
| Roma | 5 | 6 | 0 | 16 | 6 | 31 |
| Napoli | 8 | 8 | 0 | 14 | 7 | 11 |
| Totali | 19 | 27 | 1 | 59 | 13 | 43 |

| | |
|------------------------|------------|
| <i>Totali definiti</i> | 106 |
| <i>Totali pendenti</i> | 56 |

CORTE MILITARE DI APPELLO
1^A SEZIONE

Sentenze emesse nell'anno 2021

| n. proc. | n. sentenza | data di arrivo alla Corte | data sentenza | durata proc. di appello in giorni |
|----------|-------------|---------------------------|---------------|-----------------------------------|
| 23/2020 | 1/2021 | 20.02.2020 | 12.01.2021 | 327 |
| 59/2019 | 2/2021 | 05.08.2019 | 12.01.2021 | 526 |
| 43/2019 | 3/2021 | 27.05.2019 | 12.01.2021 | 596 |
| 29/2020 | 4/2021 | 02.03.2020 | 12.01.2021 | 316 |
| 89/2019 | 5/2021 | 29.11.2019 | 12.01.2021 | 410 |
| 77/2019 | 6/2021 | 08.10.2019 | 12.01.2021 | 462 |
| 89/2019 | 7/2021 | 22.10.2019 | 12.01.2021 | 448 |
| 49/2020 | 11/2021 | 22.09.2020 | 27.01.2021 | 127 |
| 1/2018 | 12/2021 | 03.01.2018 | 27.01.2021 | 1116 |
| 27/2020 | 16/2021 | 26.02.2020 | 09.02.2021 | 349 |
| 33/2020 | 17/2021 | 11.03.2020 | 09.02.2021 | 335 |
| 57/2019 | 18/2021 | 19.07.2019 | 09.02.2021 | 571 |
| 130/2018 | 19/2021 | 17.12.2018 | 09.02.2021 | 785 |
| 09/2019 | 20/2021 | 08.02.2019 | 09.02.2021 | 732 |
| 37/2019 | 23/2021 | 07.05.2019 | 23.02.2021 | 658 |
| 91/2019 | 24/2021 | 29.11.2019 | 23.02.2021 | 452 |
| 65/2019 | 25/2021 | 12.09.2019 | 23.02.2021 | 530 |
| 71/2019 | 26/2021 | 01.10.2019 | 23.02.2021 | 511 |
| 95/2019 | 27/2021 | 16.12.2019 | 23.02.2021 | 435 |
| 103/2018 | 28/2021 | 19.09.2018 | 23.02.2021 | 888 |
| 55/2020 | 32/2021 | 19.10.2020 | 10.03.2021 | 142 |
| 73/2020 | 33/2021 | 28.12.2020 | 10.03.2021 | 72 |
| 46/2020 | 36/2021 | 11.09.2020 | 23.03.2021 | 193 |
| 51/2020 | 37/2021 | 25.09.2020 | 23.03.2021 | 179 |
| 53/2020 | 38/2021 | 12.10.2020 | 13.04.2021 | 183 |
| 41/2020 | 39/2021 | 06.07.2020 | 13.04.2021 | 281 |
| 61/2020 | 40/2021 | 03.11.2020 | 13.04.2021 | 161 |
| 59/2020 | 41/2021 | 28.10.2020 | 13.04.2021 | 167 |
| 47/2020 | 42/2021 | 11.09.2020 | 13.04.2021 | 214 |
| 4/2021 | 46/2021 | 26.01.2021 | 21.04.2021 | 85 |
| 9/2021 | 47/2021 | 01.02.2021 | 21.04.2021 | 79 |
| 15/2021 | 48/2021 | 11.02.2021 | 21.04.2021 | 69 |
| 69/2020 | 54/2021 | 26.11.2020 | 11.05.2021 | 166 |
| 15/2020 | 55/2021 | 28.01.2020 | 11.05.2021 | 469 |
| 65/2020 | 59/2021 | 18.11.2020 | 25.05.2021 | 188 |
| 1/2021 | 60/2021 | 14.01.2021 | 25.05.2021 | 131 |
| 21/2021 | 63/2021 | 24.02.2021 | 15.06.2021 | 111 |
| 33/2021 | 64/2021 | 16.03.2021 | 15.06.2021 | 91 |
| 35/2021 | 65/2021 | 29.03.2021 | 15.06.2021 | 78 |
| 45/2021 | 66/2021 | 26.04.2021 | 15.06.2021 | 50 |
| 39/2021 | 67/2021 | 06.04.2021 | 15.06.2021 | 70 |
| 17/2020 | 70/2021 | 31.01.2020 | 24.06.2021 | 510 |
| 23/2021 | 71/2021 | 01.03.2021 | 24.06.2021 | 115 |
| 47/2021 | 72/2021 | 26.04.2021 | 24.06.2021 | 59 |
| 19/2021 | 76/2021 | 22.02.2021 | 08.07.2021 | 136 |
| 31/2021 | 77/2021 | 11.03.2021 | 08.07.2021 | 119 |
| 37/2021 | 79/2021 | 06.04.2021 | 08.07.2021 | 93 |
| 25/2021 | 78/2021 | 05.03.2021 | 08.07.2021 | 125 |
| 49/2021 | 80/2021 | 26.04.2021 | 08.07.2021 | 73 |
| 43/2021 | 81/2021 | 21.04.2021 | 08.07.2021 | 78 |
| 57/2021 | 87/2021 | 28.05.2021 | 22.09.2021 | 117 |
| 59/2021 | 88/2021 | 31.05.2021 | 22.09.2021 | 114 |
| 69/2021 | 89/2021 | 15.06.2021 | 22.09.2021 | 99 |
| 71/2021 | 90/2021 | 15.06.2021 | 22.09.2021 | 99 |
| 11/2021 | 91/2021 | 04.02.2021 | 28.09.2021 | 226 |
| 27/2021 | 92/2021 | 05.03.2021 | 28.09.2021 | 207 |
| 65/2021 | 94/2021 | 08.06.2021 | 06.10.2021 | 120 |
| 50/2021 | 95/2021 | 30.04.2021 | 06.10.2021 | 159 |
| 71/2020 | 99/2021 | 21.12.2020 | 20.10.2021 | 303 |
| 55/2021 | 100/2021 | 13.05.2021 | 20.10.2021 | 160 |
| 13/2021 | 101/2021 | 08.02.2021 | 20.10.2021 | 254 |
| 17/2019 | 102/2021 | 04.03.2019 | 20.10.2021 | 961 |
| 79/2021 | 103/2021 | 07.07.2021 | 20.10.2021 | 105 |
| 61/2021 | 104/2021 | 03.06.2021 | 20.10.2021 | 139 |
| 67/2021 | 105/2021 | 14.06.2021 | 20.10.2021 | 128 |
| 28/2021 | 110/2021 | 10.03.2021 | 09.11.2021 | 244 |
| 81/2021 | 111/2021 | 12.07.2021 | 09.11.2021 | 120 |
| 85/2021 | 112/2021 | 20.07.2021 | 09.11.2021 | 112 |
| 83/2021 | 113/2021 | 19.07.2021 | 09.11.2021 | 113 |
| 107/2021 | 114/2021 | 15.09.2021 | 09.11.2021 | 55 |
| 109/2021 | 115/2021 | 20.09.2021 | 09.11.2021 | 50 |
| 95/2021 | 122/2021 | 30.08.2021 | 24.11.2021 | 86 |
| 99/2021 | 123/2021 | 10.09.2021 | 24.11.2021 | 75 |
| 93/2021 | 124/2021 | 25.08.2021 | 24.11.2021 | 91 |
| 87/2021 | 125/2021 | 04.08.2021 | 24.11.2021 | 112 |
| 77/2021 | 126/2021 | 05.07.2021 | 24.11.2021 | 142 |
| 53/2021 | 127/2021 | 05.05.2021 | 24.11.2021 | 203 |
| 75/2021 | 128/2021 | 05.07.2021 | 24.11.2021 | 140 |
| 101/2021 | 134/2021 | 10.09.2021 | 09.12.2021 | 90 |
| 73/2021 | 135/2021 | 24.06.2021 | 09.12.2021 | 168 |
| 89/2021 | 136/2021 | 19.08.2021 | 09.12.2021 | 112 |
| 91/2021 | 137/2021 | 19.08.2021 | 09.12.2021 | 112 |
| 115/2021 | 138/2021 | 07.10.2021 | 09.12.2021 | 63 |
| 97/2021 | 139/2021 | 30.08.2021 | 09.12.2021 | 101 |

CORTE MILITARE DI APPELLO

2^ SEZIONE

Sentenze emesse nell'anno 2021

| n. proc. | n. sentenza | data di arrivo alla Corte | data sentenza | durata proc. di appello in giorni |
|----------|-------------|---------------------------|---------------|-----------------------------------|
| 52/2020 | 8/2021 | 05.10.2020 | 13.01.2021 | 101 |
| 58/2020 | 9/2021 | 28.10.2020 | 13.01.2021 | 78 |
| 50/2020 | 10/2021 | 25.09.2020 | 20.01.2021 | 118 |
| 66/2020 | 13/2021 | 25.11.2020 | 03.02.2021 | 71 |
| 56/2020 | 14/2021 | 22.10.2020 | 03.02.2021 | 106 |
| 60/2020 | 15/2021 | 02.11.2020 | 03.02.2021 | 94 |
| 2/2020 | 21/2021 | 16.01.2020 | 17.02.2021 | 398 |
| 68/2020 | 22/2021 | 25.11.2020 | 17.02.2021 | 54 |
| 02/2021 | 29/2021 | 14.01.2021 | 03.03.2021 | 48 |
| 70/2020 | 30/2021 | 07.12.2020 | 03.03.2021 | 86 |
| 64/2020 | 31/2021 | 05.11.2020 | 03.03.2021 | 119 |
| 3/2021 | 34/2021 | 27.01.2021 | 17.03.2021 | 50 |
| 10/2021 | 35/2021 | 04.02.2021 | 17.03.2021 | 42 |
| 20/2021 | 43/2021 | 23.02.2021 | 14.04.2021 | 50 |
| 42/2020 | 44/2021 | 16.07.2020 | 14.04.2021 | 272 |
| 62/2020 | 45/2021 | 03.11.2020 | 14.04.2021 | 162 |
| 8/2021 | 49/2021 | 01.02.2021 | 28.04.2021 | 86 |
| 18/2021 | 50/2021 | 17.02.2021 | 28.04.2021 | 70 |
| 14/2021 | 51/2021 | 09.02.2021 | 05.05.2021 | 85 |
| 22/2021 | 52/2021 | 24.02.2021 | 05.05.2021 | 70 |
| 72/2020 | 53/2021 | 20.12.2020 | 05.05.2021 | 136 |
| 12/2021 | 56/2021 | 04.02.2021 | 19.05.2021 | 104 |
| 16/2021 | 57/2021 | 11.02.2021 | 19.05.2021 | 97 |
| 06/2021 | 58/2021 | 28.01.2021 | 19.05.2021 | 111 |
| 29/2021 | 61/2021 | 10.03.2021 | 09.06.2021 | 91 |
| 30/2021 | 62/2021 | 10.03.2021 | 09.06.2021 | 91 |
| 26/2021 | 68/2021 | 05.03.2021 | 23.06.2021 | 110 |
| 38/2021 | 69/2021 | 06.04.2021 | 23.06.2021 | 78 |
| 34/2021 | 73/2021 | 24.03.2021 | 07.07.2021 | 105 |
| 40/2021 | 74/2021 | 09.04.2021 | 07.07.2021 | 89 |
| 24/2021 | 75/2021 | 01.03.2021 | 07.07.2021 | 128 |
| 48/2021 | 82/2021 | 26.04.2021 | 14.07.2021 | 79 |
| 42/2021 | 83/2021 | 20.04.2021 | 14.07.2021 | 85 |
| 44/2021 | 84/2021 | 23.04.2021 | 15.09.2021 | 145 |
| 51/2021 | 85/2021 | 04.05.2021 | 15.09.2021 | 134 |
| 32/2021 | 86/2021 | 12.03.2021 | 15.09.2021 | 187 |
| 52/2021 | 93/2021 | 05.05.2021 | 29.09.2021 | 147 |
| 56/2021 | 96/2021 | 14.05.2021 | 13.10.2021 | 152 |
| 54/2021 | 97/2021 | 05.05.2021 | 13.10.2021 | 161 |
| 92/2021 | 98/2021 | 25.08.2021 | 13.10.2021 | 49 |
| 64/2021 | 106/2021 | 04.06.2021 | 27.10.2021 | 145 |
| 62/2021 | 107/2021 | 03.06.2021 | 27.10.2021 | 146 |
| 60/2021 | 108/2021 | 31.05.2021 | 27.10.2021 | 149 |
| 98/2021 | 109/2021 | 30.08.2021 | 27.10.2021 | 58 |
| 74/2021 | 116/2021 | 05.07.2021 | 10.11.2021 | 128 |
| 66/2021 | 117/2021 | 14.06.2021 | 10.11.2021 | 149 |
| 68/2021 | 118/2021 | 14.06.2021 | 10.11.2021 | 149 |
| 70/2021 | 119/2021 | 15.06.2021 | 17.11.2021 | 155 |
| 76/2021 | 120/2021 | 05.07.2021 | 17.11.2021 | 135 |
| 72/2021 | 121/2021 | 18.06.2021 | 17.11.2021 | 152 |
| 46/2021 | 129/2021 | 26.04.2021 | 01.12.2021 | 219 |
| 58/2021 | 130/2021 | 28.05.2021 | 01.12.2021 | 187 |
| 84/2021 | 131/2021 | 19.07.2021 | 01.12.2021 | 135 |
| 78/2021 | 132/2021 | 05.07.2021 | 01.12.2021 | 149 |
| 80/2021 | 133/2021 | 08.07.2021 | 01.12.2021 | 146 |
| 96/2021 | 140/2021 | 30.08.2021 | 15.12.2021 | 107 |
| 86/2021 | 141/2021 | 03.08.2021 | 15.12.2021 | 134 |
| 82/2021 | 142/2021 | 12.07.2021 | 15.12.2021 | 156 |
| 100/2021 | 143/2021 | 10.09.2021 | 15.12.2021 | 96 |


| Sentenze 1^ Sezione | |
|----------------------|--------|
| Numero sentenze | 84 |
| Giorni totali | 20441 |
| durata media 1^ Sez. | 243,35 |

| Sentenze Corte Militare di Appello | |
|------------------------------------|--------|
| Numero sentenze | 143 |
| Giorni totali | 27575 |
| durata media CMA | 182,13 |

| Sentenze 2^ Sezione | |
|----------------------|--------|
| Numero sentenze | 59 |
| Giorni totali | 7134 |
| durata media 2^ Sez. | 120,92 |

GIPI/GUP - PROCEDIMENTI ESAURITI DAL 1.01.2021 AL 31.12.2021


| ARCHIVIATI | DECRETO | | SENTENZA | | | ALTRIMENTI |
|------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|---------------------------------|---------------------|------------|
| | GIUDIZIO ORDINARIO | GIUDIZIO IMMEDIATO | NON LUOGO A PROCEDERE | APPLICAZIONE PENNA SU RICHIESTA | GIUDIZIO ABBREVIATO | |
| 1112 | 271 | 0 | 133 | 18 | 49 | 17 |
| TOTALE | 1383 | | 200 | | | 17 |
| TOTALE GENERALE | 1600 | | | | | |



TAB. 2


ATTIVITA' DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI - PROCEDIMENTI - PERIODO 01.01.2021 - 31.12.2021

| TRIBUNALI | pendenti inizio | sopravvenuti | esauriti | pendenti fine |
|-----------|-----------------|--------------|----------|---------------|
| ROMA | 69 | 524 | 513 | 80 |
| VERONA | 135 | 576 | 573 | 138 |
| NAPOLI | 202 | 503 | 515 | 190 |
| TOTALE | 406 | 1603 | 1601 | 408 |




TRIBUNALI MILITARI - PROCEDIMENTI ESAURITI DAL 1.01.2021 AL 31.12.2021

| | | | |
|------------|-----------------|--|---------------------|
| condanna | proscioglimento | con sentenza di difetto di giurisdizione | altrimenti esauriti |
| 82 | 102 | 8 | 4 |
| Totale 196 | | | |




ATTIVITA' DEI TRIBUNALI - PROCEDIMENTI - PERIODO 01.01.2021 - 31.12.2021

| | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---------------|-----------------|--------------|------------|---------------|
| TRIBUNALI | pendenti inizio | sopravvenuti | esauriti | pendenti fine |
| ROMA | 53 | 89 | 73 | 69 |
| VERONA | 33 | 89 | 78 | 44 |
| NAPOLI | 47 | 99 | 55 | 91 |
| TOTALE | 133 | 277 | 206 | 204 |



CORTE MILITARE DI APPELLO PROVVEDIMENTI DAL 01.01.2021 AL 31.12.2021


| SENTEZE DI CONFERMA IN DIBATTIMENTO | SENTEZE DI CONFERMA IN CAMERA DI CONSIGLIO | SENTEZE DI RIFORMA PARZIALE CON MERA RIDUZIONE PENNA IN DIBATTIMENTO | SENTEZE DI RIFORMA PARZIALE CON MERA RIDUZIONE PENNA IN CAMERA DI CONSIGLIO | SENTEZE DI RIFORMA TOTALE IN DIBATTIMENTO | SENTEZE DI RIFORMA TOTALE IN CAMERA DI CONSIGLIO | SENTEZE DI RIFORMA PARZIALE IN DIBATTIMENTO | SENTEZE DI RIFORMA PARZIALE IN CAMERA DI CONSIGLIO | NULLITA' | INAMMISSIBILITA' | A SEGUITO DI RIUNIONE AD ALTRO PROCESSO | ALTRIMENTI ESAURITI |
|-------------------------------------|--|--|---|---|--|---|--|----------|------------------|---|---------------------|
| 44 | 33 | 3 | 1 | 16 | 9 | 20 | 7 | 0 | 1 | 0 | 14 |



TAB. 6


ATTIVITA' DELLA CORTE MILITARE DI APPELLO - PROCEDIMENTI - PERIODO DAL 1.01.2021 AL 31.12.2021

| PENDENTI INIZIO ANNO | SOPRAVVENUTI | ESAURITI | PENDENTI FINE ANNO |
|----------------------|--------------|----------|--------------------|
| 52 | 140 | 148 | 44 |



ATTIVITA' DELLA CORTE MILITARE DI APPELLO - PROCEDIMENTI - PERIODO DAL 01.01.2018 AL 31.12.2021


| ANNO | PENDENTI INIZIO ANNO | SOPRAVVENUTI | ESAURITI | PENDENTI FINE ANNO |
|------|----------------------|--------------|----------|--------------------|
| 2021 | 52 | 140 | 148 | 44 |
| 2020 | 56 | 72 | 76 | 52 |
| 2019 | 80 | 99 | 123 | 56 |
| 2018 | 60 | 135 | 115 | 80 |



TAB. 8


**TIPOLOGIA DEI PROVVEDIMENTI EMESSI DALLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PERIODO 01.01.2021 - 31.12.2021**

| | Rigetto del ricorso | Inammissibilità del ricorso | Annullamento senza rinvio | Annullamento con rinvio | Risoluzione di conflitti | Rinvio a nuovo ruolo | Rimessione alle SS.UU. | Rinvio alla Corte Costituzionale | Correzione Errore Materiale | Restituzione atti a C.M.A. | Non depositati | Totali |
|------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------|------------------------|----------------------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------|-----------|
| Udienza pubblica | 12 | 13 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 37 |
| C.C. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| C.C. 127 c.p.p. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| totale | 13 | 13 | 3 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 41 |



RICORSI TRATTATI DALLA PROCURA GENERALE MILITARE PRESSO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Periodo dal 1.01.2021 al 31.12.2021

| Ricorsi in udienze pubbliche | Ricorsi in camera di consiglio | Totale ricorsi trattati |
|------------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| 37 | 4 | 41 |



TAB. 10